

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

894^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-29

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 31-186

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 187-205

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3613) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)* (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

Discussione della questione di fiducia:

AZZOLLINI (FI), relatore	Pag. 2
MORANDO (DS-U)	4
MALABARBA (Misto-RC)	7
BISCARDINI (Misto-SDI-US)	9
RIPAMONTI (Verdi-Un)	13
FERRARA (FI)	15, 19
GIARETTA (Mar-DL-U)	20
FRANCO Vittoria (DS-U)	24
MARINO (Misto-Com)	26

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3613:

Emendamento 1.2000Pag. 31

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI 187

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti 187

INTERROGAZIONI

Annuncio	29
Annuncio di risposte scritte	188
Interrogazioni	190
Da svolgere in Commissione	205

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 11.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il Ministro dell'economia e delle finanze ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge finanziaria n. 3613 e degli annessi elenchi, allegati e tabelle. Sospende i lavori in attesa della conclusione della riunione della Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 11,15.

Presidenza del vice presidente SALVI

AZZOLLINI, *relatore*. Nel riferire sulle posizioni emerse nella Commissione bilancio in ordine alla valutazione degli aspetti di copertura dell'emendamento interamente sostitutivo della legge finanziaria proposto dal Governo, in particolare per le parti aggiuntive, fa presente che la maggio-

ranza della Commissione è giunta a conclusioni positive circa la sussistenza della copertura. L'opposizione ha invece sostenuto l'impossibilità di procedere ad una effettiva valutazione del testo in esame a causa della ristrettezza dei tempi e della complessità della materia ed ha denunciato la ritardata presentazione della relazione tecnica da parte del Governo. Precisato, a quest'ultimo proposito, che alla Commissione bilancio sono giunte due versioni della relazione tecnica, ma sostanzialmente congruenti, salvo per alcune precisazioni inserite in quella successiva, ricorda, per quanto riguarda il merito del provvedimento, che perplessità sono state formulate a proposito della soppressione delle agevolazioni IVA per la ristrutturazione degli immobili e per quanto riguarda la tassa su cd e dvd e che il Governo si è riservato di procedere ad una riflessione su tali argomenti nel prosieguo dell'esame dei documenti di bilancio. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MORANDO (*DS-U*). L'importante innovazione introdotta nel corso della precedente sessione di bilancio dal presidente Pera al fine di consentire alla Commissione bilancio una valutazione dei profili di copertura dei maxi emendamenti alla finanziaria presentati dal Governo con apposizione della questione di fiducia ha un senso e può arrecare beneficio ai lavori dell'Assemblea soltanto se la proposta emendativa viene fin dall'inizio corredata dalla relazione tecnica vistata dalla Ragioneria generale dello Stato. Il maxi emendamento in esame, invece, è stato presentato insieme ad un documento privo di firme e la relazione tecnica vera e propria è arrivata alla Commissione bilancio soltanto questa mattina: per tale ragione la Commissione bilancio non ha potuto esprimere alcuna valutazione di merito tecnicamente fondata. Tanto più che il nuovo maxi emendamento contiene centinaia di commi del tutto innovativi rispetto all'articolato esaminato in sede referente, i quali pertanto giungono all'esame dell'Assemblea senza essere stati discussi né per quanto riguarda il merito, né per quanto riguarda la copertura da alcuna Commissione del Senato. Infine, la procedura adottata aggira le norme regolamentari relative all'esame dei documenti di bilancio poiché impedisce al Presidente di compiere l'accertamento, previsto dall'articolo 126 del Regolamento, circa il rispetto della legge di contabilità per quanto riguarda il contenuto proprio della legge finanziaria. L'evidente estraneità di molte delle norme del maxi emendamento alla contenuto proprio della legge finanziaria delinea, insieme alle osservazioni precedenti, un'evoluzione preoccupante della procedura di esame dei documenti di bilancio in direzione della cancellazione del ruolo del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US e Misto-Com*).

PRESIDENTE. Nell'ultimo decennio l'evoluzione delle norme procedurali e della prassi seguita nell'esame dei documenti di bilancio, nella decretazione d'urgenza e nella legislazione delegata, ha rafforzato i poteri del Governo a scapito delle prerogative del Parlamento e ciò è materia di riflessione per tutte le forze politiche. A fronte pertanto di un formale rispetto delle procedure si riscontra una sostanziale espropriazione dei poteri del Parlamento. Dichiara aperta la discussione sulla questione di fiducia.

MALABARBA (*Misto-RC*). Rifondazione Comunista sostiene lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali e voterà contro una finanziaria che reca un inequivocabile segno di classe. La manovra destina ad esempio un miliardo di euro al finanziamento delle missioni militari, anziché agli ammortizzatori sociali e a misure atte a contrastare la crisi industriale, reperisce risorse per progetti militari europei ma taglia i fondi per i Paesi in via di sviluppo e non restituisce le somme dovute alla Regione Sardegna. In contraddizione con i suoi stessi orientamenti in materia previdenziale e in tema di sicurezza, il Governo sta minando il funzionamento della polizia di Stato, obbligando esperti funzionari civili di pubblica sicurezza al pensionamento anticipato e favorendo una riorganizzazione verticistica della pubblica sicurezza.

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). L'adozione di procedure che violano i principi democratici della decisione di bilancio è un sintomo della debolezza, dell'incertezza, della mancanza di credibilità politica del Governo in carica. L'ultima finanziaria della legislatura, in continuità con le manovre di finanza creativa, sembra congegnata per lasciare in eredità al prossimo Governo i problemi del risanamento e dello sviluppo. La crescita della spesa primaria, l'aumento dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'azzeramento dell'avanzo primario e l'esplosione del *deficit* sono indicatori inequivocabili del fallimento della politica economica del centrodestra, che ha rinunciato ad una politica industriale lungimirante, ha disperso risorse in interventi clientelari e localistici, non ha mosso alcun passo concreto in direzione del federalismo fiscale. La manovra, che provocherà conflitti sociali e istituzionali per i tagli indiscriminati ai trasferimenti destinati agli enti locali, manifesta insensibilità per la ricerca, l'innovazione tecnologica e produttiva e non offre speranze al Mezzogiorno e alle nuove generazioni. Il Gruppo dello SDI stigmatizza in modo particolare il licenziamento di giovani precari che hanno garantito il funzionamento della pubblica amministrazione con alti tassi di produttività, la mancata modifica della misura anacronistica dell'otto per mille, la previsione di aiuti alla famiglia per un solo anno e senza distinzione tra livelli di reddito. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com*).

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). L'opposizione aveva proposto una correzione di rotta alla manovra finanziaria per indirizzarla verso obiettivi condivisibili, ma la presentazione del maxiemendamento e l'annuncio del voto di fiducia impediscono ogni confronto parlamentare, in realtà a causa della scarsa fiducia del Governo nella sua stessa maggioranza, col risultato che alcuni emendamenti respinti dall'Assemblea saranno approvati dalla Camera dei deputati, con evidente umiliazione non dei singoli presentatori delle proposte, bensì dell'intero Senato. Il Governo, nel timore del giudizio della Commissione europea, dei mercati internazionali e delle agenzie di *rating*, presenta una manovra da 30 miliardi di euro ma non riesce a risolvere i problemi strutturali dell'economia, lasciando in eredità un pesante fardello al prossimo Esecutivo. Occorrerebbe in primo luogo ristabilire la credibilità e la trasparenza dei dati, anche attraverso il rafforzamento dei Servizi studi e bilancio di Camera e Senato, piuttosto che

con l'istituzione di un organismo *ad hoc*; poi occorrerebbe concordare con la Commissione europea un nuovo piano di rientro quinquennale, poiché quello ipotizzato dall'ex ministro Siniscalco non è più credibile. Persino la pressione fiscale in realtà è cresciuta e la spesa pubblica dal 2001 è aumentata del 2,3 per cento, non per sostenere gli investimenti bensì per assunzioni di personale a carattere clientelare e per consulenze. Viceversa, l'opposizione ha proposto una serie di misure alternative convincenti e adeguate al quadro economico generale, tra cui l'unificazione delle aliquote sui redditi da capitale, l'istituzione di una aliquota fiscale intermedia, il rifinanziamento di un sistema di ammortizzatori sociali, la devoluzione di parte dei proventi della riduzione del cuneo fiscale verso il reddito dei lavoratori, la soppressione del secondo modulo della riforma fiscale; tali proposte non sono state condivise e al contrario è stata elaborata una manovra che, con i tagli alle risorse degli enti locali, mortifica lo sviluppo del territorio e annulla le politiche sociali. Il Mezzogiorno continua ancora ad essere considerato un problema da risolvere piuttosto che un'occasione di crescita per agganciare la ripresa in atto a livello internazionale e per realizzare infrastrutture, risanare il territorio, ridare efficienza alla pubblica amministrazione e rafforzare la legalità. Al riguardo si propone invece l'istituzione di un ulteriore carrozzone pubblico quale la Banca del Sud. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com*).

FERRARA (*FI*). Seguendo il ragionamento dei senatori dell'opposizione riferito al complesso delle misure adottate nell'ultimo periodo dal Governo Berlusconi e non solo ai documenti contabili, si deve partire dal dato della estensione internazionale della crisi, che vede economie consolidate come quelle francese e tedesca sforare i parametri di Maastricht e arrancare sul piano imprenditoriale ed infrastrutturale, nel caso della Germania anche a causa dei costi della riunificazione conseguenti ai disastri dello statalismo e del socialismo reale che l'opposizione tenderebbe a riproporre, come in occasione della crisi della FIAT quando è stato caldeggiato un intervento diretto dello Stato, laddove invece l'approccio liberalista dell'attuale Esecutivo ha garantito il rilancio della grande azienda torinese sul mercato internazionale. Nello specifico, la manovra finanziaria presentata dal Governo prospetta una serie di misure, in linea con la legge di contabilità dello Stato, efficaci per il sostegno allo sviluppo del Paese, alle imprese e alle famiglie. Si riduce il cuneo contributivo e conseguentemente il costo del lavoro, si favorisce l'accesso al credito, si dettano gli utili reinvestiti nella ricerca e soprattutto si introducono sgravi per i distretti industriali per rilanciare la competitività legata a questa nuova tipologia di sistema produttivo. La manovra introduce altresì misure di carattere sociale, a favore delle famiglie e del volontariato, con l'introduzione del 5 per mille, riduce una serie di spese di rappresentanza e di consulenze dei Ministeri, riforma il sistema di riscossione dei crediti. Peraltro, tutte queste misure vengono adottate in un contesto internazionale non positivo ma nel rispetto delle regole rigorose imposte dall'Unione Europea, su cui l'ex Presidente italiano della Commissione non ha voluto influire adeguatamente, con scarso senso patriottico; ciò nonostante, al di là della demagogia dell'opposizione, il Governo Berlusconi

ha consentito di mantenere un livello adeguato di benessere e di pace sociale. (*Applausi del senatore Grillotti*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). L'annunciata operazione trasparenza sui conti pubblici, auspicata dall'ex ministro Siniscalco e dall'attuale Ministro dell'economia non è stata realizzata, tanto che il Fondo monetario internazionale ha lanciato un allarme nel senso opposto richiedendo l'istituzione di un'autorità indipendente per la valutazione dei conti pubblici; l'opacità della manovra è accresciuta dalla sovrapposizione degli interventi di correzione dei conti dell'anno in corso con la manovra per il 2006, tanto che gli ispettori parlano di aleatorietà del bilancio tendenziale e della conseguente nebulosità della manovra. Ulteriore preoccupazione deriva dalla crescita delle dinamiche di spesa, che ha fatto perdere il dividendo ottenuto con l'ingresso nell'euro e pone a rischio l'obiettivo del 3,8 per cento nel rapporto *deficit-PIL*. Sono critiche che coincidono con quelle Cortei dei conti e con quelle sempre ribadite in questa legislatura dall'opposizione. La carenza di risorse a sostegno dello sviluppo dipende quindi dalla lievitazione della spesa corrente, che i Governi di centrosinistra erano riusciti a stabilizzare, ma che in questa legislatura è cresciuta di oltre due punti percentuali, confermando il connotato statalistico dell'attuale maggioranza, che peraltro non riesce a realizzare neanche quelle liberalizzazioni che senza oneri aggiuntivi potrebbero accrescere la competitività del Paese. Inoltre, l'*iter* di esame della finanziaria in Senato non solo è costellato di violazioni procedurali, ma rivela la debolezza politica di un Governo costretto a presentare un maxiemendamento, non esaminato dalla Commissione bilancio e pieno di norme ordinamentali e localistiche, a causa della debolezza politica della sua maggioranza. Nel merito, al di là di alcuni segnali positivi (l'aumento degli stanziamenti per l'Arma dei carabinieri e per il settore dell'autotrasporto, la proroga degli ammortizzatori sociali e la parziale ricostituzione del Fondo unico per lo spettacolo), il testo è infarcito di spese inutili o dannose: la proliferazione degli uffici regionali del lavoro, che moltiplicherà la spesa ma non inciderà positivamente sull'emersione dell'evasione contributiva, o il prelievo forzoso sugli interessi di Poste italiane, con conseguente diminuzione dei servizi o aumento dei costi per i cittadini. Anche gli interventi per la famiglia sono più una regalia elettorale del Governo che non il riconoscimento di un diritto dei cittadini, mentre è estremamente negativa la decisione di sopprimere l'aliquota agevolata per l'IVA sulle ristrutturazioni edilizie, che in combinazione con l'agevolazione IRE ha dimostrato grande efficacia ed ha contribuito all'emersione del lavoro nero. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Com*).

FRANCO Vittoria (*DS-U*). Il modesto reintegro del Fondo unico per lo spettacolo previsto dal maxiemendamento è assolutamente insufficiente ad evitare le gravi conseguenze sulle attività culturali, particolarmente penalizzanti per le attività lirico-sinfoniche, teatrali e cinematografiche e di cui il ministro Buttiglione dovrebbe prendere atto. La paventata chiusura di biblioteche e musei e la riduzione degli spettacoli non solo impoverisce il tessuto culturale del Paese rendendolo più arido e triste e pone a rischio molti posti di lavoro, ma è un chiaro segno della volontà del Governo di

mortificare la cultura, considerata un lusso invece che un indispensabile investimento sul futuro dei giovani oltre che un importante elemento di identità del Paese. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Montagnino*).

MARINO (*Misto-Com*). La propagandistica manovra finanziaria presentata dal Governo sancisce il fallimento delle politiche poste in atto nel corso della legislatura: una politica fiscale connivente con le speculazioni immobiliari e le rendite finanziarie ha dilapidato l'avanzo primario realizzato grazie alla riduzione del costo del debito pubblico a seguito dell'ingresso nella moneta unica, precludendo gli investimenti nella formazione, nella ricerca e nell'innovazione, indispensabili a restituire competitività al Paese. Il risultato è la stagnazione e la progressiva perdita di quote di mercato, oltre che la perdita del potere d'acquisto dei salari, degli stipendi e delle pensioni, ulteriormente aggravata dalla riduzione di servizi pubblici che seguirà ai gravi tagli alla spesa delle Regioni e degli enti locali, che non sarà compensata dall'istituzione del Fondo per le famiglie. In questa legislatura non solo sono aumentate le differenze sociali, ma anche la forbice tra le diverse aree del Paese; il Mezzogiorno, già penalizzato dall'abolizione della fiscalità di vantaggio istituita dal centrosinistra, viene ulteriormente colpito dal taglio delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e rischia di perdere i relativi cofinanziamenti comunitari. L'istituzione della Banca del Sud è più che altro un auspicio propagandistico, il Fondo per l'innovazione viene finanziato solo per il prossimo anno, mentre i tagli all'ANAS e alle Ferrovie dello Stato mettono in forse la realizzazione di opere già programmate accrescendo il *deficit* infrastrutturale del Sud, che andrebbe invece colmato per intercettare le nuove direttrici di traffico mediterraneo. È pertanto una finanziaria incapace di affrontare i problemi strutturali del Paese ed invertire la tendenza al declino industriale, sociale e culturale evidenziato in questi anni e quindi rafforza l'insopprimibile esigenza di una svolta, da realizzare attraverso un governo dell'economia improntato all'equità fiscale, in grado di coniugare risanamento e sviluppo reperendo le necessarie risorse dalla lotta all'evasione e all'elusione. (*Applausi del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,06.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11).
Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 11,02)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3613.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il Ministro dell'economia e delle finanze ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge finanziaria n. 3613 ed annessi elenchi 1, 2, 3 e 4, allegati 1 e 2 e Tabelle A, B, C, D, E ed F.

Le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo circa l'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia sono già state comunicate ai Gruppi.

Dovrei ora dare la parola al senatore Azzollini, in qualità di presidente della Commissione bilancio, per riferire all'Aula sull'emendamento 1.2000 presentato dal Governo. Poiché, probabilmente, si stanno protrando i lavori della Commissione bilancio, sospendo la seduta fino alle ore 11,15.

(La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 11,15).

Presidenza del vice presidente SALVI

Riprendiamo i nostri lavori.

Chiedo al senatore Azzollini di riferire all'Assemblea sul dibattito che si è svolto presso la Commissione bilancio in merito ai profili di copertura del maxiemendamento presentato dal Governo. Subito dopo avrà inizio la discussione sulla questione di fiducia.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riporto le conclusioni, ma anche le posizioni emerse nella discussione in Commissione bilancio sugli aspetti di copertura del cosiddetto maxiemendamento alla legge finanziaria, più propriamente dell'emendamento integralmente sostitutivo del disegno di legge. Naturalmente, trattandosi di un disegno di legge corposo e stante i tempi, tutti hanno rilevato la necessità di avere un po' più di tempo a disposizione per tali valutazioni. Ricordo, però, che la procedura di valutazione degli aspetti di copertura del maxiemendamento in sede di fiducia è una innovazione procedimentale introdotta nel corso di questa legislatura per consentire un approfondimento della copertura delle parti aggiuntive, contenute nel maxiemendamento su cui è stata posta la fiducia.

Questo dibattito è stato ben supportato dalla relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria dello Stato, che la Commissione ha avuto a disposizione e prima ancora, nella serata di ieri, da una prima relazione tecnica che già dava conto della massima parte delle disposizioni, cui si è aggiunta una pregevole nota del Servizio del bilancio. Grazie a tutti questi strumenti, i colleghi hanno potuto avere una guida per un migliore esame dei singoli aspetti. L'esito del dibattito, che illustro in quanto relatore, ha riconosciuto l'esistenza della copertura della legge finanziaria e, in particolare, di tutti i commi aggiuntivi rispetto a quelli del disegno di legge originario.

Naturalmente questa posizione non è stata condivisa dall'intera Commissione perché – ripeto – i colleghi dell'opposizione, pur non sostenendo che il maxiemendamento non è coperto, hanno ravvisato la difficoltà di poter intervenire con puntualità sulla questione, stante la ristrettezza dei tempi e la complessità del provvedimento sottoposto al loro esame.

La discussione si è altresì sviluppata, come era logico, su alcune importanti questioni; in particolare, sono state approfondite alcune nuove norme, oggetto da parte dei colleghi dell'opposizione di serie perplessità. I due riferimenti puntuali sono stati alla ristrutturazione degli immobili, per i quali è stata soppressa l'agevolazione IVA e mantenuta l'agevolazione IRPEF, e alla cosiddetta tassa sui Cd e Dvd, che i colleghi dell'opposizione hanno sostenuto non essere una nuova tassa, anzi essere di fatto

una riduzione delle accise esistenti, con un allargamento della base contributiva.

Su questo si è riflettuto a lungo; lo si è fatto in particolare sulla norma relativa alla ristrutturazione degli immobili, sulla quale già da anni si era incentrato il dibattito della Commissione ed erano state adottate soluzioni particolarmente convincenti tanto che, dai dati in possesso della Commissione, si è rivelata una misura di successo. Innanzitutto il Governo ha ribadito la copertura della legge finanziaria e del maxiemendamento, così come si evince nettamente dalla relazione tecnica dallo stesso presentata, ha riconosciuto poi l'interesse del dibattito sulla ristrutturazione degli immobili e ha evidenziato le necessità per le quali non è stata più agevolata l'IVA. Purtroppo, sulla base della discussione, l'Esecutivo ha assicurato la possibilità di una riflessione nel corso del prosieguo dell'esame della legge finanziaria. Una riflessione che ho auspicato anch'io in quanto relatore, perché si ritiene che solo una norma che abbia l'agevolazione sia IRPEF che IVA è destinata ad un successo come quello che si è avuto negli anni scorsi. Credo che si tratti di una riflessione opportuna.

Lo stesso si è detto sui Dvd, con minore enfasi rispetto a quella data alla portata delle vicende, ma i colleghi dell'opposizione hanno sostenuto anche in questo caso la necessità che il Governo rifletta sulla questione. Questo è in sostanza l'esito del dibattito.

Riporto infine una questione di ordine procedimentale sulla quale già si era appuntata la riflessione della Commissione nella scorsa seduta, quella relativa al decreto-legge sulle entrate, facente parte della manovra complessiva. L'opposizione ritiene che la relazione tecnica, quella bollinata, sia stata data in ritardo rispetto a quella non bollinata. Due osservazioni sono invalse nella Commissione e mi paiono fondate: la prima è che con grande correttezza ed esattezza la Presidenza del Senato ha dato prima conto della relazione tecnica non bollinata e poi stamattina di quella bollinata, e quindi il procedimento è stato perfettamente osservato.

Per ciò che riguarda il contenuto, abbiamo avuto modo di osservare che la relazione tecnica bollinata riproduce sostanzialmente nella massima parte quella non bollinata. Quindi si può dire che si tratta dello stesso documento, con alcune piccole modifiche e integrazioni rese necessarie dai tempi difficili in cui si lavora, proprio per ragioni obiettive, nel corso dell'esame della legge finanziaria. Quindi a me è parso, e qui lo ribadisco, che ancora con maggiore puntualità rispetto alla volta scorsa il percorso procedimentale sia stato osservato sia nella forma, sia nella sostanza. Ciò naturalmente non è condiviso dai colleghi dell'opposizione, che invece come ho già detto, hanno assunto una posizione diversa, ritenendo non soddisfacente l'*iter* procedimentale previsto.

Spero di aver dato conto con puntualità ed esattezza del dibattito svolto e ribadisco che l'aspetto specifico richiestomi dalla Presidenza del Senato, cioè quello della verifica della copertura delle parti aggiuntive dell'emendamento sostitutivo del disegno di legge finanziaria, sia stato risolto positivamente con la verifica della copertura di detto emendamento. (Applausi dal Gruppo FI).

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, come lei ricorderà – altrettanto faranno i colleghi – l'anno scorso, in presenza della decisione del Governo di porre la questione di fiducia su un maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge finanziaria all'esame dell'Aula del Senato in seconda lettura, il Presidente del Senato decise un'innovazione rispetto alle nostre procedure e conferì il testo del cosiddetto maxiemendamento, interamente sostitutivo del disegno di legge finanziaria, alla 5ª Commissione, malgrado su di esso fosse stata posta la questione di fiducia, perché il Presidente della Commissione potesse riferire in Aula sui profili di copertura del disegno di legge finanziaria nel suo nuovo testo.

Naturalmente, si trattava di una innovazione limitata, poiché la Commissione bilancio non poteva votare pareri formali sulla copertura del disegno di legge finanziaria; era però una innovazione che in qualche modo tendeva a misurarsi con il problema posto dal fatto che quando il Governo pone la questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge finanziaria si finisce per determinare una situazione in cui, in linea teorica, l'Assemblea del Senato potrebbe essere chiamata a pronunciarsi, magari favorevolmente, su un testo che non corrisponde né alla lettera né alla sostanza della norma di contabilità.

Signor Presidente, al fine di utilizzare positivamente questa innovazione, ieri sera ho chiesto al presidente Pera se l'emendamento presentato dal Governo fosse corredato di relazione tecnica, al fine di consentire che una seduta della Commissione bilancio convocata questa mattina alle ore 9 potesse, con un minimo di fondamento tecnico, cercare di sviluppare la discussione cui il presidente Pera prevedibilmente avrebbe sollecitato la Commissione stessa.

Il Presidente a quel punto ha dato la parola al Governo perché rispondesse sulla questione da me sollevata ed il Governo ha sostenuto in quest'Aula che la relazione tecnica era stata depositata assieme all'emendamento. In effetti, ieri sera, qualche minuto dopo, mi è stato consegnato, così come a tutti i colleghi, un documento e a quel punto abbiamo dovuto prenderlo in esame per quello che era. Si trattava di un documento che non recava alcuna firma del Ragioniere generale dello Stato, nessuna firma in generale, e non aveva carta intestata.

Non era quindi una relazione tecnica, e che non lo fosse è stato confermato dal fatto che solo oggi alle ore 9,32 ci è stata consegnata la relazione tecnica adeguatamente bollinata dalla Ragioneria e in ogni caso capace di affrontare, seppur in maniera non soddisfacente, l'insieme dei commi dell'emendamento con rilievo finanziario che modificano il testo originario del disegno di legge finanziaria stessa.

Quindi, signor Presidente, è del tutto evidente che si pone un primo elementare problema. Intanto l'innovazione di procedura adottata lo scorso anno dal presidente Pera, e perseguita nuovamente quest'anno in presenza

della fattispecie di cui ho già detto, ha un senso, in quanto la Presidenza del Senato obblighi il Governo a presentare assieme all'emendamento una relazione tecnica degna di questo nome. Quella che è stata consegnata ieri ai senatori non era degna di questo nome e, quindi, se si consente al Governo di procedere in questo modo, il meccanismo adottato dal Presidente quale innovazione delle nostre procedure non ha alcuna possibilità di produrre benefici ai lavori dell'Aula del Senato.

Lo segnalo perché almeno per le prossime occasioni si possa procedere di conseguenza, pretendendo ciò che il nostro Regolamento pretende, e cioè che la relazione tecnica consegnata in occasione di emendamenti presentati dal Governo sia effettivamente tale ed accompagni l'emendamento contestualmente, si presenta cioè l'emendamento e contemporaneamente si presenta anche la relazione tecnica. Qualsiasi altra ipotesi – ripeto – rende la procedura innovata del tutto inutile.

Quindi, è ovvio che non abbiamo potuto, in sede di discussione in 5ª Commissione, sui profili di copertura della legge finanziaria, esprimere alcun parere serio. Non essendo in grado noi di farlo e non volendo compiere un atto di fiducia – di fede, in realtà, a questo punto – cieca nei confronti del Governo, evidentemente non abbiamo potuto esprimere alcuna valutazione di merito tecnicamente fondata.

Naturalmente, signor Presidente, c'è a questo punto una seconda osservazione da fare, cioè la seguente. A questo proposito, stavolta, ci troviamo in presenza di un'ulteriore *escalation* nella modificazione delle regole fondamentali della sessione di bilancio. Infatti, l'anno scorso il testo interamente sostitutivo su cui il Governo appose la questione di fiducia era tuttavia, con pochissime eccezioni, signor Presidente (questo è un punto che considero molto delicato), il testo licenziato, attraverso centinaia di votazioni, dalla Commissione bilancio.

È vero, si faceva un emendamento unico, la legge non era più divisa in articoli, erano solo centinaia e centinaia di commi (lei ricorderà la polemica che su questo punto si sollevò per la violazione delle norme anche costituzionali che indicano come dev'essere scritta una legge e così via), ma il testo, le norme in via di sostanza erano quelle che almeno una Commissione del Senato, la 5ª, aveva potuto esaminare nel loro fondamento tecnico e nella loro portata economica e politica.

Quest'anno ci troviamo in presenza di un salto di qualità negativo, signor Presidente, sul punto, perché l'emendamento interamente sostitutivo che ci viene presentato dal Governo oggi, per le parti in cui non riproduce il disegno di legge originario della finanziaria, non è mai stato esaminato dalla Commissione bilancio, mai, ripeto. In altre parole, le norme sono del tutto nuove, non ci siamo pronunciati né sull'ammissibilità, quindi sulla copertura, né sul merito, in Commissione bilancio, salvo pochissimi commi che sono quelli relativi all'emendamento del relatore approvato in Commissione bilancio; ma si tratta di pochissime innovazioni rispetto a centinaia di commi innovati per iniziativa diretta del Governo in questa sede. In Commissione bilancio quei testi non sono mai stati esaminati.

È del tutto evidente, signor Presidente, che qui si pone un problema di ruolo del Parlamento. Io sono personalmente dell'avviso che nella sessione di bilancio debba essere affermata e, direi, rafforzata, rispetto alle abitudini «italiane», la presenza e il ruolo del Governo, come comitato direttivo della sua maggioranza, secondo lo schema classico della decisione di *budget* nei modelli di governo parlamentare; ma non c'è dubbio che noi siamo lontanissimi ormai, signor Presidente, persino dal modello classico della decisione di bilancio di Westminster, laddove si dice erroneamente che il Governo ha il totale padroneggiamento della decisione di bilancio: non è così; in quella realtà il Governo presenta un disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio del Parlamento approva proposte di modifica... (*Richiami del Presidente*).

Termino subito, signor Presidente. Lì il Governo torna ad esaminare il disegno di legge di bilancio; è libero, certo, di considerare quelle proposte di modifica o di respingerle, ma poi delibera e a quel punto il pacchetto è chiuso, il Parlamento deve dire sì o no, ma incidono le proposte di modifica avanzate dalla Commissione bilancio del Parlamento di Westminster. Qui da noi ci troviamo di fronte al fatto che il Governo prima approva un disegno di legge finanziaria per i fatti suoi; quindi lo presenta in Parlamento; in Commissione bilancio il testo non viene modificato e poi il Governo stesso propone centinaia di modifiche mai esaminate dal Parlamento. Un modello del genere non appartiene a nessun Paese del mondo.

Ultima considerazione. Con questo metodo, signor Presidente, la norma di contabilità sul contenuto proprio della legge finanziaria viene completamente travolta. Se molte delle norme che sono state adesso proposte in questo emendamento interamente sostitutivo avessero fatto parte del disegno di legge originario, il Presidente del Senato le avrebbe stralciate per estraneità di materia. Oggi non lo possiamo più fare e il risultato paradossale è che abbiamo una legge finanziaria che patentemente non corrisponde a quanto previsto dalla legge di contabilità sul contenuto proprio e il Senato si deve rassegnare a tale esito.

Si tratta di un'evoluzione davvero preoccupante delle regole della procedura di bilancio che si aggiunge a quelle su cui abbiamo molto insistito nella seduta di ieri. Veramente sta accadendo qualcosa di molto preoccupante – lo ripeto – non perché sia rafforzato il ruolo dell'Esecutivo, ma perché si cancella quello del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US e Misto-Com*).

PRESIDENTE. Senatore Morando, la questione da lei posta è molto seria. Le norme procedurali sono state tutte rispettate; tuttavia, il risultato del rispetto delle norme procedurali è una totale espropriazione del potere del Parlamento di decidere in materia di legge finanziaria.

Lei ha ricordato l'innovazione introdotta l'anno scorso dalla Presidenza del Senato, ma è evidente che se poi c'è una compressione dei tempi per cui accade quello che è accaduto – del resto, lo stesso Presi-

dente della Commissione bilancio, nei fatti, se non nei giudizi, lo ha confermato – il risultato di questa innovazione di prassi rimane vanificato.

La verità è che nell'ultimo decennio c'è stata una progressiva espropriazione dei poteri del Parlamento, che ha la sua più evidente manifestazione nella legislazione finanziaria ma che si verifica anche in altri campi, dalla decretazione d'urgenza al disegno di legge delega.

Con la normativa attuale – perché la stessa legge di contabilità dello Stato, come lei sa, essendo legge ordinaria non ha una forza prevalente rispetto alle decisioni che vengono prese – siamo in regola. Nella sostanza, con riferimento a un corretto rapporto tra Governo e Parlamento, è difficile non essere critici.

Questa evidentemente è materia di riflessione per tutte le forze politiche e riguarda il futuro modo di organizzare il rapporto tra Governo e Parlamento.

Dichiaro ora aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, per le poche battute che sono consentite e non per discutere quindi delle proposte relative alla legge finanziaria, perché ciò, come è noto, è precluso dal voto di fiducia a priori chiesto dal Governo, e neanche per affrontare gli aspetti formali sulle modifiche forzate, verticistiche e autoritarie della sessione bilancio che espropriano il Parlamento – su cui è maestro anche questa mattina il collega Morando –, ma per utilizzare in ogni caso uno spazio di comunicazione parlamentare affinché rimanga agli atti, intendo soffermarmi solo su alcuni elementi simbolici.

Un miliardo di euro è stato stanziato per la permanenza delle truppe italiane nei teatri di guerra. Ci sono gravi problemi di bilancio, ma questa è proprio l'unica cosa che non si può toccare. È bene che il Paese lo sappia. Così come è bene che sappia che una cifra analoga a quella per le missioni militari è quella che servirebbe per affrontare la crisi di diversi settori industriali e per l'adeguamento e l'estensione degli ammortizzatori sociali, anche nelle forme parzialissime e insufficienti già decise da questo Governo, non attuate e che invece non ci saranno per nulla. Ho trovato solo 20 milioni. Ma forse non ho letto bene il maxiemendamento.

Ciò significa, come e più dello scorso anno, licenziamenti e perdita di realtà produttive. Raccontatelo voi agli operai, cari signori! Avevate dimenticato prima del maxiemendamento le fregate, qualcuno ve l'ha fatto notare e allora 135 milioni di euro, ossia 250 miliardi circa delle vecchie lire, per le fregate europee multimissioni FREMM li avete subito trovati. Quand'è materiale bellico, come si fa a non essere sensibili! Ma avete tolto, contemporaneamente, 55 milioni di euro per gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo dalla miseria che era già prevista. Mentre dei 4 miliardi da restituire alla Regione Sardegna non c'è nulla. Spiegatele voi a chi vive in quella Regione, che sembra ormai esclusa dal territorio nazionale.

Ma, si sa, noi comunisti non ci occupiamo della sicurezza del Paese! Allora, approfitto del poco tempo che mi resta per rimettere il dito sulla

piaga del sabotaggio del sistema di sicurezza che riguarda la polizia di Stato. Noi, non solo Rifondazione Comunista, ma con un emendamento sostenuto da diversi colleghi, abbiamo avanzato una proposta con lo scopo di sanare la contraddittorietà della disciplina fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per quanto riguarda il pensionamento dei dirigenti e dei funzionari civili di pubblica sicurezza.

Questa categoria di funzionari dello Stato, il cui *status* è stato riformato in senso civilistico dalla legge di riforma n. 121 del 1982, viene oggi obbligata ad andare in pensione anzitempo dall'articolo 13 del citato decreto legislativo, che ha abbassato il limite di età per il collocamento a riposo, in corrispondenza a quanto previsto per i corrispondenti gradi militari degli ufficiali delle Forze armate. Tale anticipazione compromette seriamente il funzionamento della Polizia di Stato.

Da tutte le parti politiche, pur con diversità di impostazione, si chiedono interventi che potenzino le risorse di personale, mezzi e strutture, che aumentino le capacità operative e di *intelligence*.

Appare evidente che di funzionari democraticamente maturi e professionalmente esperti vi è ancora più bisogno oggi di ieri. Invece i funzionari civili di Polizia, che sono sempre andati in pensione a sessantacinque anni, vengono ora collocati obbligatoriamente in pensione ad una età collegata alla qualifica rivestita, ovvero: a sessantatre anni se questore (dirigente superiore), perché equiparato a generale di brigata; a sessant'anni se vice questore (primo dirigente), perché equiparato a colonnello.

L'assurdità, signor Presidente, è che la situazione, se resta quella attuale, si pone in netta controtendenza con l'indirizzo generale di Governo, che punta semmai all'allungamento dell'età pensionabile sia nel pubblico impiego che nel lavoro privato e secondo alcune affermazioni – assolutamente deliranti dal mio punto di vista – sembra che non ci si fermi neppure ai livelli introdotti dalla riforma Maroni.

Tra l'altro, la norma che avevamo avanzato nella nostra proposta, e che non ci è stato dato modo di discutere insieme a tutti gli altri emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria, non comporterebbe alcun incremento di spesa per il personale in servizio, perché i funzionari trattiene o richiamati coprono posti di organico che altrimenti sarebbero coperti da promozioni. Per il sistema pensionistico il vantaggio finanziario sarebbe del tutto evidente. Ma si sa, signor Presidente, che più che il funzionamento del settore della pubblica sicurezza interessa favorire la sua riorganizzazione nelle mani di un unico capo: una sorta di inquietante Neoponte italiano.

Anche da queste evidenze che ho citato sommariamente si nota il segno di classe di questa finanziaria, a cui ci opporremo anche attraverso il pieno sostegno allo sciopero generale che le organizzazioni sindacali hanno proclamato il prossimo 25 novembre.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biscardini. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). Signor Presidente, oggi come nei giorni scorsi ci troviamo di fronte alla difficoltà di discutere un provvedimento proposto dalla maggioranza nella forma di un maxiemendamento. Come è stato dichiarato poc'anzi, ciò non consente di approfondire i contenuti del provvedimento e ancor meno di discuterne in Commissione; a ciò si aggiunga il fatto che ieri sera non c'era la relazione tecnica, per cui è difficile verificarne la copertura finanziaria.

Con tale procedura il Governo si sottrae al confronto con l'opposizione e – come è stato fatto notare ieri in occasione della discussione sul disegno di legge di bilancio – pretende di modificare le regole in modo unilaterale, introducendo procedure contrarie ai principi democratici che regolano la vita e l'attività del Parlamento. Il Governo, in sostanza, sottrae al Parlamento la decisione in materia finanziaria e non consente di esaminare i contenuti veri della proposta governativa. La fiducia, infatti, impedisce di intervenire con emendamenti per promuovere alcune modifiche. Questo è il dato di fatto.

Il dato politico che dobbiamo sottolineare è che, per fortuna, è l'ultima finanziaria di questo Governo. Infatti, la violazione della procedura è grave e, avanti di questo passo, ci sarebbe stato il rischio che l'anno prossimo il Governo ci avrebbe proposto di disertare il Parlamento per farvi lavorare in assoluta pace e isolamento.

Questo modo di procedere è sintomatico, però, più della vostra debolezza che della vostra forza ed è il segno concreto anche delle vostre incertezze; ciò va fatto notare. La presentazione di un maxiemendamento che non riporta in Aula le linee del Governo modificate dalla Commissione, ma che cambia sostanzialmente e stravolge la vostra stessa proposta di qualche settimana fa, così come le due manovre correttive che avete successivamente approvato in Consiglio dei ministri dopo aver affermato che i conti erano in regola, sono la dimostrazione che la manovra non solo è incerta per il Paese e per i cittadini, ma è incerta anche per voi.

Se avessimo avuto a disposizione per l'esame dei documenti di bilancio qualche settimana in più, nessuno ci toglie il dubbio che avreste presentato un altro emendamento che avrebbe modificato anche questo. Di qui la totale mancanza di credibilità della vostra politica e dei vostri dati, per quanto riguarda le voci sia di spesa che di entrata.

Nel merito, questa finanziaria è l'ultimo tassello, secondo noi, di una politica economica fallimentare, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti; e il giudizio di molti organismi internazionali, a partire dal Fondo monetario, circa la poca credibilità dei conti pubblici non ne è che la più grave conferma.

Al di là dei tentativi del Governo di dimostrare che questa finanziaria si differenzia da quelle precedenti, non vogliamo consentirvi questa ulteriore bugia: le cose non stanno così. Nella contraddizione e nella poca linearità delle manovre messe in campo in questi anni c'è, purtroppo, una drammatica continuità.

Le prime finanziarie di questo Governo si caratterizzavano per la cosiddetta finanza creativa, ma dopo il fallimento di quei tentativi, e accan-

tonato per un anno il Ministro della finanza creativa, lo scorso anno si è tentata la carta delle riduzioni delle tasse. Sarà bene ricordare le parole con le quali il presidente del Consiglio Berlusconi salutò la manovra del 2005: «È una svolta epocale, che segna un cambiamento profondo. Il taglio delle tasse alle famiglie, pur modesto, sarà decisivo per il rilancio dell'economia. Nel 2006 voglio ridurre l'IRPEF per un punto di PIL, pari a 12 miliardi di euro, e dal 2006 taglieremo anche l'IRAP».

Ebbene oggi, senza Siniscalco, della svolta epocale della riduzione delle tasse non rimane più traccia e questa manovra, che creerà grandi problemi al Paese, sembra fatta solo per ridurre i danni politici ad una maggioranza ormai in fuga. Sembra fatta apposta per lasciare al prossimo Governo il danno e il peso del rilancio economico e del risanamento.

Questa finanziaria, secondo noi, è l'esatto contrario di quello di cui avrebbe bisogno il Paese per puntare con ogni mezzo allo sviluppo e alla crescita della nostra economia, avendo chiaro che, se non si produce ricchezza, non si può pensare in alcun modo di poterla distribuire.

È una finanziaria che non influirà positivamente sulla ripresa della nostra competitività internazionale e che non si preoccupa di rimontare un disequilibrio, che abbiamo ormai drammatico, nei confronti degli altri Paesi europei. Il nostro giudizio critico, quindi, non è preconcepito, ma parte dall'analisi oggettiva dei dati: i conti nel nostro Paese non tornano e in questi ultimi cinque anni sono in continuo peggioramento.

La controprova del fallimento di questo Governo sta in alcuni importanti indicatori. In primo luogo la crescita della spesa primaria, che passa, come è stato più volte sottolineato, dal 37,9 per cento del PIL del 2001 all'attuale 40,2 per cento, con un incremento del 2,3 per cento rispetto a quella data. Naturalmente, se la spesa primaria fosse cresciuta al ritmo del PIL sarebbe stato possibile rispettare i parametri del Patto di stabilità e il Paese avrebbe potuto disporre di risorse per gli investimenti e lo sviluppo. Ma le cose non stanno così: il PIL nel 2005 non cresce rispetto all'anno precedente, mentre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è pari al 4,3 per cento del PIL.

I dati ISTAT sullo stato dei conti pubblici relativi al primo semestre del 2005 sono ancora più allarmanti.

L'indebitamento netto della pubblica amministrazione nel primo semestre è balzato al 5,1 per cento del prodotto interno lordo, con un'impena che supera il 3 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Il nostro *deficit* galoppa oltre ogni previsione e siamo secondi solo alla Grecia nel primato del debito pubblico più alto d'Europa. Come si fa a sostenere che i conti di questo Paese tornano? Eppure è quello che il Governo e anche qualche collega della maggioranza continuano a sostenere.

L'obiettivo europeo di abbattere il disavanzo dell'8 per cento nel 2006 e del 3 per cento nel 2007 non può essere raggiunto e, sul versante dell'entrate, il dato riguardante la lotta all'evasione fiscale rischia anche quest'anno di far parte della serie delle previsioni sbagliate, come giustamente la Ragioneria generale dello Stato ha già fatto presente.

L'economia reale non cresce, non a causa dell'11 settembre 2001 e non a causa dell'euro, ma per ragioni tutte interne e per la mancanza di una politica economica e di sviluppo industriale innovativa e lungimirante. Contemporaneamente dobbiamo denunciare il fallimento della gestione della finanza pubblica, aggravato dall'azzeramento dell'avanzo primario che il Governo di centro-sinistra vi aveva lasciato.

Ieri avete chiesto la fiducia per votare un provvedimento cosiddetto fiscale, ma che di fiscale non aveva quasi nulla; nato già disorganico e, con l'aggiunta del maxiemendamento, questo Parlamento ha approvato la privatizzazione dell'ANAS e una cosiddetta razionalizzazione del traffico aereo che determinerà un buco nelle casse dello Stato, per ingrassare quello delle compagnie aeree. Avete previsto delle inattendibili e ormai inquantificabili dismissioni immobiliari; avete confermato l'esenzione dell'ICI per gli immobili ad uso commerciale degli enti religiosi, per non citare tanti altri numerosissimi interventi clientelari e localistici con risorse letteralmente buttate al vento.

Tutto questo a fronte di tagli che non sono andati a favorire la lotta agli sprechi, ma che rappresentano un altro colpo mortale all'economia del Paese: 64 milioni di euro sottratti al sostegno delle attività produttive e 122 milioni di euro sottratti alla riqualificazione dell'edilizia carceraria, nonostante la gravità della situazione e il sovraffollamento ormai insostenibile delle nostre carceri, solo per fare due esempi.

Oggi ci chiedete il voto di fiducia su una finanziaria che consideriamo sbagliata e dannosa, a partire dai conflitti istituzionali e sociali che essa provocherà per effetto dei pesantissimi tagli alla finanza pubblica degli enti locali. In particolare, ritroviamo ancora una volta in questo provvedimento quell'atteggiamento punitivo nei confronti dei Comuni, delle Province e delle Regioni, perché partite dal presupposto che essi siano solo enti di spesa incontrollata, anziché soggetti attivi e paritari nel processo di crescita e di governo dell'economia del Paese. Oggi, con una popolazione sempre più in difficoltà e con bisogni sempre maggiori, si puniscono gli enti locali, imponendo una riduzione del tetto di spesa del 6,7 per cento, il che significa danneggiare i cittadini e tagliare i servizi fondamentali.

Questa scelta è aggravata da altri piccoli provvedimenti da non sottovalutare, come il non rifinanziamento del Fondo per gli investimenti, che va soprattutto a favore dei Comuni minori, del non adeguamento al tasso di inflazione programmato dei trasferimenti e dell'impossibilità per Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario di superare la spesa per il personale al 2004. A ciò si aggiunge il taglio del Fondo per le politiche sociali, che colpirà le politiche di coesione sociale e i diritti delle fasce più deboli della società.

Questa logica danneggia gli enti locali più virtuosi e tende a non premiare quelli più responsabili. Contemporaneamente – lo dico ai colleghi del Gruppo della Lega Padana – non avete compiuto in questi anni, e men che meno in questa finanziaria, alcun passo concreto verso un maggior federalismo fiscale.

Un altro capitolo dolente, come in tutte le finanziarie di questo Governo, resta quello della ricerca. Valgano per tutte le posizioni sostenute in proposito dalla Confindustria, come da tutte le organizzazioni sindacali e dalle università, che hanno suonato un pesante campanello d'allarme rispetto alla insensibilità di questo Governo, confermata finanziaria dopo finanziaria, nei confronti della ricerca per l'innovazione tecnologica e produttiva della nostra base industriale. Si tratta di uno strumento essenziale per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese che invece, in questa finanziaria, come nelle precedenti, avete un'altra volta ignorato.

Anche da tale punto di vista, è una finanziaria che non dà alcuna speranza e futuro alle giovani generazioni, non dà alcuna speranza al Mezzogiorno, da voi considerato più un problema che una risorsa. A questo proposito, per quanto riguarda i nostri emendamenti, che avremmo voluto discutere, vogliamo sottolineare l'assoluta disattenzione del Governo nei confronti dell'occupazione giovanile, ed in particolare di quella precaria. Ma che senso ha licenziare il personale precario della pubblica amministrazione per riportarlo ai valori del 2003, non tenendo conto che in questi anni proprio questi lavoratori, più di altri, anche sotto la spada di Damocle del licenziamento, hanno garantito il funzionamento di importanti settori pubblici con i più alti tassi di produttività?

Che senso ha tenere in vita il sistema dell'8 per mille, ormai ritenuto da tutti anacronistico, che comporta un finanziamento alla Chiesa maggiore rispetto a quello effettivamente destinato da coloro che lo decidono nella propria dichiarazione dei redditi? Se non vogliamo abolirlo del tutto, o – come abbiamo proposto noi socialisti – se non vogliamo estendere la possibilità di usufruire dell'8 per mille a tutte le altre confessioni religiose che hanno già avuto con decreto del Presidente della Repubblica il riconoscimento come enti di culto, si potevano almeno accogliere nell'interesse del bilancio ben altri correttivi che vi abbiamo proposto, affinché la parte residua rispetto a quella espressa dalla volontà dei singoli cittadini potesse essere destinata alla gestione diretta dello Stato, o finalizzata meglio al recupero di fondi per la ricerca scientifica.

Non ci lasciamo abbagliare dai vostri *scoop* e dalla vostra propaganda elettorale. Non ci lasciamo abbagliare dall'ultimo *scoop* dei cosiddetti aiuti alla famiglia e dei 1.000 euro per i nati del 2005 dati alle famiglie senza distinzione di reddito. Rivolgo una domanda al Governo: per i nati del 2006, primi o secondi che siano, cosa ci proponete? Magari è un problema che non affrontate perché, come per tutta la finanziaria, non lo considerate più un problema vostro?

Ecco il punto della finanziaria: non è credibile, è una sorta di arrembaggio politico. Per tutte queste ragioni la nostra contrarietà è totale e, come voi utilizzerete la manovra per fare una propaganda a vostro favore, così noi ne faremo una altrettanto forte contro! (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, come abbiamo visto in questi anni, al solito la fiducia posta dal Governo è finalizzata ad ingessare la maggioranza che lo sostiene. Non vi sono motivi legati ad atteggiamenti ostruzionistici dell'opposizione, che non ha allungato i tempi delle discussioni e dell'esame dei documenti di bilancio, presentando proposte tutte all'interno di una logica di corretto confronto parlamentare.

La fiducia è posta per inserire nella finanziaria norme estranee al contenuto della stessa e per impedire l'esame e il confronto sugli emendamenti presentati da senatori di maggioranza, già respinti in Commissione e ripresentati in Assemblea. Il problema vero è che il Governo non si fida della sua maggioranza. A me, però, piacerebbe fare una scommessa con alcuni colleghi della maggioranza, perché sono convinto che determinati emendamenti della maggioranza, respinti in questo ramo del Parlamento, verranno poi approvati alla Camera. Guardate che questa non è un'umiliazione per i senatori; diventa un'umiliazione per questo ramo del Parlamento.

Non entro nel merito della bontà degli emendamenti presentati. Faccio un ragionamento sulle procedure, sul modo in cui ci si comporta e su come il Governo tratta la sua maggioranza e il confronto parlamentare. Il Governo teme il giudizio della Commissione europea, dei mercati, delle agenzie di *rating* perché questa finanziaria, nonostante sia diventata nel tempo così consistente (siamo ormai a circa 30 miliardi di euro), è finta e lascia in eredità un pesante fardello al prossimo Governo.

Vi è, prima di tutto, signor Presidente, un problema di trasparenza dei conti e di veridicità dei dati. La prima questione è ristabilire la credibilità. Credo sia una precondizione nel Paese e nel confronto in Europa, se è vero, come è vero, che siamo sotto osservazione, soprattutto da parte dei mercati. Ritengo in primo luogo necessario prevedere un organo indipendente cui il Parlamento ed il Paese possano fare riferimento per la veridicità dei dati, la sostenibilità, il rispetto delle regole che attengono l'esame dei documenti di bilancio, della finanziaria e i conti pubblici e le iniziative legislative sia del Governo, sia del Parlamento.

Non propongo, signor Presidente, una Commissione *ad hoc*. Bisognerebbe procedere ad un rafforzamento dei Servizi studi di Camera e Senato e della Commissione bilancio. Occorre disporre di un organo indipendente al servizio del Parlamento che svolga quelle funzioni, perché – ripeto – la prima questione è capire se i dati sui conti pubblici sono veri o no. Se noi torneremo al Governo, come non solo è auspicabile ma assolutamente credibile, sarà necessario, attraverso una trattativa serrata con la Commissione europea, concordare un nuovo piano di rientro nei parametri europei perché quello concordato dal ministro Siniscalco non è credibile. Ritengo dunque necessario concordare con la Commissione europea un nuovo piano di rientro quinquennale credibile, trasparente, vero. Questo è l'unico modo per ristabilire un ruolo dell'Italia in Europa.

Il presidente Azzollini ha affermato che in questi anni di crisi economica, se non vi fossero state le misure adottate dal Governo e dalla maggioranza, sarebbe andata peggio. Le misure adottate dal Governo sono

state finalizzate a sostenere la domanda attraverso l'aumento della spesa pubblica e a non provocare l'aumento della pressione fiscale. Non mi dilungherò sulla pressione fiscale che, invece, è aumentata perché al riguardo il relatore di minoranza, nella sua relazione, ha ampiamente spiegato come ciò si sia verificato in questi anni.

È vero quanto è stato detto sulla spesa pubblica: dal 2001 al 2005 essa è aumentata del 2,3 per cento; una spesa enorme, sottratta agli investimenti ed indirizzata ad assunzioni clientelari e consulenze.

La maggioranza sostiene che le critiche che noi abbiamo portato all'attenzione e al confronto politico non sono convincenti, perché bisogna fare i conti con la compatibilità: non si può, da una parte, dire che questa finanziaria non è sufficientemente rigorosa e, dall'altra, chiedere più risorse. Ma noi non abbiamo fatto questo, signor Presidente, colleghi della maggioranza, non abbiamo detto questo: abbiamo indicato una manovra alternativa e un diverso quadro finanziario di riferimento ad essa adeguato. La si può condividere o non condividere, ma questo è ciò che abbiamo fatto.

Abbiamo proposto l'unificazione delle aliquote sui redditi da capitale, perché siamo l'unico Paese europeo dove i rendimenti sulle rendite finanziarie sono del 12,5 per cento e i rendimenti sui conti correnti sono del 27 per cento. Abbiamo proposto l'unificazione su un'aliquota intermedia e non ci potete raccontare la barzelletta che, se passasse questa riforma, i capitali scapperebbero all'estero, perché la media europea è molto più alta del 12,5 per cento che c'è in Italia.

Abbiamo proposto di finanziare un piano generale per il sistema degli ammortizzatori sociali, sia perché la legge n. 30 del 2003, che voi avete voluto, ha scassato il mercato del lavoro, sia perché siamo di fronte alla necessità di intervenire adeguatamente sulle grandi ristrutturazioni industriali che si verificheranno nei prossimi mesi.

Abbiamo proposto di intervenire sul cuneo fiscale con una manovra molto più consistente rispetto a quella che voi indicate, prevedendo in parte una riduzione del costo del lavoro, ma in parte anche un consistente aumento del reddito disponibile per i lavoratori, aiutando così la crescita, lo sviluppo e l'innalzamento della competitività del Paese nel suo complesso. Abbiamo proposto di finanziare questa operazione attraverso la soppressione del secondo modulo della riforma fiscale, cioè quei 6 miliardi di euro a carattere permanente che si sono rilevati inefficaci e che hanno rappresentato un'iniziativa secondo noi sbagliata. Voi con dividete questa proposta, ma non potete dire che non abbiamo avanzato una soluzione diversa, una manovra alternativa.

La verità è che questa manovra mette in ginocchio gli enti locali. Altro che cogliere con tempestività il nuovo momento dell'economia! Sottraete risorse per lo sviluppo del territorio, sottraete risorse per le politiche sociali e sapete di avere affermato il falso in queste settimane, quando avete detto che le politiche sociali erano escluse dal taglio; questo non è vero. Riducete gli stanziamenti per la ricerca: altro che 5 per mille!

Considerate il Sud come un problema, quando invece può essere una grande opportunità per far crescere il Paese nel suo complesso; basti pensare alla collocazione geografica del nostro Paese e al ruolo del Meridione all'interno dei traffici di mezzi nel Mediterraneo. Altro che Banca del Sud! Al Sud servono infrastrutture materiali e immateriali, risanamento del territorio, risanamento idrogeologico, efficienza della pubblica amministrazione, legalità; serve anche una diversa politica sul costo del denaro, è vero, ma non serve un nuovo piccolo carrozzone pubblico, come si configura questa Banca del Sud. Dite che l'Europa non cresce, ma una cosa è la bassa crescita europea, un'altra è la non crescita italiana. Quest'anno le previsioni di crescita indicano zero o qualche decimale in più dello zero.

E non potete pensare che si possa agganciare la ripresa, se nella finanziaria che stiamo esaminando si modifica, per esempio, l'unica norma che ha permesso in questi anni di non avere la crescita zero, cioè la norma sulle ristrutturazioni edilizie. Se in questi anni abbiamo registrato un minimo di crescita, ciò è dovuto prevalentemente al combinato disposto delle detrazioni sui lavori edilizi del 36 per cento e dell'IVA al 10 per cento. Voi modificate questa norma ed essa, così come la modificate, non funzionerà. Queste sono le questioni sulle quali bisognerebbe indirizzare la discussione e l'esame se vogliamo, appunto, agganciare la ripresa.

Signor Presidente, può un Paese reggere in queste condizioni? Noi pensiamo di sì, pensiamo che un Paese possa reggere se si cambia. Siamo pronti per questo; siamo perché le prossime elezioni garantiscano un cambiamento degli indirizzi del nostro Paese; siamo perché il Paese cambi; siamo perché si torni in Europa e si riprenda un ruolo importante nella politica internazionale.

Certo, il Paese è fermo, ma è un Paese che ha grandi potenzialità. Occorre fiducia, trasparenza, onestà, rigore. Occorre cambiare il Governo. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, seguivo con grande attenzione l'intervento del senatore Ripamonti, il quale, come tanti altri autorevoli colleghi che in questi giorni hanno tentato di analizzare la manovra finanziaria e quindi il complesso sia del disegno di legge finanziaria che del bilancio e degli emendamenti che sono stati portati alla nostra attenzione e approvazione, ha svolto un ragionamento non soltanto sulla manovra in atto ma sul complesso delle manovre che sono state realizzate nell'ultimo periodo dal Governo Berlusconi. Anch'io vorrei seguire questa traccia e sviluppare un ragionamento che, a fine legislatura, non sia soltanto rivolto alla manovra finanziaria all'esame, ma dedichi attenzione a tutto l'*excur-sus* dell'operato del Governo e agli obiettivi raggiunti, paragonandoli con gli obiettivi del passato e ragionando sui possibili obiettivi del futuro.

Ma prima ancora vorrei, ponendola come ipotesi del mio ragionamento e quindi come base della tesi che vorrei produrre all'Assemblea, fare una rappresentazione della manovra finanziaria di oggi.

Quella odierna è una manovra finanziaria a favore del Paese, perché è a favore delle imprese e delle famiglie. È una manovra finanziaria che, ad esempio, riduce il cuneo contributivo per le imprese con un taglio dell'1 per cento del costo del lavoro; istituisce il fondo di garanzia di 1,2 miliardi di euro in tre anni per favorire l'accesso al credito; detassa gli utili reinvestiti in ricerca e abolisce la tassa sui brevetti; istituisce i distretti industriali; introduce sistemi di sgravi per i distretti industriali e di fatto fa nascere una nuova tipologia di sistema che può agevolare la ripresa di competitività e può far vincere la sfida della competitività alla quale si richiamava il senatore Morando nell'intervento dell'altro giorno.

Ma questa, come dicevo, è una manovra finanziaria anche a favore delle famiglie: stanziava, infatti, molto più di un miliardo di euro in loro favore; introduce il 5 per mille a favore del volontariato; prevede tanti altri piccoli interventi, come, ad esempio, l'abolizione del contratto notarile per la vendita delle auto; individua 835 milioni per i nuovi contratti nel pubblico impiego, 70 per le Forze armate, 105 per la Polizia.

Ma è una manovra finanziaria che non soltanto si indirizza con una grande attenzione a favore delle imprese e della famiglia, bensì cerca di introdurre altri sistemi di rigore, perché dimezza le spese per la consulenza, riduce quelle per le mostre, le pubblicità, i convegni, le auto blu, riduce le spese dei Ministeri, i costi della politica.

È una manovra che riforma il sistema di riscossione, facendo partecipare i Comuni agli accertamenti con un premio del 30 per cento, sulla base di quell'attenzione per gli enti locali tante volte richiamati nei processi di formazione legislativa come uno degli elementi fondanti della nostra Costituzione. È una manovra finanziaria che si muove nel solco della legge di contabilità, una legge che ci richiama ad interventi che siano o per il rigore (cioè che aumentino le entrate e riducano le spese) o per lo sviluppo (cioè aumentino la spesa e riducano le entrate).

È più che evidente che l'attuale manovra persegue questi obiettivi che, come sono stati raggiunti nel passato, saranno raggiunti anche stavolta.

Stiamo vivendo un momento di grandissima difficoltà, in un contesto internazionale estremamente difficile, nuovo, non ripropositivo di occasioni già esaminate, con regole nuove, a nostro avviso sbagliate, stabilite quando ancora questo Governo non c'era, regole costruite dalle Nazioni più importanti dell'Unione Europea, che erano al comando in Europa quando voi eravate al Governo. Peraltro, con un patriottismo tutto particolare (diciamolo pure), chi era a capo della Commissione europea al momento in cui avrebbe potuto influire per cambiare tali regole non lo ha fatto, anzi, tutt'altro, ha giocato fingendosi un magistrato indipendente per poi diventare, subito dopo l'esperienza europea, un magistrato dipendente.

Tali regole hanno influito, in un momento di grandissima difficoltà, sulla necessità per il nostro Paese di recuperare la sfida competitiva ed ora ci mettono nelle condizioni di realizzare manovre finanziarie come questa in un contesto molto difficile per il Paese, per le regole modificate

– ripeto –, per la sfida di competitività che dobbiamo rilanciare e perché non è possibile indurre la ripresa e la competitività basandosi su un sistema internazionale anch'esso in difficoltà.

Torniamo alla manovra in esame, che individua la necessità di continuare a marciare nel solco già tracciato, quello del rigore e dello sviluppo. Parlo in questi termini perché, come già accaduto nel passato, sappiamo che per far sviluppare un Paese è necessario ammodernarne il sistema produttivo e recuperare le regole del mercato.

Uno sforzo che, lo ricordo, è stato compiuto da questo Governo, perché recuperare le regole del mercato ha richiesto un'azione poi da esso perseguita quando la FIAT stava vivendo una fase critica. Ricordo altresì che nella parte di Aula opposta a quella in cui ora mi trovo, quando l'attenzione del Paese si stava focalizzando sulla crisi FIAT, c'era chi proponeva la possibilità che lo Stato tornasse a fare l'imprenditore comprando le azioni del gruppo, cioè qualcosa di assolutamente contrario a quello che il senatore Morando ha richiamato nel proprio intervento, sostenendo che è necessario recuperare lo sviluppo alle regole del mercato e, quindi, ad una liberalità più attenta. Tale ipotesi si scontra con le proposte avanzate dal senatore Sodano quando sosteneva che lo Stato avrebbe dovuto comprare le azioni FIAT. Decidete: o lo Stato fa l'imprenditore, o recupera il libero mercato. Non credo che su questo punto vi troviate d'accordo.

Noi, invece, abbiamo assunto una posizione univoca quando abbiamo voluto che la FIAT si riprendesse con le proprie forze, pur essendo oggetto delle attenzioni necessarie che il Governo doveva riservare alle grandi strutture produttive del Paese. E così è stato; infatti, se l'Italia, il Governo avesse dato ascolto a voi oggi la FIAT sarebbe fallita, mentre invece è un gruppo in utile. Questo è un merito dell'attuale Governo, che si è manifestato per la FIAT come per tanti altri *asset* produttivi italiani. E' un merito del Governo, che recupera al libero mercato la struttura produttiva del Paese e che non lo fa attraverso le proposte per recuperare momenti di maggiore sfida competitiva che ho sentito quando si è parlato di apertura di mercati chiusi, di necessità di decidere tra lavoro e rendita, di istituzione di centri di eccellenza e di ricerca.

Il senatore Ripamonti ha affermato che la propria parte politica pensa di poter recuperare le risorse, ma come? Attraverso i redditi di capitale, per introdurre una tassazione uguale alla rimanente parte d'Europa e che qui è ancora più bassa. Per noi non si pone il problema di tassare le rendite di capitale allo stesso modo in cui viene fatto nel resto d'Europa, perché da noi i capitali non ci sono. Noi dobbiamo essere competitivi per far sì che i capitali entrino in Italia. Se fissiamo la stessa tassazione adottata a Zurigo o a Londra, come possono arrivare i capitali?

Quando fate le vostre proposte, non capite che ci avete lasciati in un'assoluta solitudine nel realizzare un percorso diverso. Questo Governo ha cercato di rilanciare la produzione e di migliorare gli assetti produttivi, dopo aver ammodernato il Paese, dopo avere consentito che i prodotti fossero competitivi, com'è stato fatto con la Tremonti-*bis* e con l'attenzione alla produzione nei primi anni della legislatura. Senza aumentare le tasse,

senza mettere le mani nelle tasche degli italiani – dobbiamo continuare a ripeterlo – questo Governo ha fatto sì che i sistemi coniugati alla *no tax area*, alla detrazione per maggiori figli a carico, ai contratti nel pubblico impiego, cioè a quei sistemi espansivi, avessero la possibilità di far refluire le risorse immesse nel mercato verso una rinnovata e ammodernata capacità di produzione che il Paese ha potuto costruire negli anni, in cui l'attenzione verso la produzione è stata alimentata.

Non si può continuare a lamentare limitati livelli di crescita quando ovunque nel mondo si presentano le stesse condizioni, quando altri Paesi prima di noi hanno sfiorato la percentuale del *deficit* sul debito pubblico, quando abbiamo realizzato rigore, pur mantenendo l'attenzione sulle fasce sociali più deboli. Questo Governo ha sviluppato un sistema di ammortizzatori sociali, contemporaneamente a una riforma delle pensioni che voi non avete potuto e saputo fare, perché eravate limitati dalle vostre alleanze nella capacità di realizzare le grandi riforme necessarie che invece questo Governo ha fatto, recuperando momenti di competitività ben più ampi di quelli da voi recuperati in passato.

Diciamolo una volta per tutte, quali sono le vostre proposte: aumento della tassazione; ricerca di risorse, laddove ritenete che il capitale venga allocato, frustrando la capacità di intrapresa e la possibile volontà di trasferire il reddito dalla rendita al rischio. Voi in questo modo causereste soltanto recessione, licenziamenti, aumento delle tasse, patrimoniali. Non fate proposte. Questo sarebbe il disastro sociale che si produrrebbe in Italia se voi foste al Governo.

Oggi, come sappiamo, non si può far leva sulle svalutazioni competitive, non si può sfiorare il tetto del debito oltre un certo limite, non ci sono condizioni di sviluppo indotto in sede internazionale, non si può soddisfare la necessità di risorse forzando il prelievo sulla produzione, perché la produzione non c'è e bisogna agevolarla.

Da parte vostra è scorretto paragonare questa finanziaria alle finanziarie del passato, in queste condizioni internazionali e nazionali, stante la necessità di recuperare il Paese a una nuova sfida competitiva. La grande Germania e l'abile Francia hanno sfiorato il limite del 3 per cento molto prima di noi. La Francia, con le sue politiche di Governo, da voi ogni tanto prese ad esempio in un tentativo di emulazione, ha una disoccupazione oggi maggiore di quella italiana. La Germania, nonostante la sua incredibile infrastruttura, si trova a marciare stanca e appesantita a seguito del ricongiungimento con il suo Est, che – voglio ricordare a me stesso e tutti voi – è la parte dove è più evidente il marchio del socialismo reale, al quale vi siete riferiti per tanto tempo. Ciò fa sì che la grande Germania abbia notevoli difficoltà di recupero: pur con notevoli *asset* imprenditoriali e infrastrutturali, è appesantita da quella parte che voi auspicate, in un tentativo di emulazione, come modello anche per la nostra Italia.

Se l'Italia fosse oggi la Germania dell'Est, così come voi avreste voluto, noi ci ritroveremmo in condizioni ben peggiori di quelle in cui ci tro-

viamo, avendo avuto i Governi cui molti di voi hanno, se non in maniera evidente, comunque sostanziale, partecipato in passato.

Cosa si può fare allora? Dovete scontare ed ammettere la vostra colpa, storica e politica.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Voi chi? Di chi sta parlando?

FERRARA (*FI*). Di voi che ascoltate. Mi riferisco a voi pochi che avete pazienza – rispetto ai molti che hanno più colpe di voi – e che finite per scontare la colpa con la pazienza che mi dedicate.

Senatore Dettori, la vostra grande colpa è quella di non avere fatto in passato (nel lontano passato, in un passato che politicamente e storicamente diventa soltanto di qualche minuto perché ci riferiamo solo a 10-15 anni fa) quello che era possibile fare. Avete garantito uno statalismo strisciante, un socialismo se non reale, sottaciuto ma evidente, che faceva sì che si perdessero gli *asset* produttivi fondamentali del Paese, che non esistessero né la chimica, né il sistema finanziario, né la grande meccanica né l'industrializzazione del Meridione, la vera, reale industrializzazione del Meridione, giacché il vostro modello di riferimento era quella industrializzazione che non è piccola industria, l'industria dell'agricoltura.

Ricordo bene gli scioperi che faceva la sinistra nel Paese sventolando bandiere rosse a cui voi ancora oggi vi ancorate quando andate a Piazza del Popolo a sentire Prodi che fa il comizio, perché è questa la vostra cultura: la cultura dell'anti-italianità, non la cultura dell'orgoglio a cui noi, invece, ci sentiamo di appartenere e che rivendichiamo continuamente, come accade in questo mio intervento.

Abbiamo aiutato le famiglie, abbiamo sostenuto la loro spesa, i loro consumi; abbiamo recuperato la competitività ed abbiamo mantenuto il livello di *Welfare*. Non abbiamo bisogno di giustificare alcuna nostra colpa perché abbiamo fatto tutto quello che era possibile in un momento di grande difficoltà e ne stiamo cogliendo il risultato. Infatti, questo momento di recupero di produttività non può essere paragonato soltanto ad un'onda che solleva una piccola imbarcazione, come invece hanno sostenuto gli articoli di fondo de «la Repubblica» di alcuni giorni fa.

È, piuttosto, quello che si rileva un cambiamento realizzato nel Paese con un'attenzione particolare ai livelli di produzione, alla trasformazione degli *asset* produttivi e, contemporaneamente, con un rigore nella spesa e con l'introduzione di un sistema di autocontrollo che voi avevate eliminato con la riforma Bassanini, la quale aveva introdotto un sistema di *ex post* rispetto all'*ex ante* amministrativo, senza parallelamente prevedere la sanzione rispetto alla responsabilità. E senza quest'ultima avete soltanto fatto spreco di risorse nella pubblica amministrazione.

In conclusione, la nostra è una politica economica realistica perché si realizza con una giusta attenzione alle condizioni nazionali europee ed internazionali. Purtroppo, si realizza in estrema solitudine perché non vi è alcuna proposta concreta avanzata dall'opposizione: c'è soltanto demagogia e pubblicità, soltanto capacità di comunicazione priva di sostanza.

Si tratta, fra l'altro, di una manovra finanziaria popolare perché è rivolta con grande attenzione al mantenimento dei livelli di pace sociale e di tranquillità che sono stati finora, nonostante i vostri sforzi, garantiti da questo Governo.

E, ancora si tratta di una manovra finanziaria che la maggioranza realizza senza dare la possibilità al proprio Presidente del Consiglio di bollarla come una «finanziaria Arlecchino», quale quella che avete fatto alla fine della vostra legislatura. Voi, al contrario di noi che licenziamo alla fine della legislatura una manovra finanziaria che ha quasi lo stesso testo originariamente presentato dal Governo, alla fine della vostra legislatura avete realizzato una finanziaria che «la Repubblica» dell'epoca definitiva, a giudizio dell'allora Presidente del Consiglio, «una finanziaria che troppo somiglia ad un vestito di Arlecchino». Non potete parlare delle vostre finanziarie, quando questo è il giudizio che il vostro Presidente del Consiglio dava alle manovre finanziarie di allora!

Noi invece abbiamo l'orgoglio di poter dire di avere elaborato una manovra finanziaria che il Fondo monetario internazionale giudica positiva ed equilibrata: questo sono le parole reali del Fondo, non quelle citate dagli oratori dell'opposizione che mi hanno preceduto.

Signor Presidente, illustri colleghi, questa per me è una finanziaria di rigore e di sviluppo, che va nel solco della continuità con quel che già è stato fatto in precedenza; è una finanziaria per il miglioramento del nostro Paese e per il mantenimento del benessere che noi sino ad oggi abbiamo garantito. (*Applausi del senatore Grillotti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giaretta. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, signor Vice ministro, colleghi, non inseguirò il senatore Ferrara in questi voli pindarici sul passato; vorrei partire, invece, nel valutare il maxiemendamento alla nostra attenzione, da alcuni punti fermi.

Il primo è il seguente: vi è questa singolare situazione in cui gli ultimi due Ministri dell'economia che si sono succeduti hanno rivendicato al Parlamento la volontà di fare un'operazione di trasparenza sui conti pubblici. L'anno scorso, Siniscalco disse: «È ora di un'operazione di trasparenza e di verità». Quest'anno, anche il suo predecessore e successore Tremonti dice: «Bisogna fare un'operazione di chiarezza». È stata fatta questa operazione di chiarezza? Evidentemente no. Lo dicono i referti delle Autorità indipendenti, oltre che le ragionevoli e ragionate osservazioni dell'opposizione.

Le conclusioni della missione del Fondo monetario internazionale del 2 novembre non sono affatto così positive come sono state descritte dal ministro Tremonti. Certo, si riconosce che la manovra correttiva per il 2005 avrà effetti (parliamo degli effetti per riportare il tendenziale al 4,3 per cento del PIL, dal 5 e oltre a cui era arrivato), ma – dice il Fondo monetario internazionale – «occorre essere preoccupati» – senatore Ferrara, cito testualmente – «per le dinamiche di spesa che potrebbero met-

tere a repentaglio l'obiettivo di *deficit* del 3,8 per cento per il 2006» e tale Fondo, purtroppo, parla di «fosche prospettive per il medio termine».

Il Fondo monetario censura severamente il fatto di aver «sperperato in spese correnti con l'erosione dell'avanzo primario il dividendo derivante dall'entrata nella moneta unica» e queste sono le critiche che noi in questi anni abbiamo sviluppato in Aula.

Il Fondo monetario censura severamente la mancata trasparenza del bilancio. Dice il Fondo monetario: «La presentazione del bilancio italiano è molto distante dalle pratiche di trasparenza proprie di un Paese industriale».

Tanta è la sfiducia, da chiedere l'istituzione di una Autorità indipendente per valutare le proposte del *budget* e i loro effetti.

Il Fondo monetario internazionale mette in luce il grave *deficit* di politiche riformistiche, la tutela – che permane – di aree protette, l'insufficienza della legge sul risparmio, particolarmente nel promuovere la concorrenza nel settore bancario.

Sono le critiche che noi, in questi anni, abbiamo svolto in quest'Aula.

Critiche simili fa la Corte dei conti nella relazione svolta nel corso delle consultazioni in Commissione bilancio: «Le limitate informazioni sui criteri di costruzione dello scenario tendenziale precludono sostanzialmente una verifica del grado di attendibilità delle stime governative».

Secondo punto fermo: l'esiguità delle risorse mobilitabili in un momento di grave difficoltà del Paese. Si tratta sostanzialmente, in termini aggiuntivi, di 3 miliardi di euro destinati agli interventi sulle famiglie per il solo 2006 e all'abbattimento di un punto degli oneri contributivi per il costo del lavoro. Perché ci sono così poche risorse disponibili? Per un fatto molto semplice ed evidente. Il senatore Ferrara ha parlato di Paesi dell'Est, di statalismo strisciante che avrebbe caratterizzato l'attività dei Governi di centro-sinistra. C'è un dato che rende ridicola questa affermazione: quello della lievitazione della spesa pubblica corrente. Con i Governi di centro-sinistra l'onere per la spesa pubblica corrente primaria è rimasto fermo, stabilizzato su una percentuale attorno al 37,5-37,6 per cento del PIL. In questa legislatura la spesa è arrivata al 40,2 per cento del PIL; un incremento di 2,6 punti percentuali, oltre 30 miliardi di euro ogni anno. Lo statalismo, affatto strisciante, è allora quello del Governo di centro-destra, che ha governato male, non è stato capace di stabilizzare la spesa pubblica e certamente non ha dato più servizi ai cittadini.

Quindi, ciò significa che non si mobilitano risorse finanziarie per lo sviluppo, né si fanno quelle riforme a costo zero (parliamo di politiche di liberalizzazione e concorrenza) che almeno aprirebbero una prospettiva per aumentare la capacità competitiva del nostro Paese.

Infine, il terzo punto fermo riguarda la mancata trasparenza di questa manovra. Penso che in un momento di così rilevante difficoltà per il sistema Italia e di tensione dei conti pubblici ci sarebbe stato bisogno, di fronte all'opinione pubblica interna e internazionale, di una manovra limpida e chiara nei suoi obiettivi, argomentata nelle scelte. Niente di tutto

ciò è avvenuto. La correzione dei conti 2005 si sovrappone e confonde con la manovra 2006, avendo alla base la costruzione di un tendenziale che viene definito «ipotetico» dal Fondo monetario internazionale. Il che porta il Fondo monetario internazionale ad affermare che: «*fiscal planning gets off to a murky start*», cioè questa partenza così ipotetica ci porta a un avvio nebuloso.

La manovra si articola in tre diversi provvedimenti, emendati e subemendati dal Governo, con norme correttive che si elidono tra loro.

Vi sono poi le forzature procedurali: relazioni tecniche approssimative, coperture inadeguate, violazioni procedurali che i senatori Morando e D'Amico ieri hanno richiamato con ricchezza di argomentazioni e a cui non è stata data risposta. Penso che nell'altro ramo del Parlamento le procedure sarebbero state diverse perché diverse sarebbero state le prerogative parlamentari e la loro difesa da parte del Presidente.

Infine, c'è la fiducia, posta non per l'esigenza di fronteggiare un ostruzionismo della minoranza, ma per la debolezza politica della maggioranza. Vi abbiamo sfidato, signori della maggioranza, a ritirare gli emendamenti e concentrare la discussione su poche proposte di modifica, ma non siete stati in grado di farlo ed oggi ci troviamo di fronte ad un maxi-emendamento che non è stato esaminato nel dettaglio, che non è stato esaminato dalla Commissione, a norme che per la prima volta vengono presentate in Aula, norme che violano il contenuto proprio della legge finanziaria, essendo ordinamentali e localistiche. I cittadini e gli utilizzatori saranno in grado di valutare da soli la pessima qualità legislativa di una normazione che viene attuata con una procedura così singolare.

Passando ai contenuti del maxi-emendamento, ci sono certamente disposizioni su cui possiamo dare un giudizio positivo: c'è un piccolo stanziamento integrativo per l'Arma dei carabinieri, tema che avevo richiamato ieri parlando della tabella di bilancio del Ministero dell'interno e di quali considerazioni si sarebbero fatte per la tabella del Ministero della difesa; c'è un intervento sugli autotrasporti; una proroga per gli ammortizzatori sociali, che è una grave dimenticanza del Governo; una parziale restituzione dei fondi sottratti al Fondo unico dello spettacolo.

Poi, però, vi sono norme, ancora una volta, frutto di artifici e generatrici di spesa. Mi limito a due soli esempi. A proposito dello statalismo, prevedete la realizzazione di dieci nuove sedi regionali per gli ispettorati e gli uffici regionali del lavoro, che costano un bel pacchettino di milioni di euro. La procedura seguita è singolare: si è prevista una norma che ha moltiplicato le corti d'appello, naturalmente con spese ulteriori; poi, si è detto che dove c'erano le corti d'appello era opportuno prevedere anche nuove sedi degli uffici regionali del lavoro. Proseguendo di questo passo, il prossimo anno dovremmo prevedere qualcosa anche per gli uffici finanziari dello Stato.

È così che avete moltiplicato la spesa pubblica, con tante piccole norme. È vero che abbiamo bisogno di maggiori controlli sull'evasione contributiva; questo però non si fa con le sedi regionali, ma investendo sull'informatica e sulle risorse disponibili nel territorio, tutte voci che, in-

vece, vengono tagliate. Prevedete inoltre un prelievo forzoso sugli interessi di competenza di Poste Italiane: un Governo che avrebbe dovuto prestare attenzione alle ragioni del mercato preleva forzosamente da una società di diritto privato degli interessi che, in base all'attuale normativa, ha diritto di vedersi riconosciuti ed è certo che, così com'è successo per ANAS e Ferrovie, o diminuiranno i servizi prestati da queste aziende oppure aumenteranno i costi per il cittadino.

Mi soffermo, ancora, su due rilevanti novità. Per quanto riguarda l'intervento sulle famiglie, date attuazione a quel fondo indistinto previsto nella prima stesura della norma: certo, meglio che niente, ma è chiaro che non si fa nessuna politica familiare con uno stanziamento per un solo anno.

È singolare la previsione di un contributo di 1.000 euro per i nati nel 2005. In genere, quando si adottano politiche di questa natura si incentiva per il futuro, per consentire alle famiglie di orientarsi. Se fosse per il futuro (cioè per il 2006), bisogna tener presente che nella primavera del prossimo anno vi sarà la campagna elettorale e non si può mettere a frutto questo contributo, che viene dunque considerato non un diritto dei cittadini, ma una regalia del Governo.

Prevedete poi un contributo di 160 euro per i figli nati dal 2003, cioè circa 13 euro al mese. Naturalmente, anche in questo caso, meglio che niente. Basta pensare però all'aumento dei costi di pannolini, alimenti per bambini, latte in polvere e pensate al futuro aumento dei costi dei servizi comunali e al taglio che fate per capire che si tratta semplicemente di uno *slogan* e non di un serio avvio per la politica per la famiglia.

Si è intervenuti pesantemente su norme che avevano funzionato molto bene per le ristrutturazioni edilizie: un intervento basato su una detrazione del 36 per cento degli oneri per la ristrutturazione e la riduzione dell'IVA dal 20 al 10 per cento avevano generato un grande ciclo di investimenti nel Paese. La relazione tecnica stima in 5 miliardi di euro (cioè il costo di una grande opera pubblica) i lavori avviati da questa norma (per fortuna una delle poche *bipartisan*, come si dice), introdotta dal Governo di centro-sinistra e confermata dai Governi di centro-destra, con i miglioramenti introdotti dal Parlamento.

Ebbene, eliminate la riduzione dell'IVA del 10 per cento. Ciò vuol dire che la citata norma sarà bloccata, perché era il combinato disposto dell'interesse dei cittadini ad avere detrazioni fiscali e a risparmiare sull'IVA, rispetto al ricorso a lavori in nero, a rendere efficace la norma stessa. Di conseguenza, ricacciate nel nero, nel sommerso, questa parte di lavori; danneggiate le famiglie e le imprese che hanno compiuto lo sforzo dell'emersione e sottraete imponibile al fisco. È infatti chiaro che tale norma, con questa modifica, cesserà di avere la sua efficacia. Mi auguro che, nel corso della lettura alla Camera il Governo e la maggioranza possano rimeditare in proposito. Le politiche per le periferie, all'attenzione di tutti in questo momento, si fanno in tanti modi, uno dei quali – serio – è dare un vantaggio fiscale ai cittadini che scelgono di investire

nel decoro e nella qualità urbana delle loro abitazioni. Togliete quindi un tassello importante di una politica necessaria per il Paese.

Infine, siamo alla terza edizione della cosiddetta tassa sul tubo. In meno di un mese avete fatto tre riedizioni diverse di un prelievo fiscale delicato perché riguarda settori che vedono come utenti finali i cittadini, con riferimento ai costi delle bollette e dei servizi essenziali, come l'energia elettrica ed il gas.

Vedremo se sarà l'ultima versione. Certamente, ci sarà una ripercussione sui prezzi che porterà ad un aumento ulteriore dei costi dell'energia elettrica e del gas nel nostro Paese, già elevatissimi. Altro che non mettere le mani nelle tasche degli italiani! Ce le mettete, e in modo abbondante e dannoso per il Paese. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Com*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Franco Vittoria. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (*DS-U*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, abbiamo letto il maxiemendamento alla legge finanziaria presentato dal Governo con la stessa preoccupazione con la quale avevamo letto il testo della legge stessa. La pesantezza dei tagli al Ministero dei beni culturali resta intatta; il recupero leggero di 85 milioni del Fondo unico per lo spettacolo è evidentemente del tutto insufficiente, circa la metà di ciò che era stato tagliato rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2005, pari a 164 milioni; briciole di briciole dunque, che sarà persino difficile ripartire.

Hanno ragione di continuare a preoccuparsi i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che dovranno ridurre le programmazioni o abbassarne la qualità; hanno ragione a gridare la loro sofferenza di operatori della musica, del teatro, del cinema, della danza. Le conseguenze di questi tagli sono state elencate con grande onestà dal senatore Favaro, relatore in Commissione. Non voglio aggiungere niente a quanto lui ha detto nella sua relazione, ma solo leggerne una parte: «Se si analizza il *trend* storico del FUS, si evince che esso risulta più che dimezzato negli ultimi anni. Le Fondazioni lirico-sinfoniche aggiungerebbero ai 100 milioni di euro di indebitamento netto ulteriori 80 milioni di euro di perdite, con il rischio della chiusura totale delle attività. Negli altri settori (musica, prosa, danza, circhi e spettacolo viaggiante), il 30 per cento delle associazioni delle istituzioni non riceverebbe più alcun sostegno da parte dello Stato, con conseguente blocco delle relative attività.

Il Centro sperimentale di cinematografia potrebbe far fronte solo agli stipendi e alle spese obbligatorie, con conseguente blocco dell'attività didattica (...). La Cineteca nazionale potrebbe fare fronte solo agli stipendi e all'attività di manutenzione ordinaria dei macchinari, interrompendo di fatto tutti i programmi di restauro. La Mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia avrebbe un fortissimo taglio che, a meno di imprevedibili interventi da parte di privati, metterebbe a rischio lo svolgimento della stessa mostra. Tutti gli altri settori subirebbero fortis-

simi tagli, dalla produzione alla distribuzione, dall'esercizio alla promozione delle attività cinematografiche italiane all'estero. Inoltre, il numero di film finanziati dello Stato diminuirebbe del 60 per cento».

Signor Vice ministro, lei lo sa, poco cambierà rispetto alle drammatiche previsioni prospettate dal senatore Favaro in Commissione. Restano poi immutati i tagli al Ministero e ai fondi per gli investimenti (circa il 40 per cento); si tratta di stanziamenti per restauri, salvaguardia, manutenzione, adeguamento dei musei, finanziamenti per progetti di recupero che non possono più essere realizzati. Si sottrae in questo modo al Ministero la capacità di esercitare le funzioni minime di tutela previste dalla Costituzione.

Permangono ancora le riduzioni degli stanziamenti annuali destinati alle fondazioni, agli enti e agli istituti culturali non statali, nonché delle risorse per gli istituti centrali, per la Biblioteca centrale Vittorio Emanuele e per il Piano straordinario pluriennale per l'archeologia.

Signor Presidente, signor Vice ministro, colleghi, sono cinque anni che ci troviamo in quest'Aula e in 7ª Commissione a denunciare i tagli al settore dei beni e delle attività culturali e al FUS, oltre che a segnalare con forza l'impoverimento progressivo di tutto il settore culturale del nostro Paese. Quest'anno però si è toccato il punto più basso, mettendo a rischio seriamente il nostro patrimonio artistico, il cinema, il teatro dal vivo, gli enti lirici.

Hanno avuto ragione le istituzioni e i sindacati dello spettacolo a scioperare il 14 ottobre scorso. Sono a rischio centinaia di posti di lavoro; sono a rischio istituzioni culturali che costituiscono un tessuto ricco di crescita culturale, umana, civile e sociale. Hanno ragione i cittadini che si sentono deprivati di un diritto primario, quello alla cultura; hanno ragione gli assessori delle Regioni e dei Comuni a denunciare il fatto che, per effetto dei tagli agli enti locali, saranno costretti a chiudere biblioteche, musei e sale.

Provo a immaginare lo scenario delle città che dovranno rinunciare a manifestazioni storiche tradizionali e nelle quali i teatri chiuderanno, si terranno meno concerti e meno spettacoli; i lavoratori saranno licenziati, alcuni musei chiuderanno o resteranno aperti con orari ridotti. Sarà un Paese più povero, più misero, più arido, un Paese più triste.

In questi provvedimenti del Governo – mi riferisco anche alle riduzioni di cassa previste nel maxiemendamento approvato ieri – si legge a chiare lettere una volontà della maggioranza di mortificare la cultura. Come abbiamo detto nei giorni scorsi, il Governo chiude la cultura, ne suona il *de profundis*. Ci domandiamo il perché di tanto accanimento verso un settore che andrebbe invece valorizzato, innanzitutto perché è una risorsa civile, è parte fondamentale delle relazioni umane, crea coesione sociale ed identità (sappiamo bene quanto l'identità del nostro Paese sia legata al patrimonio artistico, al cinema, all'opera e alla musica) e poi perché in una società *post*-industriale, i beni immateriali, il sapere, la conoscenza e la cultura acquistano sempre più valore e possono costituire uno dei fattori principali dello sviluppo di un Paese come il nostro.

Una politica lungimirante, oggi più che mai, non considera la cultura un lusso, ma un investimento per il futuro e per i nostri giovani. Noi prendiamo atto del fatto che la capacità creativa del nostro Ministro del tesoro si infrange di fronte alle risorse per la cultura, mentre chiediamo al ministro Buttiglione se sia soddisfatto di quanto stanziato nel maxiemendamento per il suo Ministero, se condivida la scelta di destinare alla cosiddetta legge mancia una serie di marchette per i parlamentari della maggioranza pari 220 milioni di euro, se tutto ciò gli basti per non rassegnare le dimissioni che aveva minacciato. Noi gli vogliamo dire che il mondo della cultura si aspetta anche da lui coerenza. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Montagnino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino, al quale chiedo se preferisce intervenire nella seduta antimeridiana o disporre di più adeguato spazio di tempo all'inizio di quella pomeridiana.

MARINO (*Misto-Com*). Intervengo adesso, signor Presidente.

PRESIDENTE. In questo caso, ha facoltà di parlare.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, con questo maxiemendamento su cui il Governo ha chiesto la fiducia prende definitivamente corpo la finanziaria per il 2006. È l'ultima di una legislatura che consegna però al futuro Governo l'onere di provvedere ad un nuovo risanamento finanziario del Paese.

La crescita è a zero; il rapporto debito-PIL è andato di nuovo aumentando; c'è una progressiva perdita di quote di mercato; l'avanzo primario è azzerato.

Quella della riduzione dell'avanzo negli ultimi cinque anni è responsabilità non solo del cattivo andamento dell'economia, ma di scelte precise dei Governi di centro-destra, poco oculate ed avventate, basate anzitutto su errate previsioni di crescita.

È andata sprecata la grande occasione della riduzione dei tassi di interesse e quindi dell'abbassamento del costo del debito pubblico. In sostanza (grazie alla moneta unica), abbiamo speso di meno per gli interessi sul debito accumulato, ma i tanti regali fiscali fatti dai Governi di centro-destra hanno annullato questo vantaggio.

Si è data assoluta priorità, anziché alla politica industriale, a quella tributaria e alla cosiddetta riduzione della pressione fiscale come leva per lo sviluppo, ma in effetti si è condotta una politica connivente con le speculazioni immobiliari, con le rendite finanziarie, a scapito del lavoro dipendente e del mondo della produzione. Anche questo ha inciso sulla riduzione dell'avanzo primario ed in particolare il susseguirsi dei tanti condoni e sanatorie ha prodotto soltanto l'allargamento dell'area dell'evasione e dell'elusione fiscale.

A fronte di un avanzo primario azzerato, c'è il dato relativo alla spesa ordinaria primaria, che è maggiorato del 2,3 per cento, senza che

il risparmio ereditato sulla spesa per gli interessi (tra l'altro completamente dilapidato) sia stato investito nella ricerca, nella innovazione, nella formazione, nella scuola, nella formazione in generale e di massa, indispensabili per risalire la china ed affrontare i problemi della competitività a livello internazionale.

È una manovra sostanzialmente di carattere propagandistico. A fronte di una progressiva perdita del potere di acquisto dei salari, degli stipendi, delle pensioni, dal 2001 in poi, si istituisce un Fondo per la famiglia e, nello stesso tempo, si operano gravi tagli alla spesa delle Regioni, dei Comuni, delle Comunità montane, delle Province, facendo demagogia sugli sprechi, sulle auto blu e quindi conducendo una campagna denigratoria contro i poteri locali, che hanno invece rispettato il Patto di stabilità molto meglio del Governo centrale, con il risultato che gli enti locali saranno costretti a tagliare sulla qualità e quantità dei servizi essenziali offerti alle famiglie.

In più, non si è provveduto ad erogare la seconda *tranche* del Fondo per le politiche sociali ai poteri locali per ben 538 milioni di euro, mettendo quindi gli enti locali in estrema difficoltà, anche per far fronte all'assistenza alloggiativa, perché quella della casa è una drammatica emergenza sociale, soprattutto per le giovani coppie, anche per il rincaro degli affitti intervenuto. È stato calcolato dalle organizzazioni sindacali che il Fondo per la famiglia di 1 miliardo e 140 milioni di euro viene completamente annullato, anzi è inferiore al taglio che subiscono le stesse famiglie per effetto delle minori provvidenze in loro favore.

Le risorse per il Sud e la crescita economica non sono in contraddizione tra di loro. Viene di nuovo penalizzato il Mezzogiorno attraverso i tagli delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Questo è avvenuto in continuazione, con i vari decreti relativi al settore agricolo, con l'assestamento di bilancio, con il decreto-legge sulla competitività ed infine con questa stessa finanziaria, che opera un taglio di ben 13 miliardi di euro nel triennio.

Nemmeno con questo maxiemendamento si è provveduto alla rimodulazione della tabella F per il cofinanziamento europeo e si sa che occorrono fondi nazionali per cofinanziare i progetti. Invece, i Fondi sono stati spostati in avanti al 2009, senza che – ripeto – il dato fosse corretto; ciò significa correre il rischio di non ottenere i Fondi europei.

Nello stesso tempo, però, si stanziavano appena 5 milioni di euro per l'istituzione della Banca del Sud senza specificarne la missione. Si continua anche in questo caso con la propaganda, dal momento che la norma in effetti costituisce solo un auspicio.

Lo stesso dicasi per il Fondo per l'innovazione (finalmente) ma previsto solo per il 2006, senza specificare come verrà finanziato negli anni successivi, presupponendo maggiori proventi derivanti dalle operazioni di dismissione che, come è noto, sono di incerta realizzazione, tanto più che l'obiettivo di ricavo derivante dalle dismissioni è stato dallo stesso Governo fortemente ridimensionato alla luce dei mancati introiti rispetto

alle previsioni degli anni passati per le quali sono stati appena incassati 600 milioni di euro sui 7 miliardi previsti.

Con il taglio vistoso operato agli stanziamenti in favore di ANAS e Ferrovie dello Stato si metteranno inevitabilmente in forse le opere programmate e addirittura quelle già appaltate, mentre il *deficit* infrastrutturale è sempre più evidente, in particolare al Sud che, invece, ha forti potenzialità in funzione delle grandi nuove direttrici di sviluppo verso le altre sponde del Mediterraneo e verso Asia, Cina e India.

Per riparare ai guasti arrecati al Paese occorrerà un governo dell'economia del tutto alternativo a quello sinora seguito, coniugando risanamento e sviluppo, il che comporta l'azzeramento dei tanti regali fiscali fatti agli amici, rilanciando ad esempio la lotta all'evasione e all'elusione fiscale e l'economia del sommerso o tassando le enormi plusvalenze per le speculazioni finanziarie. Senza equità fiscale, infatti, non vi sono risorse aggiuntive e non vi è crescita e non c'è risanamento possibile senza crescita, se cioè non si va nella direzione di una maggiore competitività basandosi su un modello di sviluppo alternativo a quello fin qui condotto. Il Paese non può più sopportare una politica dei due tempi: risanamento prima e rilancio dopo.

Come già sostenuto dalla collega Franco Vittoria, il taglio al Fondo unico per lo spettacolo non è solamente un danno per l'immagine del Paese, ma mette a rischio i livelli occupazionali dell'intero settore; per non parlare poi dell'enorme manifesto di difficile attuazione come quello a favore dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, senza specificare quali, o quello sui distretti industriali.

Questa manovra finanziaria, risultato di una politica economica complessiva condotta in tutti questi anni, dal 2001 in poi, ha prodotto un nuovo allargamento del divario Nord-Sud che, invece, andava progressivamente riducendosi nella legislatura precedente. Si è puntato sullo spontaneismo di mercato, smantellando a favore della Tremonti-*bis*, che non ha prodotto alcunché, i più importanti strumenti di incentivazione di interventi nelle aree depresse (credito d'imposta per le assunzioni, investimenti per l'imprenditoria giovanile). La fiscalità di vantaggio esisteva già ed è stata di fatto eliminata.

L'attuale manovra finanziaria e quelle precedenti hanno solo prodotto un allargamento del divario tra ricchi e poveri. L'Italia è al di sotto del reddito medio europeo. Questo non è mai successo in precedenza e si è verificato ora per la politica fiscale condotta a vantaggio dei più abbienti, per la continua erosione in questi anni del potere d'acquisto, per l'assoluta mancanza di controllo sui fenomeni speculativi verificatisi dopo l'ingresso dell'euro, a differenza di quanto accaduto negli altri Paesi europei. L'Italia ha perso in competitività ed è retrocessa al 47° posto nella scala mondiale perché non ha investito nella ricerca, nell'innovazione, nella formazione, nei saperi e nelle conoscenze ed è retrocessa al 18° posto per l'indice di sviluppo umano e per la qualità della vita.

Queste finanziarie, e questa in particolare, non affrontano i problemi strutturali che non sono dipesi dall'11 settembre o dall'introduzione del-

l'euro o dalla Cina; è stata minata la credibilità faticosamente conquistata dal Paese dopo gli sforzi fatti per l'ingresso nella moneta unica ed è andata perduta la credibilità non solo per la finanza creativa, per gli scandali finanziari, per le frodi finanziarie, ma altresì a causa delle tante vicende che hanno avuto luogo anche recentemente, non ultima quella concernente la Banca d'Italia.

L'euro costituisce una conquista, una copertura senza la quale, come ribadisce la Corte dei conti, avremmo pagato e pagheremmo interessi a due cifre. Non c'è nessun cenno di autocritica né da parte della maggioranza, né da parte del Governo sulle cause del declino di questi anni. Un declino che è industriale, sociale e culturale, malgrado le prospettive di sviluppo che si erano aperte per il Paese, tanto che lo stesso Governatore della Banca d'Italia nel 2001, a risanamento finanziario avvenuto, nella passata legislatura ebbe a dire che eravamo alla vigilia di un nuovo miracolo economico.

Invece, dalle scelte di politica internazionale, dall'euroscetticismo all'occupazione dell'Iraq, alle scelte di politica interna in materia di fisco, di lavoro, di sanità, di istruzione, di giustizia, di politica economica complessiva, il nostro Paese è andato pericolosamente indietro. Di qui l'esigenza insopprimibile di una svolta. (*Applausi del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,06*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613)**

EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI
ARTICOLI CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE N. 3613
ED ANNESSI ELENCHI 1, 2, 3 E 4, ALLEGATI 1 E 2, E TABELLE
A, B, C, D, E e F

(*) NB. Il testo dell'emendamento è riprodotto in bozza non corretta.

1.2000

IL GOVERNO

Sostituire gli articoli da 1 a 68 con il seguente

Art. 1

1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

6. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

7. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.

8. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

9. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

10. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.

11. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

12. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

13. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 11, 12 e 371. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

14. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

15. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

16. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base, del Centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione."

17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.

18. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane S.p.A. determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondersi a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste Italiane S.p.A. dall'anno 2005.

19. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

20. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole ", per l'anno 2005," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2005".

21. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.

22. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

23. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.

24. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.

25. La disposizione di cui al comma 24 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.

26. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 24 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

27. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 29, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

28. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 27, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

29. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 27 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.

30. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopprese le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

31. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 30 si provvede ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia.

32. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

33. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

34. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "per gli uffici giudiziari", sono aggiunte le seguenti", e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali". Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.

35. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in

attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

36. E' fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 35.

37. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

38. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

39. E' altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

40. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 39 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 39.

42. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 42 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 42.

44. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte

del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 44 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 44.

46. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 48 e sui conseguenti effetti finanziari.

47. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.

48. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 48, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati che nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

49. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla Tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono soppressi.

50. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 49 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi.

51. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 50, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla Tabella C della presente legge.

52. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006, gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme anticipate di cui al comma 51.

53. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».

54. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, inserito dall'articolo 5, comma 16-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».

55. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

56. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

57. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

58. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 57 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

- a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento;
- b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
- c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.

59. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 57 e 58, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 58.

60. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto legge 29 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni

61. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 56 a 60 ed aggiornare il predetto elenco 4.

62. È autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 4, commi da 31 a 37, della legge 24 dicembre 2000, n. 350, e successive modificazioni, approvati dal CIPE con delibera n. 74 del 27 maggio 2005, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituenti il Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede al riparto delle risorse di cui al presente comma tra le diverse tipologie di interventi ivi previste.

63. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza,

nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo.

64. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, numero 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati», aggiungere le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della Regione Lombardia numero 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale.

65. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta capacità", sono concessi a Ferrovie dello Stato o a Società del gruppo contributi quindicennali di 60 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78/2003 e n. 120/2003, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato o a Società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

66. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

67. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

68. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

69. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi 10 anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006.

70. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente: "Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del Piano aggiornato.

71. In coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 6 aprile 2005, sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

72. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il

sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell'autotrasporto merci la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 475 milioni di euro.

73. All'onere derivante dall'attuazione del comma 72 si provvede:

- a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili al 31 dicembre 2005 per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione all'apposita unità previsionale di base;
- b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

74. La dotazione del Fondo di cui al comma 72 è ripartita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

75. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla regione nella misura di 94 milioni di euro. Per le stesse finalità è corrisposto alla regione, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

76. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

- a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

- b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

- c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

- d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

- e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

- h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

77. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

78. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono

sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

79. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

80. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.

81. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.

82. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

83. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

84. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

85. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;

2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

86. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

87. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

88. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

89. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, come modificato dall'articolo 1, comma 523 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"

90. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29

agosto 2003, n. 200, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, di cui alla Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

91. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito "Accessibilità Fiera di Milano" previsto dalla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, sono autorizzate le seguenti spese a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008, nonché a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

92. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello "730". Se la dichiarazione modello "730" viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

93. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 94 a 103, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

94. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

95. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento; per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 per cento e, per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato dell'1,9 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

96. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:

- a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

97. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.

98. Gli enti di cui al comma 93 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 94 e 95

99. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 93 a 103, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

100. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

101. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali.

102. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

103. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 95 a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dai commi da 93 a 103.

104. Al comma 1 dell'articolo 39, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2006", ed il decreto di cui al comma 2, del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.

105. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.

106. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

107. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.

108. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

109. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

110. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

111. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

112. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 116.

113. Al riparto delle risorse indicate al comma 112 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

114. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

115. Le somme indicate ai commi 110, 111 e 112, comprensive degli oneri contributivi e

dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

116. Per le finalità indicate al comma 112, in deroga a quanto stabilito dall'Intesa tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

117. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

118. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

119. Le somme di cui ai commi 117 e 118, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

120. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 116.

121. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

122. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (ASI), l'Agenzia spaziale italiana (AIFA), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

123. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati

all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

124. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 123, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

125. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

127. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

128. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

129. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 123 a 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

130. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei commi da 123 a 131 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

131. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

132. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

133. Ai fini dell'applicazione del comma 132, le spese di personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

134. Gli enti destinatari dei commi da 132 a 140, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 132, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.

135. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 132 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.

136. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

137. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni dei commi da 132 a 140 costituiscono strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

138. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dei commi da 132 a 140 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

139. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 132 a 140 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

140. Le disposizioni dei commi da 132 a 140 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

141. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

142. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di

lavoro.

143. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.

144. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

145. La disposizione di cui al comma 144 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.

146. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

147. L'indennità di trasferta di cui agli articoli 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

148. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 147, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

149. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

150. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».

151. Sono conseguentemente abrogati gli articoli da 42 a 47, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.

152. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della Difesa al personale delle Forze

armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

153. All'articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello";

b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello.

154 Le disposizioni dei commi da 141 a 153, esclusi i commi 143 e 152, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

155. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

156. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.

157. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 156 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.

158. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

159. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

160. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.

161. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

162. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo

determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

163. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Ente.

164. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.

165. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

166. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

167. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

168. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

169. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 159 a 164, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

170. Le amministrazioni di cui al comma 169 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

171. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le

modalità previste dal comma 172. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 169 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 168 a 175.

172. Ai fini di quanto previsto dal comma 169, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 169. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

173. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 171, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 169 a 172, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 171, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 168 a 175 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 168 a 175 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

174. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 169, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 169.

175. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 169 a 174.

176. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro - esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province, anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1 lettera c - bis) le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

177. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge 311 e successive modificazioni.

178. Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato all'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato. "

179. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:

- a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio.
- b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

180. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:

- a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti commissari", delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.

181. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 di euro per l'anno 2007 e 2.221.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 1, comma 151, della legge n. 350 del 2003.

182. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:

- a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;
- b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

183. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 182, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera b).

184. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 182 e 183 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 182, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

185. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:

a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1 della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

186. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.

187. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

188. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

189. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:

a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzati a garantire l'equilibrio economico finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima Intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

190. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 189, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo

Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

191. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.

192. L'accesso al concorso di cui al comma 191, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima Intesa e che contempli:

a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'Intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;

b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'Intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco della lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;

d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano

nazionale in materia di liste di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

193. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.

194. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, di seguito denominata «Commissione», cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 195. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

195. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 193 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di seimila euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di ventimila euro. Spetta alle regioni e alle province autonome l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 194.

196. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con numero di posti letto non inferiore a 120.

197. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature

sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.

198. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

199. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.

200. Per le finalità di cui al comma 199, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

201. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

202. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

203. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-sexies e 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502, e successive modificazioni, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico finanziario e dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.

204. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:

a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;

b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

205. Per le finalità di cui al comma 9, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

206. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestatati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

207. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, integrati dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.»;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.».

208. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 207.

209. Al fine di consentire all'Agenzia italiana del farmaco lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3 lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

210. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».

211 Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione".

212. Per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dall'articolo 38 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'Intesa Stato-Regioni del 23 maggio 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a dieci unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008 uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

213. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145.

214. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modificazioni, gli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli Accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli Accordi medesimi, nonché alla parte degli Accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 9 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli Enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

215. Le risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modifiche.

216. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli Accordi già sottoscritti, di cui al comma 1, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.

217. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n.289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f) del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi Accordi di programma che, prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del "premio di prezzo" (premium price).

218. Gli accordi di programma di cui al comma 1 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri : apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il Comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle Aziende Farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi della Comunità Europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

219. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 2, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 % dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'Accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli Accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

220. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f) dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n.289, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è conseguentemente ridotta.

221. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n.289, le parole da :” con decreto del Ministro della salute” fino alle parole:” Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),” sono abrogate.

222. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 223.

223. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

224. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, commi 1 e 2, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007»;

b) all'articolo 13, comma 3, le parole: «Per il periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2001-2005»;

c) all'articolo 13 comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni 2004 e 2005 l'aliquota dell'addizionale è commisurata allo 0,9 per cento.»;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: "relativi al periodo 2001- 2004", sono sostituite dalle seguenti: "relativi al periodo di cui al comma 3" e dopo le parole: "addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento" sono inserite le seguenti: "per il periodo 2001- 2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005»;

e) all'articolo 13, comma 7, dopo le parole: «commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono inserite le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005».

225. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 222 e 223 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

226. La determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è effettuata con riferimento all'anno 2006 con le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000.

227. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota provvisoria».

228. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente: “Art. 102-bis Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate. 1. Le quote di

ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate, sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, numeri 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".

3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.

4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni."

229. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile."

230. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 228, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad

eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

231. E' abrogato il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211

232. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

233. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

234. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

235. Al fine di contribuire alle spese sostenute nell'anno 2005 dalle famiglie con bambini di età inferiore a tre anni, è erogato un assegno pari ad euro 160 per ogni figlio nato ovvero adottato dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.

236. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 234 e 235, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario.

237. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Poste italiane s.p.a., con apposita convenzione stipulata entro il 10 gennaio 2006 nel limite di spesa di 6 milioni di euro, stabiliscono quanto occorrente per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 236.

238. Per le finalità di cui ai commi da 234 a 237 è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2006.

239. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

240. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa é destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;
- c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

241. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985,

n. 222.

242. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 240 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Irpef, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

243. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 240, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

244. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 246, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

245. Ai benefici di cui al comma 244 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

246. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

247. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo”;

b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi”;

c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui articolo 13-bis della legge n. 80

del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge”

d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: “a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione” sono sostituite dalle parole: “nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma.”

e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: “di cui al presente comma” sono sostituite con le parole: “di cui al precedente e al presente comma;

f) all'articolo 55, comma 1, sono soppresse le parole: “38, primo e secondo comma,”

248. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

249. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

250. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

251. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:

«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

252. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi all'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

253. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 252 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi del comma 252 sono ridotti del 90 per cento.

254. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.

255. A decorrere dall'anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

256. Le erogazioni operate dal fondo sono operate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006.

257. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 255, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

258. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

259. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

260. L'esonero di cui al comma 259 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 259, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

261. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

262. La rideterminazione di cui al comma 261 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 261 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

263. Ai fini dell'applicazione dei commi da 263 a 268, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà

verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali

264. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera.

265. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 263 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 263, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 263 a 268;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;

6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 263 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 263 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato,

b) amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiara altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero.

2) Al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;

c) finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il decreto di cui al numero 1 dei commi da 263 a 268 vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 263 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il decreto di cui al numero 1;

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti

parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 263;

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività

5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto.

d) per la ricerca e lo sviluppo

1) Al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia».

2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

3.) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

266. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 263 si applicano anche ai distretti rurali e agroalimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.

267. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 263 a 268 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 263. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

268. Dall'attuazione dei commi da 263 a 267 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

269. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca».

270. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:

a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;

b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazione, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

271. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

272. Ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Gli strumenti finanziari e le azioni di cui ai commi da 272 a 277 possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB.

273. I diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari e alle azioni di cui ai commi da 272 a 277 si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, di perdita della qualità di azionista, ovvero di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto. In tal caso vengono meno le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.

274. La deliberazione dell'assemblea che crea la categoria di azioni o di strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277 e quella di cui al comma 276, non danno diritto al recesso.

275. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi da 272 a 277 sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277.

276. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.

277. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia di offerte pubbliche conseguenti al recepimento della relativa normativa comunitaria.

278. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.

279. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi

dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

280. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 279 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 279.

281. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati

282. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sostituire le parole: "fino a non oltre tre anni dalla stessa data", con le seguenti: "fino a non oltre cinque anni dalla stessa data".

283. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", aggiungere le seguenti: "nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia".

284. Al decreto-legge 289 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 2, comma 1, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: "nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia".

285 Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 95, primo comma, primo periodo, dopo le parole: "da cooperative" sono inserite le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall'articolo 31";

b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione";

286. La limitazione di cui al comma 121, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429 convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

287. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli uffici veterinari adempimenti comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.».

288. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria è consentita, per l'anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 132 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dal medesimo comma da 132 a 140 da adottarsi ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 189 a 195.

289. I progetti dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.».

290. Il Fondo biotico nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

291. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, nonché dalla necessità di attuazione del presente decreto, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.

292. All'onere derivante dall'attuazione del comma 291 si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

293. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento.

294. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 505 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006 in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1 comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

295. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono

utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;

b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

296. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».

297. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005 n. 80, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria a fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2345 septies del codice civile".

298. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005 n. 80, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis: Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli."

299. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole "i giovani imprenditori agricoli" inserire le seguenti: ", anche organizzati in forma societaria.". Al medesimo articolo 9, al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

300. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni dopo le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono inserite le seguenti: «; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere individuate le percentuali di produzione di biocombustibili oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera».

301. L'importo previsto dal comma 520 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nel 2005 è destinato per l'anno 2006 alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per incentivare la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione.

302. La produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali effettuata dalle aziende agricole va ricompresa nelle attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e quindi inquadrata nell'ambito del reddito agrario, così come definito dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni

303. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

304. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine, è conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

305. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

306. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

307. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

308. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 307, concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.

309. L'accordo di programma di cui al comma 307 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

310. Ai fini di cui ai commi da 305 a 319, è in ogni caso, fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 307.

311. Fermo quanto previsto dai commi 33 e 34 della presente legge, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

312. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.

313. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di dieci giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio.

314. La quantificazione del danno di cui al comma 313 comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.

315. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza di cui ai commi 313 e 314, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

316. Le disposizioni previste dai commi da 305 a 319 si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.

317. Avverso l'ordinanza di cui ai commi 313 e 314 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo

regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.

318. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 305 a 319, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

319. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 318, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

320. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005 non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

321. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

322. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;

b) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11».

c) al comma 2 le lettere *f)* e *h)* sono abrogate;

323. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

324. A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicitari, o poligrafici.

325. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.

326. A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;

c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata;

327. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché degli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e successive modificazioni, e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004 n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla

richiesta.

328. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

329. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

330. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

331. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».

332. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 336, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

333. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

334. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

335. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

336. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

337. La disposizione di cui al comma 336 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

338. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- a) 40 per cento nel 2006;
- b) 35 per cento nel 2007;
- c) 25 per cento nel 2008.

339. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 332 e 336 si fa riferimento, per quanto

compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

340. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati, sono rinnovabili, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

341. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.

342. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

343. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.

344. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo

erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

345 All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».

346. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

347. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

348. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

349. In relazione agli interventi previsti dal comma 6, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

350. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

351. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

352. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli

operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

353. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 352, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

354. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 353, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

355. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

356. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

357. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».

358. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».

359. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8».

360. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinare all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi

pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

361. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».

362. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».

363. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

364. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

365. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e

successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-ter. - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

Art. 14-quater. - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto od in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Art. 14-quinquies. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».

366. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel primo periodo le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007";
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione";
- c) al quarto periodo le parole: "di cui al secondo e terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo e quarto periodo"

367. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dei locali nei quali s'effettua già la raccolta delle scommesse.

368. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.».

369. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della

legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.

370. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122, è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 122.

371. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

372. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.

373. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 372 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

374. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale civile e culturale del Paese, anche mediante il sostegno a nuove realtà associative, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo nazionale per le comunità giovanili". La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono determinati i criteri per l'accesso al Fondo nonché le modalità di presentazione delle istanze.

375. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibile anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale", una somma non inferiore all'un per cento e non superiore al due per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il regolamento di cui in premessa.

376. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto, dopo l'art. 2, comma 1, il seguente comma: "2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma".

377. All'art. 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole "servizi

radiotelevisivi” sono aggiunte le seguenti: “nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni”.

378. Il comma 3 bis dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente: “ 3 bis - Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione. Le disposizioni del comma 3 bis del decreto legislativo n. 259/2003, come modificato dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.

379. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, numero 426 e successive modifiche, dopo la lettera p-terdecies) aggiungere le seguenti:

“p-quattordices) Area industriale del comune di cui all’articolo 3 del D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 679; p-quindecies) Le aree di cui al D.P.C.M. 14 aprile 1995”.

380. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 381 e 382, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

381. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici, deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) di vigilanza ad infrastrutture civili e militari,;
- d) di operazioni di soccorso;
- e) di attività di tutela della pubblica incolumità
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

382. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 381 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

383. Con regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero della Difesa e con il Ministero dell’economia e delle finanze sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsioni delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 380, ai soggetti di cui ai commi 381 e 382 ovvero ai familiari superstiti.

384. 1. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito del programma promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite “Atmospheric Brown Cloud” e “SHARE-Asia”, anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio Nazionale delle Ricerche un contributo annuo di 1,8 milioni di Euro per l’anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il C.N.R. e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l’attuazione del programma SHARE-Asia.

385. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA, la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, emanato dal Ministro del lavoro in attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003,

convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003.

386. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree *all digital* Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree *all digital* da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che acquistino o nolegghino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, i segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree *all digital*, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblica. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

387. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 3e successive modificazioni e agli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.

388. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale

389. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge..

390. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

391. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

392. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

393. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

394. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla

presente legge.

394. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge.

395. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

396. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

397. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

398. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

IL GOVERNO



ELENCHI ALLEGATI

Riduzione consumi intermedi
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

Elenco 1

2006	2007	2008
------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione	1.941	1.993	2.059
1.1.1.3	Servizio consultivo ed ispettivo tributario	9.757	9.961	10.174
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	19.642	19.777	20.042
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	99.944	102.269	105.330
2.1.5.2	Servizi del Poligrafico dello Stato	27.131	27.865	28.792
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	81.790	82.079	82.423
3.1.2.16	Oneri per le privatizzazioni	1.923	1.975	2.041
3.1.5.17	Servizi del Poligrafico dello Stato	87.153	89.509	92.487
3.1.5.6	Altri servizi di tesoreria	52.618	53.677	54.743
3.1.7.5	Oneri accessori	640.532	653.343	666.154
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	41.875	40.931	42.248
4.1.5.7	Altri servizi di tesoreria	615	632	653
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	5.765	6.529	6.721
6.1.1.1	Spese generali di funzionamento	759.312	610.322	614.078
9.1.1.0	FUNZIONAMENTO	8.162	8.340	8.532
12.1.1.1	Commissariati di governo	194	200	206

Ministero delle attività produttive

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	1.597	1.638	1.667
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	2.678	2.704	2.737
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	497	510	527
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	5.833	5.916	6.016
3.1.2.7	Cooperative e loro consorzi	960	986	1.019
3.1.2.9	Promozione turistica	88	90	93
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	3.722	1.026	1.049
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	1.468	1.499	1.531

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	673	691	713
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	788	810	837
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	91	93	96
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	178	183	188
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	755	771	788
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	246	252	260
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO	101	104	107
7.1.1.0	FUNZIONAMENTO	447	452	459
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO	224	230	237
9.1.1.0	FUNZIONAMENTO	538	552	570
9.1.2.1	Pari opportunità	6.150	6.192	6.275

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
9.1.2.2 Occupazione	10	10	11
10.1.1.0 FUNZIONAMENTO	265	272	281
11.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.280	1.289	1.299
12.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.931	2.991	3.052
13.1.1.0 FUNZIONAMENTO	20.994	21.581	22.296
14.1.1.0 FUNZIONAMENTO	3.744	3.753	3.764
15.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.328	1.331	1.334

Ministero della giustizia

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.492	4.650	4.803
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.346	7.418	7.633
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	191.824	201.580	206.087
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	4.227	4.341	4.486
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	9.836	9.986	10.115

Ministero degli affari esteri

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	322	322	322
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	5.736	4.821	4.830
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.091	1.250	1.265
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	567	571	578
5.1.1.1 Uffici centrali	522	524	526
5.1.1.2 Uffici all'estero	1.196	1.205	1.221
6.1.1.1 Uffici centrali	4.260	4.289	4.336
6.1.1.2 Uffici all'estero	60.527	63.487	63.713
6.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	234	2.500	8.505
6.1.5.5 Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza	5.954	5.995	6.075
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	526	529	536
8.1.1.1 Uffici centrali	8.787	8.835	8.930
8.1.1.2 Uffici all'estero	1.012	1.019	1.033
10.1.1.1 Uffici centrali	1.773	1.796	1.883
10.1.1.2 Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	2.251	3.086	4.278
10.1.2.1 Promozione e relazioni culturali	928	948	1.350
11.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.150	2.183	2.209
12.1.1.0 FUNZIONAMENTO	461	515	517
13.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.142	1.149	1.162
14.1.1.0 FUNZIONAMENTO	957	963	976
15.1.1.0 FUNZIONAMENTO	250	252	256
16.1.1.0 FUNZIONAMENTO	146	147	173
17.1.1.0 FUNZIONAMENTO	377	385	389
18.1.1.0 FUNZIONAMENTO	99	100	101
19.1.1.0 FUNZIONAMENTO	108	108	109

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
20.1.1.0 FUNZIONAMENTO	115	115	115

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	2.242	2.297	2.363
2.1.1.1	Uffici centrali	25.760	26.453	27.331
2.1.5.6	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	12.079	12.405	12.818
2.1.5.7	Fondo di riserva consumi intermedi	10.597	10.884	11.246
3.1.1.1	Uffici centrali	50.791	51.634	37.729
3.1.2.5	Interventi diversi	732	752	777
4.1.1.1	Uffici centrali	9.387	9.610	9.852
4.1.1.2	Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche.	12.945	19.317	19.518
7.1.1.1	Uffici regionali	2.140	2.198	2.271
7.1.1.2	Strutture scolastiche	38.111	38.983	39.967
8.1.1.1	Uffici regionali	1.161	1.192	1.232
8.1.1.2	Strutture scolastiche	43.830	44.785	45.820
9.1.1.1	Uffici regionali	494	508	525
9.1.1.2	Strutture scolastiche	8.006	8.192	8.404
10.1.1.1	Uffici regionali	973	999	1.032
10.1.1.2	Strutture scolastiche	28.196	28.819	29.500
11.1.1.1	Uffici regionali	951	977	1.009
11.1.1.2	Strutture scolastiche	28.767	29.390	30.062
12.1.1.1	Uffici regionali	507	437	450
12.1.1.2	Strutture scolastiche	6.392	6.535	6.695
13.1.1.1	Uffici regionali	957	983	1.016
13.1.1.2	Strutture scolastiche	27.138	27.723	28.352
14.1.1.1	Uffici regionali	295	303	313
14.1.1.3	Strutture scolastiche	7.502	7.665	7.841
15.1.1.1	Uffici regionali	1.253	1.287	1.330
15.1.1.2	Strutture scolastiche	59.835	61.108	62.457
16.1.1.1	Uffici regionali	445	458	473
16.1.1.2	Strutture scolastiche	9.023	9.227	9.456
17.1.1.1	Uffici regionali	269	276	285
17.1.1.2	Strutture scolastiche	1.828	1.870	1.920
18.1.1.1	Uffici regionali	493	506	523
18.1.1.2	Strutture scolastiche	8.109	8.293	8.499
19.1.1.1	Uffici regionali	1.239	1.273	1.315
19.1.1.2	Strutture scolastiche	36.121	36.918	37.792
20.1.1.1	Uffici regionali	1.865	1.915	1.979
20.1.1.2	Strutture scolastiche	31.655	32.398	33.251
21.1.1.1	Uffici regionali	260	267	276
21.1.1.2	Strutture scolastiche	2.854	2.925	3.008

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
22.1.1.1 Uffici regionali	826	849	877
22.1.1.2 Strutture scolastiche	11.111	11.379	11.694
23.1.1.1 Uffici regionali	535	550	568
23.1.1.2 Strutture scolastiche	7.704	7.894	8.122
24.1.1.1 Uffici regionali	2.603	2.661	2.723
24.1.1.2 Strutture scolastiche	33.016	33.690	34.377
Ministero dell'interno			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.225	1.257	1.297
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	84.788	87.486	89.775
2.1.2.7 Spese elettorali	85	87	90
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	32.732	37.599	38.771
2.1.5.5 Funzionamento servizi delle Amministrazioni	100.288	100.661	103.822
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.669	4.795	4.955
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.485	4.534	4.596
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.035	6.076	6.121
2.1.2.1 Parchi nazionali e aree protette	11	11	11
2.1.2.5 Difesa del mare	49.415	50.262	50.262
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.277	4.310	4.348
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.730	1.749	1.773
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	14.118	14.271	14.466
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.926	2.017	2.064
6.1.2.1 Manutenzione opere idrauliche	346	361	364
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.051	4.141	4.232
7.1.2.2 Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente	2.114	2.171	2.243
7.1.5.3 Fondo di riserva consumi intermedi	217	223	231
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			
1.1.1.1 Gabinetto e altri uffici	892	916	947
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.613	6.777	6.730
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	2.404	2.469	2.551
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.091	1.121	1.158
3.1.5.1 Manutenzione sedi uffici statali	1.553	1.595	1.648
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	858	881	910
4.1.2.11 Manutenzione opere marittime	3.430	3.523	3.640
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	54.149	55.338	53.658
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	530	544	563
Ministero delle comunicazioni			

Riduzione consumi intermedi
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

Elenco 1

	2006	2007	2008
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.040	1.069	1.104
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	142	146	151
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	849	868	890
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	170	174	180
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	104	106	110
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	357	367	379
5.1.2.1 Controllo emissioni radioelettriche	534	548	566
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	112	115	119
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	617	633	654
8.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.485	2.551	2.633

Ministero della difesa

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	860	883	913
2.1.1.1 Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari	735	755	780
2.1.1.2 Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra	1.596	1.639	1.693
2.1.5.2 Fondo di riserva consumi intermedi	120.396	123.650	127.764
3.1.1.1 Spese generali di funzionamento	112.300	115.330	119.154
3.1.1.2 Assistenza e benessere del personale	154	158	163
3.1.1.3 Leva, formazione e addestramento	16.954	17.412	17.991
3.1.1.4 Mezzi operativi e strumentali	282.549	290.187	299.840
3.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento	55.815	57.306	59.176
3.1.2.6 Interventi diversi	28.648	29.422	30.401
4.1.1.1 Spese generali di funzionamento	43.416	44.590	46.073
4.1.1.2 Assistenza e benessere del personale	2.186	2.245	2.320
4.1.1.3 Formazione e addestramento	28.928	29.710	30.698
4.1.1.4 Mezzi operativi e strumentali	116.195	119.336	123.306
4.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento	1.191	1.223	1.264
4.1.1.6 Istituto Geografico Militare	1.961	2.014	2.081
5.1.1.1 Spese generali di funzionamento	27.448	28.190	29.128
5.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali	83.655	85.917	88.775
5.1.1.3 Formazione e addestramento	14.467	14.858	15.353
5.1.1.4 Rifornimento idrico isole minori	216	222	229
5.1.1.5 Assistenza e benessere del personale	566	581	600
5.1.1.6 Istituto idrografico della Marina	476	489	505
5.1.1.7 Ammodernamento e rinnovamento	2.441	2.507	2.590
6.1.1.1 Spese generali di funzionamento	31.999	32.864	33.957
6.1.1.2 Assistenza e benessere del personale	250	257	265
6.1.1.3 Formazione e addestramento	33.900	34.816	35.974
6.1.1.4 Mezzi operativi e strumentali	163.933	168.365	173.965
6.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento	595	611	632
6.1.2.1 Assistenza al volo civile	10.306	10.584	10.936

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
Ministero delle politiche agricole e forestali			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.415	1.444	1.475
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	3.287	3.463	3.474
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.424	6.566	6.514
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	11.493	11.804	12.197
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.666	4.779	4.882
Ministero per i beni e le attività culturali			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	3.177	3.245	3.319
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.182	1.208	1.241
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	2.205	2.265	2.340
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	47.620	48.570	49.483
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	19.744	20.244	20.870
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.397	1.430	1.477
5.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi	154	158	163
Ministero della salute			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	675	692	713
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	31.726	32.351	32.982
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	9.233	9.357	9.496
3.1.2.13 Informazione e prevenzione	408	419	433
3.1.5.7 Fondo di riserva consumi intermedi	659	677	699
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	12.369	11.233	11.482
4.1.2.3 Programma anti AIDS	1.375	1.412	1.459

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

2006	2007	2008
------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.2.3.1	Informatica di servizio	2.080	2.139	2.199
1.2.3.2	Beni mobili	312	321	330
2.2.3.1	Informatica di servizio	41.347	42.514	43.709
2.2.3.2	Beni mobili	1.851	1.904	1.957
3.2.3.40	Beni mobili	46	47	48
3.2.3.5	Informatica di servizio	5.337	5.486	5.568
4.2.3.18	Beni mobili	1.283	1.319	1.356
4.2.3.2	Informatica di servizio	32.779	33.704	34.652
5.2.3.14	Informatica di servizio	1.072	1.083	1.114
5.2.3.15	Beni mobili	158	162	167
6.2.3.13	Scuola superiore dell'economia e delle finanze	1.238	1.273	1.309
6.2.3.2	Informatica di servizio	20.463	21.040	21.632
6.2.3.3	Beni mobili	305	313	322
9.2.10.2	Informatica di servizio	1.317	1.354	1.392
9.2.3.1	Beni mobili	527	542	557
12.2.3.1	Beni mobili	1	1	1

Ministero delle attività produttive

1.2.3.1	Informatica di servizio	424	432	440
1.2.3.2	Beni mobili	81	84	86
2.2.3.1	Informatica di servizio	743	756	768
2.2.3.2	Beni mobili	215	221	228
3.2.3.1	Ricerca scientifica	502	516	531
3.2.3.12	Proprieta' industriale	10.873	10.961	11.053
3.2.3.2	Informatica di servizio	671	683	695
3.2.3.9	Beni mobili	118	121	124
4.2.3.1	Informatica di servizio	97	99	100
4.2.3.6	Beni mobili	48	49	51
5.2.3.1	Informatica di servizio	404	412	420
5.2.3.4	Beni mobili	73	75	76

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.2.3.1	Informatica di servizio	51	52	54
1.2.3.2	Beni mobili	65	67	69
2.2.3.1	Beni mobili	3	3	3
3.2.3.3	Beni mobili	10	10	10
4.2.3.1	Beni mobili	3	4	4
5.2.3.1	Beni mobili	2	2	2
6.2.3.2	Beni mobili	3	3	3
7.2.3.1	Beni mobili	9	9	9
8.2.3.1	Beni mobili	3	4	4
9.2.3.1	Beni mobili	18	19	19

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

		2006	2007	2008
		(migliaia di euro)		
10.2.3.3	Beni mobili	17	17	18
11.2.3.2	Beni mobili	22	22	23
12.2.3.1	Informatica di servizio	5.678	5.839	6.003
12.2.3.2	Beni mobili	11	11	11
13.2.3.1	Beni mobili	1.282	1.318	1.355
14.2.3.1	Beni mobili	19	19	20
15.2.3.1	Beni mobili	6	6	6
Ministero della giustizia				
1.2.3.2	Beni mobili	223	230	236
2.2.3.3	Beni mobili	267	275	282
3.2.3.2	Attrezzature e impianti	40.102	40.272	40.446
3.2.3.3	Informatica di servizio	26.943	27.639	28.348
3.2.3.4	Beni mobili	463	476	489
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	1.394	1.433	1.474
5.2.3.3	Beni mobili	27	28	29
Ministero degli affari esteri				
1.2.3.1	Beni mobili	37	37	38
2.2.3.3	Beni mobili	24	25	25
3.2.3.1	Beni mobili	14	14	14
4.2.3.2	Beni mobili	10	10	10
5.2.3.1	Beni mobili	39	40	40
6.2.3.2	Beni mobili	44	44	45
7.2.3.1	Beni mobili	11	11	11
8.2.3.1	Beni mobili	941	949	957
8.2.3.2	Informatica di servizio	4.531	4.567	4.605
10.2.3.1	Beni mobili	489	493	497
11.2.3.1	Beni mobili	30	30	30
12.2.3.1	Beni mobili	15	15	16
13.2.3.1	Beni mobili	15	15	16
14.2.3.1	Beni mobili	3	3	3
15.2.3.1	Beni mobili	11	11	11
16.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
17.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
18.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
19.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
20.2.3.1	Beni mobili	11	11	11
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
1.2.3.1	Beni mobili	211	217	224
2.2.3.1	Beni mobili	278	286	294
2.2.3.3	Strutture scolastiche	62	63	65

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali Elenco 2
 Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

		2006	2007	2008
		(migliaia di euro)		
2.2.3.4	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	2.496	2.566	2.638
3.2.3.3	Beni mobili	822	845	869
4.2.3.1	Beni mobili	196	201	207
7.2.3.3	Beni mobili	69	71	73
8.2.3.3	Beni mobili	48	50	51
9.2.3.3	Beni mobili	26	26	27
10.2.3.3	Beni mobili	44	45	46
11.2.3.3	Beni mobili	53	55	56
12.2.3.3	Beni mobili	24	25	26
13.2.3.3	Beni mobili	58	60	62
14.2.3.3	Beni mobili	16	16	17
15.2.3.2	Beni mobili	58	60	61
16.2.3.3	Beni mobili	26	26	27
17.2.3.3	Beni mobili	16	16	17
18.2.3.3	Beni mobili	26	26	27
19.2.3.3	Beni mobili	37	38	39
20.2.3.3	Beni mobili	61	62	64
21.2.3.4	Beni mobili	16	16	17
22.2.3.4	Beni mobili	34	35	36
23.2.3.4	Beni mobili	27	28	28
24.2.3.4	Beni mobili	57	59	60
Ministero dell'interno				
1.2.3.1	Beni mobili	127	130	134
2.2.3.1	Informatica di servizio	7.930	8.153	8.383
2.2.3.3	Beni mobili	2.911	2.993	3.078
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio				
1.2.3.3	Beni mobili	49	51	52
2.2.3.14	Beni mobili	127	130	134
3.2.3.6	Beni mobili	102	104	107
4.2.3.17	Beni mobili	48	50	51
5.2.3.10	Beni mobili	99	102	105
6.2.3.7	Beni mobili	266	274	281
7.2.3.1	Informatica di servizio	269	276	284
7.2.3.4	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	199	204	210
7.2.3.5	Beni mobili	74	76	78
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
1.2.3.1	Informatica di servizio	30	31	32
1.2.3.2	Beni mobili	67	69	71
2.2.3.1	Ricerca scientifica	82	84	86

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

		2006	2007	2008
		(migliaia di euro)		
2.2.3.10	Beni mobili	746	767	789
2.2.3.2	Informatica di servizio	41.245	41.268	38.953
3.2.3.1	Edilizia di servizio	211.322	216.322	221.439
3.2.3.10	Calamita' naturali e danni bellici	4.018	4.092	4.167
3.2.3.19	Patrimonio culturale non statale	459	472	486
3.2.3.24	Beni mobili	129	132	136
3.2.3.25	Informatica di servizio	34	35	36
4.2.3.11	Beni mobili	41	42	43
4.2.3.3	Opere marittime e portuali	253.051	258.137	263.225
4.2.3.4	Informatica di servizio	42	43	44
5.2.3.1	Edilizia di servizio	5.247	5.395	5.547
5.2.3.13	Beni mobili	333	343	352
5.2.3.14	Opere varie	6.083	6.198	4.316
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	208	214	220
5.2.3.3	Informatica di servizio	1.052	1.081	1.112
7.2.3.1	Beni mobili	42	42	43
7.2.3.2	Informatica di servizio	40	41	42
Ministero delle comunicazioni				
1.2.3.1	Beni mobili	43	44	45
2.2.3.2	Beni mobili	17	18	18
3.2.3.1	Beni mobili	9	9	9
4.2.3.2	Beni mobili	9	9	9
5.2.3.1	Controllo emissioni radioelettriche	2.175	2.236	2.299
5.2.3.2	Beni mobili	12	13	13
6.2.3.1	Beni mobili	9	9	10
7.2.3.2	Beni mobili	9	9	9
7.2.3.3	Ricerca scientifica	2.160	2.221	2.283
8.2.3.1	Informatica di servizio	2.387	870	894
8.2.3.2	Beni mobili	287	295	303
Ministero della difesa				
1.2.3.1	Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca	69.469	70.028	70.613
1.2.3.2	Informatica di servizio	43	45	46
2.2.3.1	Informatica di servizio	27	28	29
3.2.3.3	Informatica di servizio	4.676	4.807	4.943
3.2.3.4	Attrezzature e impianti	1.322.333	1.345.428	1.369.179
3.2.3.5	Ammodernamento e rinnovamento	95.348	98.038	100.795
3.2.3.7	Edilizia di servizio	6	6	6
4.2.3.1	Informatica di servizio	12.720	13.079	13.446
5.2.3.1	Informatica di servizio	1.208	1.242	1.277
6.2.3.1	Informatica di servizio	6.087	6.259	6.435

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali
 Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

2006	2007	2008
------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.2.3.1	Beni mobili	31	31	32
2.2.3.8	Beni mobili	35	36	37
3.2.3.6	Beni mobili	86	89	91
3.2.3.8	Informatica di servizio	4	4	4
4.2.3.3	Beni mobili	89	92	94
4.2.3.5	Informatica di servizio	10	10	11

Ministero per i beni e le attività culturali

1.2.3.1	Informatica di servizio	121	125	128
1.2.3.4	Beni mobili	50	51	53
2.2.3.1	Informatica di servizio	537	552	568
2.2.3.8	Beni mobili	117	120	124
3.2.3.11	Beni mobili	105	108	111
4.2.3.2	Informatica di servizio	489	502	517
4.2.3.4	Patrimonio culturale statale	13.984	789	694
4.2.3.8	Beni mobili	274	282	290
5.2.3.2	Informatica di servizio	22	23	24
5.2.3.8	Beni mobili	30	31	32

Ministero della salute

1.2.3.2	Beni mobili	40	41	42
2.2.3.1	Beni mobili	129	133	137
2.2.3.4	Informatica di servizio	631	649	667
3.2.3.1	Beni mobili	195	201	206
4.2.3.1	Beni mobili	129	133	137

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
ECONOMIA E FINANZE	1.984.151	1.997.546	2.070.845
3.1.2.4 - Poste italiane	182.604	189.654	219.646
<i>Legge n. 416 del 1981, art. 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>	22.574	22.574	22.760
<i>Legge n. 778 del 1985, art. 2: contributo straordinario all'istituto postelegrafonici</i>	8.107	8.107	8.173
<i>Legge n. 515 del 1993, art. 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica</i>	10.923	10.923	11.013
<i>Legge n. 449 del 1997, art. 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa</i>	141.000	148.050	177.700
3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato	1.326.025	1.326.025	1.336.935
<i>Legge n. 740 del 1969, art. 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA</i>	1.324.002	1.324.002	1.334.896
<i>Legge n. 440 del 1989, art. 3, comma 1: utilizzo del porto franco di Trieste</i>	202	202	203

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<i>Legge n. 166 del 2002, art. 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali</i>	1.821	1.821	1.836
3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi	4.935	4.230	4.265
<i>Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 194: concessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse</i>	4.230	4.230	4.265
<i>Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 215: finanziamento agli investimenti</i>	705	-	-
3.1.2.43 - Contratti di programma	188.587	188.587	190.139
<i>Legge n. 449 del 1997, art. 53, comma 3: misure di stabilizzazione della finanza pubblica</i>	118.087	118.087	119.059
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto B: misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa</i>	70.500	70.500	71.080

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
3.1.2.45 - Anas	282.000	289.050	319.860
Decreto legge n. 138 del 2002, art. 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS s.p.a.	282.000	289.050	319.860

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
ATTIVITA' PRODUTTIVE	17.625	17.625	17.770
3.1.2.11 - Istituto di promozione industriale	17.625	17.625	17.770
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 234:	17.625	17.625	17.770

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	30.439	30.439	30.689
3.1.2.1 - <i>Occupazione</i>	23.667	23.667	23.861
<i>Legge n. 537 del 1993, art. 11, comma 31: perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali</i>	23.667	23.667	23.861
9.1.2.2 - <i>Occupazione</i>	3.495	3.495	3.524
<i>Legge n. 266 del 1997, art. 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa</i>	3.495	3.495	3.524
14.1.2.1 - <i>Pari opportunità</i>	3.277	3.277	3.304
<i>Legge n. 125 del 1991, art. 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro</i>	3.277	3.277	3.304

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	542.880	378.047	383.953
<i>2.1.5.5 - Scuole non statali</i>	<i>284.647</i>	<i>200.676</i>	<i>202.327</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>284.647</i>	<i>200.676</i>	<i>202.327</i>
<i>3.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>1.008</i>	<i>725</i>	<i>745</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>1.008</i>	<i>725</i>	<i>745</i>
<i>4.1.2.10 - Università e istituti non statali</i>	<i>10.575</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Decreto legge n. 115 del 2005, art. 1, comma 1: contributo all'Università di Urbino</i>	<i>10.575</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>7.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>51.095</i>	<i>36.022</i>	<i>36.318</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>51.095</i>	<i>36.022</i>	<i>36.318</i>
<i>8.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>14.590</i>	<i>10.492</i>	<i>10.786</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>14.590</i>	<i>10.492</i>	<i>10.786</i>
<i>9.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>6.636</i>	<i>4.772</i>	<i>4.906</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>6.636</i>	<i>4.772</i>	<i>4.906</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
10.1.2.1 - Scuole non statali	29.162	20.971	21.558
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	29.162	20.971	21.558
11.1.2.1 - Scuole non statali	19.265	13.854	14.242
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	19.265	13.854	14.242
12.1.2.1 - Scuole non statali	4.432	3.187	3.277
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	4.432	3.187	3.277
13.1.2.1 - Scuole non statali	12.255	8.813	9.060
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	12.255	8.813	9.060
14.1.2.1 - Scuole non statali	1.940	1.395	1.434
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	1.940	1.395	1.434
15.1.2.1 - Scuole non statali	25.101	18.050	18.555
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	25.101	18.050	18.555

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
16.1.2.1 - Scuole non statali	3.361	2.417	2.485
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	3.361	2.417	2.485
17.1.2.1 - Scuole non statali	729	524	539
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	729	524	539
18.1.2.1 - Scuole non statali	3.433	2.468	2.537
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	3.433	2.468	2.537
19.1.2.1 - Scuole non statali	15.091	10.852	11.155
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	15.091	10.852	11.155
20.1.2.1 - Scuole non statali	34.809	25.031	25.732
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	34.809	25.031	25.732
21.1.2.1 - Scuole non statali	1.273	915	941
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	1.273	915	941

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
22.1.2.1 - Scuole non statali	11.473	8.250	8.481
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	11.473	8.250	8.481
23.1.2.1 - Scuole non statali	4.937	3.550	3.650
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	4.937	3.550	3.650
24.1.2.1 - Scuole non statali	7.068	5.083	5.225
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	7.068	5.083	5.225

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	231.506	231.557	233.512
<i>4.1.2.2 - Società di servizi marittimi</i>	<i>128.239</i>	<i>128.239</i>	<i>129.294</i>
<i>Legge n. 169 del 1975, art. 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale</i>	<i>109.275</i>	<i>109.275</i>	<i>110.174</i>
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto 16: misure correttive degli effetti finanziari delle leggi</i>	<i>18.964</i>	<i>18.964</i>	<i>19.120</i>
<i>4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta e in concessione</i>	<i>18.751</i>	<i>18.751</i>	<i>18.905</i>
<i>Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili</i>	<i>18.751</i>	<i>18.751</i>	<i>18.905</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<i>5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione</i>	84.516	84.567	85.313
<i>Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili</i>	69.314	69.314	69.884
<i>Regio decreto legge n. 1121 del 1938, art. 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata</i>	2.543	2.594	2.666
<i>Legge n. 1221 del 1952, art. 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione</i>	12.659	12.659	12.763

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
COMUNICAZIONI	98.678	98.678	98.678
4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale	98.678	98.678	98.678
<i>Legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), art. 27, comma 10: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	20.658	20.658	20.658
<i>Legge n. 28 del 2000, art. 12: disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica</i>	3.329	3.329	3.329
<i>Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), art. 145, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	21.691	21.691	21.691
<i>Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), art. 52, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	20.000	20.000	20.000
<i>Legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), art. 80, comma 35: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	5.000	5.000	5.000
<i>Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 5: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	27.000	27.000	27.000

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia</i>	1.000	1.000	1.000

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	27.724	21.736	18.721
<i>2.1.2.7 - Pesca</i>	<i>9.870</i>	<i>3.525</i>	-
<i>Decreto legge n. 16 del 2004, art. 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche</i>	<i>6.345</i>	-	-
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca</i>	<i>3.525</i>	<i>3.525</i>	-
<i>3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo</i>	<i>17.854</i>	<i>18.211</i>	<i>18.721</i>
<i>Legge n. 499 del 1999, art. 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	<i>17.854</i>	<i>18.211</i>	<i>18.721</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2.402	2.403	2.423
<i>3.1.2.2 - Editoria libraria</i>	2.402	2.403	2.423
<i>Legge n. 1010 del 1969, art. 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero</i>	182	182	183
<i>Decreto legge n. 657 del 1974: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente</i>	36	37	38
<i>Legge n. 67 del 1987, art. 18: pubblicazioni di elevato valore culturale</i>	1.456	1.456	1.468
<i>Legge n. 62 del 2001, art. 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale</i>	728	728	734
TOTALE	2.935.405	2.778.031	2.856.591

Elenco 4

ENTRATE TRIBUTARIE**1.1.1 - IRE**

- 1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.2 - IRES

- 1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.2.3 - ILOR

- 1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.4 - Imposte sostitutive

- 1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.5 - Ritenute a titolo di imposta definitiva

- 1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.7 - Altri introiti diretti

- 1.1.7.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.7.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.8 - IVA su scambi interni e intracomunitari

- 1.1.8.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.8.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.10 - Lotto, lotterie ed altre attività di gioco

- 1.1.10.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.10.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.11 - IVA su importazioni

- 1.1.11.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.11.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.12 - Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali loro derivati, prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine

- 1.1.12.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.12.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.13 - Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti

- 1.1.13.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.13.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.14 - Imposte sui generi di monopolio

- 1.1.14.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.14.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.15 - Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed il patrimonio dello Stato

- 1.1.15.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.15.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.20 - Altri tributi indiretti

- 1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.20.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**1.2.5 - Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Limitatamente ai capitoli:

- 3210
- 3312
- 3313
- 3314
- 3315
- 3316

ALLEGATO 1

(Articolo , comma)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
----------------------------	---	------	------	-------------------

(importi in migliaia di euro)

AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		1.282.709	325.000	385.000	
1.	Legge 3/6/1999, n.157, e legge 26/7/2002, n.156(3.1.2.23-cap. 1638)-Fondo spese elettorali partiti politici	-	40.000	40.000	40.000 P
2.	Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 - (2.1.2.3 - cap. 1316) - Pensioni di guerra	-	65.000	65.000	65.000 P
3.	Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 - (3.1.6.1 - cap. 2198) - Assegni e medaglie al valor militare	-	120.000	120.000	120.000 P
4.	Legge 10 dicembre 1993, n.515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste	22.500	22.500	-	- 2006
5.	Legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.2.4 - cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria anni '97 - '99	18.069	18.069	-	- 2006
6.	Decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, art. 6, co. 5(3.1.2.19 - cap. 1620)-IPOST	10.000	10.000	-	60.000 P
7.	Legge 15 marzo 1986, n. 81 (3.1.2.24 - cap 1647) - Accordo Lomè	12.000	112.000	-	- 2006
8.	Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 cap. 1850) - Fondo editoria - agevolazioni tariffarie postali	10.700	10.700	-	- 2006
9.	Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) Federalismo fiscale - Compartecipazione IVA	767.829	767.829	-	- 2006
10.	Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo	116.611	116.611	100.000	100.000 2008

P onere permanente

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		337.900	-	-	
1.	Legge 8/3/2000, n. 53, artt. 19 e 20, e legge 5/2/1992, n. 104, art. 33 (7.1.2.3 - cap. 3525) - Agevolazioni a familiari di persone con handicap	37.829	37.829	-	2006
2.	Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, art.1, e legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensionamenti anticipati	9.004	9.004	-	2006
3.	Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, art. 23-bis (11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	2.090	2.090	-	2006
4.	Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi	266.032	266.032	-	2006
5.	Decreto legge 29/3/1991, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 1/6/1991, n. 166, art. 4 (11.1.2.10 - cap. 4367) Ricostituzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei periodi di lavoro effettuati in Libia	3.355	3.355	-	2006
6.	Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, commi 17 e 21, e legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5 (11.2.3.1 - cap. 7762) - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in particolari territori	19.590	19.590	-	2006
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		603.000	200.000	200.000	
1.	Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 64-(2.1.2.1-capp. 1360 e 1364 n.i.)-Spese di giustizia	403.000	603.000	200.000	2008
MINISTERO DELL'INTERNO		377.808	90.939	90.939	
1.	Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI)	286.870	377.808	90.939	P
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		327	162	162	

P onere permanente

1.	Legge 27 ottobre 1988, n. 488 (4.1.2.2. - cap.2225) - Convenzione sulla sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)	147	294	147	147	P
2.	Legge 24 ottobre 1980, n. 743 (4.1.2.2. - cap. 2226) - Accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE.	18	33	15	15	P
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			29.900	-	-	
1.	Legge 169/1975, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) Sovvenzioni soc. di navigazione	29.900	29.900	-	-	2006
MINISTERO DELLA SALUTE			80.000	80.000	80.000	
1.	Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (2.1.2.12 - cap. 2400) - Indennizzo vittime trasfusioni e somministrazione emoderivati.	-	80.000	80.000	80.000	P
TOTALE			2.711.644	696.101	756.101	

ALLEGATO 2

(estrivato ..., comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008

(in euro)

*Ministero dell'Economia e delle
Finanze*

<u>Incentivi alle imprese</u>	8.223.000	8.223.000	5.223.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art12, c.2	5.223.000	5.223.000	5.223.000
Legge 730 del 1983 art. 18, comma 8 e 9	3.000.000	3.000.000	-
TOTALE	8.223.000	8.223.000	5.223.000

ALLEGATO 2

(Articolo comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008

(in euro)

Ministero della Giustizia

<u>Edilizia penitenziaria e giudiziaria</u>	82.566.931	70.108.931	70.108.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n.259	12.458.000	-	-
Regio decreto 18 giugno 1931, n.787	70.108.931	70.108.931	70.108.931
TOTALE	82.566.931	70.108.931	70.108.931

*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

<u>Università' e ricerca</u>	94.175.915	94.175.915	94.175.915
Legge 10 gennaio 2000, n.6	10.329.138	10.329.138	10.329.138
Legge 21 febbraio 1980, n.28	34.783.372	34.783.372	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127	49.063.405	49.063.405	49.063.405

ALLEGATO 2

(Articolo comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
<u>Edilizia universitaria</u>	90.000.000	-	-
Legge 22 dicembre 1986, n.910, Art.7, c.8	90.000.000	-	-
TOTALE	184.175.915	94.175.915	94.175.915

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del territorio*

<u>Difesa del suolo e Tutela ambientale</u>	271.438.772	77.331.772	77.331.772
Legge 09 dicembre 1998, n. 426 art.2, commi 1 e 7	2.065.827	2.065.827	2.065.827
Legge 08 ottobre 1997, n.344	13.118.005	13.118.005	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n.36	1.032.914	1.032.914	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n.93	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 05 marzo 1963, n. 366	11.568.634	11.568.634	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, art. 1 comma 2 e legge 30 dicembre 2004, n.311	30.000.000	-	-

ALLEGATO 2

(Articolo ..., comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
Regio decreto. 25 luglio 1904, n.523	41.316.552	41.316.552	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n.1010	2.006.705	2.006.705	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.1534	2.220.764	2.220.764	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, 183 e decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, art.12, e Legge 24 dicembre 2003, n.350.	120.000.000	-	-
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	20.000.000	-	-
Legge 9 dicembre 1998, n.426 art.1 e legge 24 dicembre 2003, n.350 e legge 30 dicembre 2004, n.311	8.607.000	-	-
Legge 24 dicembre 2003, n.350 art.4	11.000.000		
Legge 31 luglio 2002, n.179	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80	4.500.000	-	-
TOTALE	271.438.772	77.331.772	77.331.772

ALLEGATO 2

(Articolo ..., comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
<i>Ministero della Difesa</i>			
<u>Ricerca scientifica</u>	23.469.200	23.469.200	23.469.200
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n.264	23.469.200	23.469.200	23.469.200
TOTALE	23.469.200	23.469.200	23.469.200
<i>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</i>			
<u>Agricoltura, foresta e pesca</u>	136.310.995	28.702.995	13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n.441	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 27 luglio 1999 n. 268	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 2 dicembre 1998 n. 423	2.582.285	2.582.285	2.582.285
Decreto legislativo 04 giugno 1997 n. 143 art. 2	6.870.908	6.870.908	6.870.908
Legge 30 aprile 1976 n.386 art.18 c.4	551.060	551.060	551.060
Legge 28 dicembre 2001, n.448, art.46, comma4	123.208.000	15.600.000	-
TOTALE	136.310.995	28.702.995	13.102.995

ALLEGATO 2

(Articolo ..., comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008

(in euro)

*Ministero per i Beni e le Attività
culturali*

<u>Patrimonio culturale</u>	188.742.376	188.742.376	188.742.376
Legge 28 dicembre 2001, n.448, art.46, c.1	138.486.232	138.486.232	138.486.232
Legge 23 febbraio 2001, n.29, art.3,c.1	3.164.569	3.164.569	3.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n.400, art.3,c.1	206.583	206.583	206.583
Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3, c.83	46.568.535	46.568.535	46.568.535
D.L.vo 4 giugno 2003, n. 127	316.457	316.457	316.457
TOTALE	188.742.376	188.742.376	188.742.376

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.437	26.847	13.247
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	109.570	31.950	31.950
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	25.228	33.859	33.859
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3.859	9.859	9.859
MINISTERO DELL'INTERNO	30.000	5.000	5.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	710	986	2.482
MINISTERO DELLA DIFESA	417	417	417
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	10.568	11.600	9.600
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	783	45	45
MINISTERO DELLA SALUTE	341.963	342.963	342.963
TOTALE TABELLA A	526.535	463.526	449.422
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	481.659	482.144	243.144
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.000	-	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	7.900	7.900	7.900
TOTALE TABELLA B	496.559	490.044	251.044
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA (comprehensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N°95 DEL 1974, DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP. 1560)	13.410		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°701 DEL 1977, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP. 5217)	15.000	15.000	15.000
LEGGE N°385 DEL 1978, ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP. 3026)	43.500	43.500	43.500
LEGGE N°468 DEL 1978, RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003)	400		
LEGGE N°16 DEL 1980, E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 7256)	26.000	26.000	26.000
LEGGE N°146 DEL 1980, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP. 1680)	160.000	160.000	160.000
LEGGE N°67 DEL 1987, RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITORICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP. 2183) (3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP. 7442)	426.000	426.000	426.000
LEGGE N°440 DEL 1989, RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP. 1539)	286	286	286

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
DECRETO LEGGE N°142 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.			
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)	203.000	203.000	203.000
- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)	80.405	80.405	80.405
LEGGE N°225 DEL 1992, ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.			
- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 2184)	41.000	41.000	41.000
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7447)	550.000	550.000	550.000
DECRETO LEGISLATIVO N°39 DEL 1993, NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.			
- ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP. 1707/P)	17.000	17.000	17.000
LEGGE N°109 DEL 1994, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.			
- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP. 1702)	7.500	-	-
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1613)	1.900	1.900	1.900
LEGGE N°675 DEL 1996, TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI			
(3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP. 1733)	20.000	20.000	20.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°94 DEL 1997, MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP. 1321)</p>	10.000	10.000	10.000
<p>LEGGE N°249 DEL 1997, ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP. 1575)</p>	8.600	-	-
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°446 DEL 1997, IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .</p> <p>- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP. 2701)</p>	1.102.000	-	-
<p>LEGGE N°128 DEL 1998, DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.</p> <p>- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP. 1723)</p>	3.920	3.920	3.920
<p>LEGGE N°230 DEL 1998, FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE</p> <p>- ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP. 2185)</p>	212.000	212.000	212.000
<p>LEGGE N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP. 7330)</p>	1.735	1.735	1.735
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°165 DEL 1999, E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP. 1525)</p>	216.000	216.000	216.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°285 DEL 1999, RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP. 5200)</p>	22.000	22.000	22.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
DECRETO LEGISLATIVO N°287 DEL 1999, "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP. 3935)	15.100	15.100	15.100
DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAP. 3901)	113.000	113.000	113.000
DECRETO LEGISLATIVO N°303 DEL 1999, ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP. 2115)	315.000	315.000	315.000
LEGGE N°353 DEL 2000, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP. 2820)	9.000	9.000	9.000
LEGGE FINANZIARIA N°388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI (3.1.5.9 - Previdenza complementare - CAP. 2156)	136.000	139.000	139.000
LEGGE N°38 DEL 2001, NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP. 7513/P)	4.950	4.950	4.950
DECRETO LEGISLATIVO N°165 DEL 2001, NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP. 5223)	3.500	3.500	3.500
LEGGE FINANZIARIA N°448 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 14 COMMA 1: ACCISE GAS METANO (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - CAP. 3823)	100.000	100.000	100.000
	3.878.206	2.749.296	2.749.296
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°287 DEL 1990, NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>(3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP. 2275)</p>	22.000	22.000	22.000
<p>LEGGE N°292 DEL 1990, ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO</p> <p>(3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP. 2270)</p>	21.700	21.700	21.700
<p>LEGGE N°282 DEL 1991, E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA .</p> <p>(4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP. 7630)</p>	200.000	200.000	200.000
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2280)</p>	28.400	28.400	28.400
<p>LEGGE N°68 DEL 1997, RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA A : SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE</p> <p>(5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP. 5101)</p>	98.000	98.000	98.000
<p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA B : ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE</p> <p>(5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP. 5102)</p>	62.200	62.200	62.200
	432.300	432.300	432.300
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
<p>LEGGE N°335 DEL 1995, RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE.</p> <p>(11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP. 4332)</p>	800	-	-
<p>LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE.</p> <p>(10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 4161)</p>	2.000	2.000	2.000
<p>LEGGE N°328 DEL 2000, LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.</p> <p>- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI</p>			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
(7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - CAP. 3671)	1.157.000	1.161.000	1.161.000
	1.159.800	1.163.000	1.163.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°309 DEL 1990, TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:			
- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP. 1768)	5.000	5.000	5.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1160)	120	120	120
	5.120	5.120	5.120
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N°1612 DEL 1962, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMICOMICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE			
- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2201)	2.800	2.800	2.800
LEGGE N°794 DEL 1966, RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966			
(16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 4131)	2.500	2.500	2.500
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°200 DEL 1967, DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI			
(11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3105)	2.400	2.400	2.400
LEGGE N°883 DEL 1977, APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974			
(13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 3749)	1.000	1.000	1.000
LEGGE N°140 DEL 1980, PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'			
(15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 4052)	280	280	280

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°7 DEL 1981, E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.</p> <p>(9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170)</p> <p>(9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)</p>	345.400	321.200	305.500
<p>LEGGE N°960 DEL 1982, RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA</p> <p>(15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - CAP. 4061, 4063)</p>	2.800	2.800	2.800
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1163)</p>	6.200	6.200	6.200
<p>LEGGE N°299 DEL 1998, FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA.</p> <p>(20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 4534)</p>	5.000	5.000	5.000
<p>LEGGE N°58 DEL 2001, ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO</p> <p>(9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2210)</p>	2.300	2.300	2.300
<p>LEGGE N°91 DEL 2005, CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA).</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)</p> <p>(12.1.2.2 - Solidarieta' internazionale - CAP. 3421)</p>	-	-	3.600
	370.680	346.480	334.380
<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p>			
<p>LEGGE N°407 DEL 1974, RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO</p> <p>(4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP. 7291)</p>	4.700	4.700	4.700
<p>LEGGE N°394 DEL 1977, POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA</p> <p>(4.1.2.14 - Altri interventi per le Universita' statali - CAP. 1709)</p>	8.000	8.000	8.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°181 DEL 1990, RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.</p> <p>(7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP. 2193)</p>	370	370	370
<p>LEGGE N°245 DEL 1990, NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990</p> <p>(4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP. 1690)</p>	122.000	122.000	122.000
<p>LEGGE N°243 DEL 1991, UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.</p> <p>(4.1.2.10 - Universita' ed istituti non statali - CAP. 1692)</p>	133.000	133.000	133.000
<p>LEGGE N°147 DEL 1992, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI</p> <p>(4.1.2.12 - Diritto allo studio - CAP. 1695)</p>	147.000	147.000	147.000
<p>LEGGE N°537 DEL 1993, INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 5 COMMA 1: LETTERA A : SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA'</p> <p>(4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle Universita' statali - CAP. 1694)</p>	6.920.500	6.950.000	6.950.000
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(4.1.2.7 - Ricerca scientifica - CAP. 1679)</p>	18.500	18.500	18.500
<p>LEGGE N°440 DEL 1997, E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.</p> <p>(2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP. 1270/P)</p>	181.000	181.000	181.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°204 DEL 1998, DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</p> <p>(4.2.3.4 - Ricerca scientifica - CAP. 7236)</p>	1.630.000	1.630.000	1.630.000
<p>LEGGE N°338 DEL 2000, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI</p> <p>(4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP. 7273/P)</p>	32.000	32.000	32.000
	9.197.070	9.226.570	9.226.570
MINISTERO DELL'INTERNO			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°451 DEL 1959, ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO</p> <p>(5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2674)</p>	30.600	30.600	30.600
<p>LEGGE N°968 DEL 1969, E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO</p> <p>(3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 1916)</p>	18.100	18.100	18.100
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°309 DEL 1990, TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</p> <p>(5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2668)</p> <p>(5.1.1.4 - Potenziamento - CAP. 2815)</p>	3.000	3.000	3.000
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1286)</p>	110	110	110
	51.810	51.810	51.810
<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</p>			
<p>LEGGE N°979 DEL 1982, DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE</p> <p>(2.1.2.5 - Difesa del mare - CAP. 1644, 1646/P)</p>	41.500	41.500	41.500
<p>DECRETO LEGGE N°2 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.</p> <p>(2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1388, 1389)</p>	220	220	220
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1551)</p>	51.000	51.000	51.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI.</p>			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
(7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP. 3621)	85.000	85.000	85.000
(7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP. 8831)			
	177.720	177.720	177.720
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
LEGGE N°721 DEL 1954, ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO			
(6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2661)	6.010	6.010	6.010
LEGGE N°267 DEL 1991, ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:			
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA			
(6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP. 2719)	800	800	800
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI			
(4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2032)	350	350	350
DECRETO LEGGE N°535 DEL 1996, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."			
(4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP. 2098)	640	640	640
DECRETO LEGISLATIVO N°250 DEL 1997, ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)			
(4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP. 2161)	64.000	64.000	64.000
LEGGE N°431 DEL 1998, DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1)			
(3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP. 1690)	317.000	217.000	217.000
	388.800	288.800	288.800
MINISTERO DELLA DIFESA			
REGIO DECRETO N°263 DEL 1928, TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:			
- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA			
(3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 1253)	42.000	42.000	42.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 4840)	25.000	25.000	25.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1352)	800	800	800
DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.			
- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (3.1.2.8 - Agenzia Industrie Difesa - CAP. 1360) (3.2.3.6 - Agenzia Industrie Difesa - CAP. 7145)	13.300	13.300	13.300
LEGGE N°267 DEL 2002, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)			
- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL' INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1354)	4.000	4.000	4.000
- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA - IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 1345)	70	70	70
	85.170	85.170	85.170
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
LEGGE N°267 DEL 1991, ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:			
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1173, 1413, 1414, 1415) (2.1.2.7 - Pesca - CAP. 1476, 1477, 1482)	17.000	17.000	17.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2200)	5.450	5.450	5.450
DECRETO LEGISLATIVO N°454 DEL 1999, RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.			
(3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - CAP. 2083)	93.000	93.000	93.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
	115.450	115.450	115.450
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
LEGGE N°190 DEL 1975, NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1941)	2.400	2.400	2.400
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°805 DEL 1975, ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1261, 1262, 1263) (3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1942)	5.400	5.400	5.400
LEGGE N°163 DEL 1985, NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223)	385.000	300.000	300.000
LEGGE N°118 DEL 1987, NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 2363)	850	850	850
LEGGE N°466 DEL 1988, CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 2052)	2.750	2.750	2.750
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2100)	30.700	30.700	30.700
	427.100	342.100	342.100
MINISTERO DELLA SALUTE			
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N°1068 DEL 1947, CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP. 4320)	20.050	20.050	20.050
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°613 DEL 1980, CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - CAP. 3453)	31.000	31.000	31.000
DECRETO LEGISLATIVO N°502 DEL 1992, RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - CAP. 3392)	285.000	275.000	275.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
DECRETO LEGISLATIVO N°267 DEL 1993, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP. 3443)	90.000	87.000	87.000
DECRETO LEGISLATIVO N°268 DEL 1993, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP. 3447)	66.000	66.000	66.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3412)	5.700	5.700	5.700
LEGGE N°434 DEL 1998, FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - CAP. 4340)	4.100	4.100	4.100
DECRETO LEGGE N°17 DEL 2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP. 3457)	5.100	5.100	5.100
DECRETO LEGGE N°269 DEL 2003, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - CAP. 3458, 3459) (3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - CAP. 7230)	46.000	46.000	46.000
	552.950	539.950	539.950
TOTALE GENERALE	16.842.176	15.523.766	15.511.666

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.

REFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(comprensivo degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
<p>LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.</p> <p>- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493)</p>	3.767.000	-	-
<p>LEGGE N.236 DEL 1993 : CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE</p> <p>- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (SETTORE N.19) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP.7499)</p>	160.102	-	-
<p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)</p>	-	850.000	850.000
<p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576)</p>	100.000	100.000	8.300.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411).</p>	50.000	100.000	100.000
	4.077.102	1.050.000	9.250.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
<p>DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27) (3.2.3.1 - Occupazione - CAP.7202)</p>	500.000	-	-
	500.000	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
<p>LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020)</p>	20.000	20.000	30.000
	20.000	20.000	30.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
<p>LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (SETTORE N.13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302)</p>	85.000	-	-

Segue : Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4)</p> <p>-4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308;</p>	10.000	50.000	100.000
	95.000	50.000	100.000
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (SETTORE N.27)</p> <p>(2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7239)</p>	100.000	-	-
	100.000	-	-
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (SETTORE N.21)</p> <p>(3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)</p>	50.000	100.000	100.000
	50.000	100.000	100.000
TOTALE GENERALE	4.842.102	1.220.000	9.480.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui eventualmente si riflettono.

Tabella E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (comprehensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziamen- to
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE				
- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)	-20.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):				
- ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (SETTORE N.10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - CAP.7165)	-8.000	-8.000	-	0
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.				
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (SETTORE N.3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446)	-40.000	-	-	0
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA				
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.				
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299)	-15.400	-15.400	-	0
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (SETTORE N.9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005)	-10.300	-10.300	-10.300	0
LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENEI FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.				
- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	-22.700	-22.700	-	0
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	-51.600	-91.600	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanzia- mento
<p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (SETTORE N.17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)</p>	-256.000	-256.000	-256.000	0
<p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (SETTORE N.27) (3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)</p>	-2.000	-2.000	-2.000	0
<p>DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (SETTORE N.16) (3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)</p>	-400.000	-	-	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 3 COMMA 25: RIMBORSI IVA (4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali - CAP.7577)</p>	-75.000	-	-	0
<p>- ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (SETTORE N.17) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7560)</p>	-24.000	-6.000	-	0
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (SETTORE N.19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536)</p>	-70.000	-60.000	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanzia- mento
<p>DECRETO LEGGE N.7 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI PRE L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE .</p> <p>- ART. 2/bis COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO (SETTORE N.19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536/P)</p>	-9.500	-1.000	-	0
<p>DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 5: FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI (SETTORE N.27) (4.2.3.35 - Criminalita' organizzata e immigrazione illegale - CAP.7589)</p> <p>- ART. 8/bis COMMA 1: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, RIFINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 7-SEPTIES DEL DECRETO LEGGE N. 7 DEL 2005 (SETTORE N.24) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7364)</p>	-8.000	-450	-	0
<p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-560.000	-	-	0
<p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-40.000	-	-	0
<p>LEGGE N.239 DEL 2004 : RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHE' DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (SETTORE N.27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7621)</p>	-2.000	-	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE (SETTORE N.27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7622)	-2.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).				
- ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)	-12.000	-12.000	-	0
- ART. 1 COMMA 268: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.800	-28.800	-	0
DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE				
- ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA (SETTORE N.2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria Difesa - CAP.7485)	-100.000	-275.000	-	0
- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.000	-34.000	-26.000	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
REGIO DECRETO N.787 DEL 1931:REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020 /P)	-46.600	-46.600	-46.600	0
DECRETO LEGGE N.201 DEL 2002 : MISURE URGENTI PER RAZIONALIZZARE L' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA				
- ART. 9: PIANO DI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020/P)	-8.200	-	-	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA				
LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):				
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (SETTORE N.23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.7304)	-60.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)				
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) -4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254	-40.000	-	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
<p>LEGGE N.183 DEL 1989: E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (SETTORE N.19)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)</p>	-80.000	-	-	0
<p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (SETTORE N.3)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p>	-5.700	-	-	0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
<p>LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (SETTORE N.17)</p> <p>(3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142)</p>	-4.000	-4.000	-4.000	0
<p>- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143)</p>	-4.000	-4.000	-4.000	0
<p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144)</p>	-15.400	-15.400	-15.400	0
<p>LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (SETTORE N.11)</p> <p>(5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151)</p>	-40.200	-40.200	-40.200	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (SETTORE N.11) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)	-10.300	-10.300	-7.200	0
LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).				
- ART. 1 COMMA 280 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI (SETTORE N.27) (5.2.3.14 - Opere varie - CAP.8223)	-800	-800	-	0
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7481)	-2.000	-2.000	-2.000	0
- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIP. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE (SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7482)	-2.000	-	-	0
- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (SETTORE N.16) (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - CAP.7514)	-4.000	-4.000	-	0
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI				
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)				
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) -2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP.7230	-13.900	-20.000	-20.000	0
MINISTERO DELLA DIFESA				
DECRETO LEGISLATIVO N.264 DEL 1997:RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549. (1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7000)	-46.000	-46.000	-46.000	0
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).				
- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (SETTORE N.27) (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAP.7132)	-41.300	-41.300	-41.300	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI				
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)				
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	-82.100	-10.400	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38. - ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (SETTORE N.21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	-20.000	-	-	0
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 3 COMMA 83: DEVOLUZIONE DEGLI UTILI DEL LOTTO AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-30.900	-30.900	-30.900	0
LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI. - ART. 3 COMMA 1: PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-2.000	-2.000	-2.000	0
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 46 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INVESTIMENTI (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-92.200	-92.200	-92.200	0
DECRETO LEGISLATIVO N.127 DEL 2003:RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.). (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	-200	-200	-200	0
MINISTERO DELLA SALUTE LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SETTORE N.25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7111)	-64.000	-	-	0
TOTALE GENERALE	-3.769.100	-2.405.550	-1.846.300	

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente Tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti Tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

I limiti di impegno figurano nella Tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la Tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2007 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2007 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2007 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2005 e quelli derivanti da spese di annualità.

Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni)

	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO							
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ECONOMIA E FINANZE							
LEGGES N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.							
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP. 7335)	32.817	32.817	32.817	360.987	2019	3	
ATTIVITA' PRODUTTIVE							
LEGGES N°266 DEL 1997, INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.							
- ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA (LIMITE DI IMPEGNO) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	50.000	50.000	50.000	-		3	
LEGGES N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESSE. (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	30.000	30.000	-	-		3	
LEGGES FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO							

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7421)	18.000	18.000	-	-	-		3
- ART. 1 COMMA 268: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	31.200	43.200	-	-	-		
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE							
- ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - CAP. 7485)							3
- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	30.000	51.000	39.000	-	-		3
	192.017	225.017	121.817	360.987			
3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N°433 DEL 1991, DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA							
- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLETTI DA EVENTI SISMICI							

Segue: Tabella F

		(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO		2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
(4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP. 7451)		50.000	-	-	-	-		
DECRETO LEGGE N°142 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSIITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.								
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)		30.000	30.000	-	-	-	3	
DECRETO LEGGE N°6 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI								
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)		18.076	18.076	18.076	162.684	2017	3	
DECRETO LEGGE N°180 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA								
- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.								

Segue: Tabella F

	(migliaia di euro)					LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO						
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)	2.066	2.066	-	-	-	3
DECRETO LEGGE N°132 DEL 1999, INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.						
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI	24.273	24.273	24.273	267.010	2019	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)						
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI.	1.549	1.549	1.549	17.561	2019	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)						
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.	17.043	17.043	17.043	187.474	2019	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)						
DECRETO LEGGE N°355 DEL 2003, PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE						
- ART. 20 COMMA 1: PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA'						
(LIMITE DI IMPEGNO)						
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)						
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003; DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E FLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						
- ART. 4 COMMA 91: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI DPR 29/11/2002 (LIMITE DI IMPEGNO)	5.000	-	-	-	-	3

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P) LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). - ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P) AMBIENTE E TERRITORIO DECRETO LEGGE N°180 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA - ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	-	-	10.000	-	-	3
	58.500	58.500	58.500	643.500	2019	3
4. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE ECONOMIA E FINANZE LEGGE N°64 DEL 1986, E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.	30.000	-	-	-	-	-
	231.507	151.507	134.441	1.278.229	-	-

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576/P)	300.000	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576/P)	5.702.000	6.796.000	6.000.000	10.630.900	2009	3
- ART. 62 COMMA 1: INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI (6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAP. 7790, 7791, 7793)	1.265.000	-	-	-	-	3
ATTIVITA' PRODUTTIVE						
DECRETO LEGGE N°415 DEL 1992, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO						
- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	30.000	-	-	-	-	-
LEGGE N°208 DEL 1996, ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREROGATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:						
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE.						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE INPEGNO
(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	840.000	-	-	-	-	3
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						
- ART. 4 COMMA 86: TRASPERIMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI ALLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7382) ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.500					
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP. 7254/P; 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP. 7308/P)	70.000	50.000	100.000			
INTERNO						
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (2.2.3.2 - Progetti finalizzati - CAP. 7014) COMUNICAZIONI	98.000	4.000				
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
(2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP. 7230)	20.880	30.000	30.000	-		3
	8.329.380	6.880.000	6.130.000	10.630.900		
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGE N°798 DEL 1984, LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:						
- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAP. 7197)	3.000	-	-	-		
	3.000	-	-	-		
9. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SFA ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N°251 DEL 1981, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE						
- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7301)	30.000					

Segue: Tabella F

	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO							
LEGGE FINANZIARIA N°730 DEL 1983, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)							
- ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivati alle imprese - CAP. 7005)	3.000	3.000	-	-	-	3	
LEGGE N°266 DEL 1997, INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.							
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7299/P)	23.334	23.334	-	-	-	3	
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivati alle imprese - CAP. 7005/P)	15.523	15.523	15.523	154.936	154.936	3	
10. ARTIGIANCASSA	71.857	41.857	15.523	154.936	154.936		
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N°67 DEL 1988, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):							
- ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI							

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7123/P)	34.110	34.110	-	-		3
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7123/P)	77.514	137.514	-	-		1
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGE N°194 DEL 1998, INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP. 8151/P)	60.509	60.509	60.509	302.128	2011	3
- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP. 8151/P)	516	516	516	2.064	2012	3
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP. 8164)	15.523	15.523	10.876	18.076	2009	3
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 459: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE FIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA E PADOVA (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP. 8170)	3.000	3.000	-	-		3
	368.980	428.980	249.709	19.079.864		

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO</p>						
<p>13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N°269 DEL 2003, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FOVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4 COMMA 10: FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (3.2.3.50 - Istituto Italiano di Tecnologia - CAP. 7380)</p> <p>ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N°388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP. 7302)</p>	124.000	125.000	125.000	575.000	2014	3
<p>16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N°138 DEL 2002, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A.</p>	209.000	125.000	125.000	575.000		

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO						
(3.2.3.48 - Anas - CAP. 7372) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	100.000	-	-	-	-	-
LEGGE N°662 DEL 1996, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA						
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA AS TORINO-SAVONA. (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7142)	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	3
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7143)	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	3
DECRETO LEGGE N°67 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.						
- ART. 19 COMMA 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7144)	23.334	23.334	23.334	413.168	2017	3
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7481)	3.000	3.000	3.000	40.000	2016	3
- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIF. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7482)	3.000	-	-	-	-	-
- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE						

Segue Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
(5.2.3.7 - Trasporto intermodale - CAP. 7514)	6.000	6.000	-	-	3		
	147.992	44.992	38.992	618.436			
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO ECONOMIA E FINANZE LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP. 7464) LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP. 7560) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE FINANZIARIA N°910 DEL 1986, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA	384.000	384.000	384.000	2.520.000	3	2009	
	36.000	9.000			3		

Segue Tabella F

	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	30.000	-	-	-	-		
	450.000	393.000	384.000	2.520.000			
(3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP. 7473)							
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGES N°236 DEL 1993, CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE							
- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP. 7499)	160.102	-	-	-	-		
LEGGES FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP. 7536/P)	60.000	60.000	96.050	-	-		3
DECRETO LEGGE N°7 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI PRE L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE							
- ART. 2/DIS COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO							

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP. 7536/P)	14.255	1.600				3
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE						
- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO	5.000	5.000	5.000	55.000	2020	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7449)						
AFFARI ESTERI						
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI						
(2.2.3.4 - Altri investimenti - CAP. 7176)	100	250				3
AMBIENTE E TERRITORIO						
LEGGE N°183 DEL 1989, E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO.						
(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	120.000					
LEGGE N°426 DEL 1998, NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE						
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI.						

segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)				ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI		
(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	8.607	-	-	-		
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - CAP. 7217)	200	400	-	-		3
POLITICHE AGRICOLE						
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						
- ART. 4 COMMA 31: RECUPERO RISORSE IDRICHE (LIMITE DI IMPEGNO) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 7453)			50.000			3
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGISLATIVO N°102 DEL 2004, INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.						
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI						
	368.264	67.250	151.050	55.000		

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
(3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - CAP. 7411)	80.000	100.000	100.000	-		
POLITICHE AGRICOLE						
DECRETO LEGISLATIVO N°102 DEL 2004, INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.						
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 7439)	80.000	100.000	100.000	-		
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)	160.000	200.000	200.000	-		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA						
LEGGE FINANZIARIA N°910 DEL 1986, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):						
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP. 7304)	90.000	-	-	-		
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA	50.000	-	-	-		
ECONOMIA E FINANZE						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO						
	DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE					
- ART. 8/bis COMMA 1: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, RIFINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 7-SEPTIES DEL DECRETO LEGGE N. 7 DEL 2005 (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP. 7364)	6.000	18.000	-	-		3
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE	6.000	18.000				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGE N°396 DEL 1990, INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA						
- ART. 10 COMMA 1: FONDO PER ATTUAZIONE INTERVENTI (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - CAP. 7657) SALUTE	70.000					
LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (2.2.3.3 - Rigualificazione assistenza sanitaria - CAP. 7111)	96.000					
	166.000					

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
27. INTERVENTI DIVERSI ECONOMIA E FINANZE LEGGE N°183 DEL 1987, COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP. 7493) LEGGE N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP. 7151) LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - CAP. 7579) DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE - ART. 1 COMMA 5: FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI	2.000.000	204.000	600.000	14.999.500	2009	3
	65.000	3.165	3.165	5.165		

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(4.2.3.35 - Criminalità organizzata e immigrazione illegale - CAP. 7589)	12.498	680	-	-		3
- ART. 9 COMMA 3: CREDITO D'IMPOSTA PER PROCESSI DI CONCENTRAZIONE (6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAP. 7814) ATTIVITA' PRODUTTIVE	110.000	57.000	-	-		3
LEGGE N°239 DEL 2004, RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA						
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP. 7621)	3.000	-	-	-		
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP. 7622) LAVORO E POLITICHE SOCIALI	3.000	-	-	-		
DECRETO LEGGE N°148 DEL 1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (3.2.3.1 - Occupazione - CAP. 7202) GIUSTIZIA	610.000	60.000	-	-		3
LEGGE FINANZIARIA N°448 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)						
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP. 7020) AFFARI ESTERI	20.000	20.000	30.000	-		
LEGE N°182 DEL 2002, AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES						
- ART. 1 COMMA 1: AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES (6.2.3.4 - Altri investimenti - CAP. 7247) INTERNO	4.442	1.160	1.026	-		3
DECRETO LEGGE N°515 DEL 1994, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 596 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP. 7232)	116.203	-	-	-		
DECRETO LEGGE N°67 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.						
- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP. 7239)	100.000	-	-	-		
LEGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP. 7243)	103.291	-	-	-		

Segue Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
<p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>LEGGE N°398 DEL 1998, DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1), (2.2.3.5 - Opere varie - CAP. 7156)</p> <p>LEGGE N°166 DEL 2002, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 13 COMMA 1: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE DI IMPEGNO) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP. 7060)</p> <p>DECRETO LEGGE N°79 DEL 2004, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI.</p> <p>- ART. 2 COMMA 2: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (LIMITE DI IMPEGNO) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - CAP. 7030)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 200 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI (5.2.3.14 - Opere varie - CAP. 8223)</p> <p>DIFESA</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N°388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO</p>	15.494	15.494	15.494	154.936		2018	1
	239.215	239.215	239.215	-			3
	785	785	785	-			3
	1.200	1.200	-	-			3

Segue Tabella F

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAP. 7130, 7132, 7140)	61.992	61.992	61.992	103.291		3
POLITICHE AGRICOLE						
LEGE FINANZIARIA N°448 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2002)	123.208	15.600				3
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP. 7003/P)	3.592.493	680.291	951.677	15.262.893		
TOTALE GENERALE	14.398.490	9.257.894	8.502.209	50.536.245		

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Colombo, Corsi, D'Alì, Danzi, Giuliano, Lauro, Magnalbò, Mantica, Massucco, Saporito, Servello, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Asciutti e Rotondo, per attività di rappresentanza del Senato;
Flammia, per attività della Commissione per le ricompense al valore e merito civile;
De Zulueta, Giovanelli, Gubert, Rigoni e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione Occidentale.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 novembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione, riferita al primo semestre 2004, sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli che usufruiscono del sussidio di disoccupazione e quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità (*Doc. XLIX*, n. 8).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI**(Pervenute dal 20 ottobre al 10 novembre 2005)****SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 173**

ACCIARINI ed altri: sul Centro di prima accoglienza di Lampedusa (4-08352) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BATTAFARANO: su un Protocollo d'intesa in tema di infortuni sul lavoro (4-08722) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)

 sul trattamento pensionistico di dipendenti pubblici inabili (4-09349) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)

BETTONI BRANDANI: sulla motorizzazione civile di Arezzo (4-08914) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

BUCCIERO: sulla scuola dell'infanzia (4-08537) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

 sui presidi sanitari per le malattie rare in Puglia (4-09109) (risp. ZINZI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

CASTAGNETTI: sulle opere stradali in Lombardia (4-08831) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CASTELLANI: sull'applicazione delle disposizioni emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nelle Marche ed in Umbria (4-08111) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per le finanze*)

CICOLANI: sulle graduatorie degli specializzandi del SSIS (4-08742) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

COMPAGNA: sull'insegnamento nelle scuole islamiche in Italia (4-09274) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

COMPAGNA ed altri: sulle conseguenze del ritiro israeliano da Gaza (4-09319) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

CORTIANA: sulla vicenda del ritiro della patente ad un cittadino (4-08836) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

 sulla legge del diritto d'autore (4-09564) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

EUFEMI: sull'azienda Sitaf s.p.a. (4-08980) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

- FABRIS: sull'insegnamento della tecnologia nella scuola media (4-07512) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
sulla disciplina dell'IVA nei paesi dell'Unione europea (4-08338) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
sul ritardo di un volo da Roma a Bologna (4-08725) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
sulla fuga di notizie agli esami di maturità (4-08926) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- FALCIER: sull'erogazione di un rimborso ILOR (4-08651) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- FALOMI: sul piano di protezione civile del comune di Aprilia (Latina) (4-09432) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
- FILIPPELLI: sull'agricoltura biologica (4-09079) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
sulle opere stradali in Calabria (4-09101) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
sulla riforma del settore della bieticoltura (4-09239) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- GARRAFFA: sulle iniziative di solidarietà successive allo tsunami del dicembre 2004 (4-08379) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- GARRAFFA ed altri: sulla consegna a domicilio dei libri scolastici (4-08959) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- GIARETTA: sulla determinazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari (4-09022) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
- GIOVANELLI: sui lavori per la realizzazione della galleria Bocco-Canala (4-08816) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- IOVENE ed altri: sulla riforma di alcuni settori agricoli (4-09311) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- LONGHI: sulla riforma pensionistica (4-08534) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
- MALABARBA: sul collegamento aereo Roma-Toronto (4-05402) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
su un'area di proprietà del Ministero della difesa a Piacenza (4-08526) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
sulla condanna del giornalista cinese Shi Tao (4-09382) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- MALABARBA, BEDIN: sull'attività della multinazionale americana Bridgestone-Firestone in Liberia (4-08837) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
- MENARDI: sulla realizzazione del tunnel del Colle di Tenda (4-08922) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- MINARDO: sui comparti agricolo e serricolo in provincia di Ragusa (4-09418) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)

- NIEDDU, BUDIN: sulla cooperazione militare italiana nei Balcani (4-08859) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- PEDRINI ed altri: sulla privatizzazione dei servizi di approvvigionamento idrico in piccoli Comuni (4-07670) (risp. ZINZI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- SEMERARO: sul potenziamento dell'imprenditoria nel Mezzogiorno (4-08768) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- SODANO Tommaso: sull'attività della società Selca (4-07420) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
- SPECCHIA: sui danni causati dal maltempo in Puglia (4-07685) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
sul porto di Brindisi (4-07970) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- SPECCHIA, CURTO: sull'infezione da virus «Tomato spot» (4-09010) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- TURRONI: sulle espulsioni degli extra-comunitari (4-07302) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- VALLONE: sugli incentivi governativi per le autovetture (4-08889) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- VERALDI: sulla strada statale n. 106, Jonica (4-09516) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- VITALI ed altri: sul lavoro regolare o irregolare degli immigrati (4-08766) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
- ZAPPACOSTA: sugli assistenti e collaboratori scolastici nei licei di Chieti (4-08966) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

Interrogazioni

BRUNALE, PASQUINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che il settimanale «Panorama» del 10 novembre 2005, pag. 24, nel dar conto delle frenetiche attività di Governo del Ministro Gianni Alemanno, annuncia che lo stesso Ministro «vorrebbe piazzare al vertice delle dogane il direttore del Dipartimento delle filiere agricole, Giuseppe Ambrosio, al posto di Mario Andrea Guaiana che dovrebbe lasciare l'incarico dal 1° dicembre per raggiunti limiti d'età» e che «per i monopoli vorrebbe affidarne la guida alla sorella Gabriella, già vicedirettore generale dell'Agenzia», gli interroganti chiedono di sapere se i candidati dal Ministro delle politiche agricole e forestali apparsi come indiscrezioni sulla stampa corrispondano in effetti all'orientamento del Governo.

(3-02341)

MARTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

è in corso, presso la Procura di Trento, un dibattimento per un processo che vede imputati 7 ragazze/i, tutto per i reati di manifestazione non autorizzata (art. 18, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 3, del codice penale), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 del codice penale) e violenza privata (art. 610 del codice penale);

i presunti fatti sarebbero accaduti in data 26 gennaio 2004, quando il ministro Moratti si recò a Trento per presentare la riforma scolastica all'Arcivescovile di Trento;

gli imputati, insieme ad un altro migliaio di giovani e ai sindacati, organizzarono una manifestazione di protesta;

gli accusati vengono tratti a giudizio perché la manifestazione avrebbe dovuto concludersi per le 12 mentre sembrerebbe si sia protratta fino alle ore 16.00, avrebbero lanciato delle uova e involucri di vernice sull'edificio, avrebbero agitato con forza il cancello d'ingresso danneggiandolo ed avrebbero impedito a 4 consiglieri provinciali di raggiungere l'edificio per la via più breve, costringendoli ad allungare il percorso seguendo un'altra strada;

i quotidiani «L'Adige», «Il Trentino» e «Il Corriere del Trentino», in data 26 ottobre 2005, riportano che durante l'udienza del giorno precedente, in relazione al dibattimento sui fatti che vedono imputati i sette giovani (procedimento penale 684/04 R.G.N.R., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento) un teste, rappresentante delle forze dell'ordine, ammette di aver copiato la sua relazione sull'accaduto da un suo collega;

in data 27 ottobre 2005 un avvocato del collegio difensivo degli imputati accedeva alla cancelleria del dibattimento al fine di estrarre copia del verbale dell'udienza dello scorso 25 ottobre 2005;

come conferma anche un altro collega della difesa, che sopravveniva nell'ufficio, il fascicolo in quel momento veniva materialmente consultato da due soggetti, qualificatisi quali «appartenenti alla Questura di Trento»;

alla richiesta di spiegazioni sostenevano la piena legittimità del loro operato, pur non risultando in quel momento l'autorizzazione del giudice. Della cosa è stato interessato il Presidente di sezione e coordinatore dell'ufficio del Tribunale monocratico Dr. Corrado Pascucci che – in attesa del ritorno del giudice titolare, D.ssa Luisa Raimondi – ha ordinato alla cancelliera di togliere il fascicolo dalle mani dei signori suddetti;

considerata la assoluta «irritualità» (*rectius*: illegittimità) del *modus procedendi*: infatti gli atti del dibattimento non sono pubblici ma possono essere consultati da soggetti non parti del processo solo successivamente ad autorizzazione del giudice (artt. 114 e 116 del codice di procedura penale);

considerato inoltre che il fatto che presunti rappresentanti della Questura vadano a leggere i verbali relativi a dichiarazioni ed esposizione di fatti, prima della prossima udienza del 15 novembre, data in cui testi

della Digos di Trento dovranno essere sentiti in aula dibattimentale, potrebbe rappresentare inquinamento di prova testimoniale,

si chiede di sapere:

se i due soggetti in questione effettivamente appartengano alla Questura di Trento, ed in caso affermativo quale ruolo ricoprono;

se siano stati incaricati, e da chi, di effettuare il suddetto controllo, e le ragioni per le quali tale controllo sia stato eventualmente disposto;

se corrisponda a prassi in uso alla Questura di Trento di estrarre copia di fascicoli dibattimentali relativi a procedimenti penali che coinvolgono le cosiddette aree del movimento antagonista;

se non si ritenga opportuno aprire a carico dei responsabili, ivi compresi i superiori gerarchici eventualmente correi, idonei procedimenti disciplinari.

(3-02342)

BETTA, MICHELINI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il Mozambico, malgrado il suo Governo abbia avviato un'ampia trasformazione del sistema economico e politico del Paese, imperniata su una vasta serie di riforme strutturali contenute in un piano programmatico quinquennale (2000-2005) basato sul rafforzamento della base impositiva, sulla liberalizzazione del commercio, sullo sviluppo del sistema finanziario e sulla riforma del sistema legale, continua ad essere, secondo i dati della Banca mondiale, fra i paesi meno avanzati ed è agli ultimi posti (centosessantunesimo su centosettantasette) nell'indice dello sviluppo umano formulato nel Programma delle Nazioni unite per lo Sviluppo del 2004, indice costituito dalla media dei tre indici concernenti la speranza di vita, il livello di educazione e la crescita del PIL;

con un reddito *pro capite*, nel 2003, sotto un dollaro al giorno (210 dollari all'anno), il Mozambico rimane uno dei Paesi più poveri del mondo. I dati diffusi dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, che si riferiscono tuttavia al 2002-2003, mostrano un'incidenza di povertà del 54,1% (pur diminuita del 15% rispetto agli Anni 90), una percentuale del 42% della popolazione che può bere acqua potabile, del 27% che può raggiungere strutture sanitarie, del 21% che può usufruire dei vaccini, del 30% che ha accesso ai servizi igienici;

la mortalità infantile sotto i cinque anni è di 158 su mille nel 2003, dimezzata tuttavia rispetto agli Anni '60 (era di 313 su mille), i bambini sotto peso grave sono il 24%, l'aspettativa di vita alla nascita è di poco superiore ai 44 anni;

il tasso di alfabetismo è del 43% nelle persone di età superiore ai 15 anni, molto minore nelle donne, le iscrizioni alla scuola primaria sono al 60%, ma i ragazzi che completano il ciclo sono solo il 52%, le iscrizioni alla scuola secondaria scendono al 16% per i maschi e al 10% per le donne;

il Mozambico è uno dei paesi africani più colpiti dall'HIV, con un tasso di infettati sensibilmente più alto rispetto alla stessa regione subsa-

hariana. Secondo le statistiche dell'UNICEF e dell'UNAIDS, il 12,2% della popolazione del Mozambico tra i 15 e i 49 anni ha convissuto con l'AIDS nel 2003: il numero stimato di popolazione che vive con l'infezione HIV va dunque da 980.000 a 1.700.000 persone, le donne sono oltre la metà (56%), i morti per HIV nel solo 2003 sono 110.000, i bambini che convivono con l'AIDS sono 99.000; i bambini orfani a causa dell'AIDS sono stimati in 470.000;

l'Italia, a partire dalla sua opera di mediazione nella guerra civile conclusasi con la firma a Roma degli accordi di pace del 1992, ha un ottimo rapporto con il governo del Mozambico ed ha svolto e svolge un ruolo di primaria importanza sul piano della cooperazione allo sviluppo. La strategia delle attività di cooperazione recepisce le linee di intervento espresse dal Governo mozambicano, contenute nel programma del piano quinquennale e nel piano di riduzione della povertà. Alle iniziative del Governo italiano si affiancano quelle delle numerose organizzazioni non governative presenti sul territorio;

a seguito del programma di lotta alla povertà e di sviluppo sociale che ha come obiettivi la riduzione della povertà, lo sviluppo economico delle aree rurali, la promozione del capitale umano, l'integrazione dei gruppi più vulnerabili della popolazione, il governo mozambicano ha raggiunto, alla fine del 2001, il *completion point* nell'ambito dell'«Iniziativa HIPC (Heavily Indebted Countries)» rafforzata, potendo così beneficiare di quanto previsto dalla stessa iniziativa, cioè la cancellazione del 90% ed oltre, ove necessario, del solo debito estero ristrutturabile. L'Italia è andata oltre: con l'accordo bilaterale firmato l'11 giugno 2001 ha cancellato l'intero debito estero mozambicano, sia esso da crediti di aiuto che commerciali, sia esso strutturabile (*pre-cut-off-date*), sia da crediti di aiuto «post cut-off date», per un ammontare complessivo di 525,30 milioni di dollari;

inoltre il Mozambico, avendo raggiunto il *completion point*, risultava eleggibile all'Iniziativa G-8 per la cancellazione del 100% del debito dei Paesi HIPC verso il Fondo monetario, la Banca mondiale e la Banca africana di sviluppo. La proposta, scaturita al vertice G-8 di Gleneagles del luglio 2005, è stata poi adottata dalle istituzioni finanziarie internazionali, in occasione delle Assemblee annuali tenute da 23 al 25 settembre di quest'anno,

gli interroganti e chiedono di sapere:

se le decisioni del Fondo Monetario, della Banca mondiale e della Banca Africana di sviluppo siano già operative e, in caso contrario, quali iniziative il Governo italiano possa prendere per sollecitarne l'adempimento;

se il Governo italiano possa intraprendere per il Mozambico ulteriori iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, stanti i tagli di circa il 30% dei finanziamenti al settore, e se intenda portare a termine i progetti avviati, nel quadro della dichiarazione del G8 di Genova: la fase due del progetto per realizzare una Rete di Governo (Intranet) e la realizzazione di un moderno sistema catastale;

se e quali cambiamenti si siano verificati negli ultimi due anni nella la condizione sociale, economica e culturale e nello sviluppo democratico del Paese e quali ulteriori aiuti il Governo italiano sia in grado di offrire per la lotta contro l'Aids.

(3-02343)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CURTO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Per conoscere quali iniziative immediate, urgenti e indifferibili, il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di evitare la delocalizzazione internazionale di fasi di lavorazione importanti nel settore aeronautico che, fino a poco tempo fa, venivano prevalentemente espletate negli stabilimenti meridionali e che, invece, da qualche tempo, ai medesimi stabilimenti sono state sottratte, con grave nocimento della tutela dei livelli occupazionali.

(4-09643)

CURTO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Per conoscere quali iniziative immediate, urgenti e indifferibili, il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di evitare la crisi irreversibile dello stabilimento AVIO di Brindisi, penalizzato nel recente passato dai tagli operati nel settore Difesa, e precisamente nel comparto manutenzioni, e dall'assenza di specifici interventi nell'attuale legge finanziaria, che molte speranze aveva suscitato nei circa novecento addetti e nelle loro famiglie.

(4-09644)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel mese di dicembre 2004 Bruno Gorgoglione, all'epoca assessore provinciale a Foggia, si trova la porta di casa a San Giovanni Rotondo bruciata e sui muri della scalinata c'è una scritta minacciosa contro lo «sporco comunista»; lui e la famiglia (moglie e due figli di 6 e 10 anni) sono a Milano in vacanza dai suoceri;

poco più di un mese dopo arriva il secondo e più «consistente» attentato; precisamente nella notte tra il 10 e l'11 febbraio 2005 gli viene data alle fiamme l'automobile. Verso le due di notte un giovane sta rincasando, vede una macchina bruciare e dà l'allarme. L'incendio viene spento ma la macchina è ormai distrutta;

il terzo attentato arriva la notte tra il 1° e il 2 marzo. Cosparsi di benzina, con una scia d'innescio fino a fuori lo stabile, vengono incendiati i contatori dell'Enel e la vetrina che li proteggeva. Il portone si è salvato solo perchè metallico;

il pendolarismo tra S. Giovanni Rotondo, paese dove abita, e Foggia, dove svolge il suo lavoro di Assessore provinciale, gli impone l'acquisto di un'altra automobile, e ciò non fa che aumentare le preoccupazioni, giacché le condizioni economiche sono quelle di un monoreddito in affitto e la prima macchina non è stata completamente liquidata;

questi episodi hanno provocato il nervosismo degli altri condomini che hanno cominciato a manifestarsi con un atteggiamento astioso nei confronti di Gorgoglione e della sua famiglia fino a trasformarsi in una aggressione verbale quando viene bruciata anche la seconda automobile. E non è l'unica cosa che va a fuoco quella notte tra il 4 e il 5 novembre. Coinvolta dalle fiamme anche un'altra macchina, si produce un rogo che incendia i fili della luce, quelli del telefono, la grondaia di plastica e sgretola la pietra del marciapiede e l'asfalto, oltre ad interessare le tubazioni del gas ed i contatori che sono stati poi sostituiti, mentre il fumo annerisce tutta la parete fin oltre il terzo piano (dove abita la famiglia Gorgoglione), penetrando dentro le abitazioni con il reale rischio di intossicazione per chi dormiva;

non sono mancate neppure le minacce di morte per lettera (alcune anonime, altre di gruppi neofascisti), fatte pervenire ad alcuni Circoli di Rifondazione Comunista, alla sede della Provincia e presso le abitazioni e uno strano foglio infilato sotto la porta dell'edicola dove di solito Gorgoglione compra i giornali, nel quale vi è l'accusa di essere un occupatore abusivo della casa dove abita (ha il contratto fino a luglio 2007);

su questi episodi è stata presentata, alla Camera dei deputati una interrogazione a risposta scritta, 4-13116, presentata dai deputati Di Gioia, Folena, Vendola e Bonito, alla quale non è ancora stata data risposta;

sul fronte delle indagini, dopo l'interrogazione presentata, l'unica azione intrapresa consiste nella presenza saltuaria di un'auto dei carabinieri che si aggira nella zona;

nelle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, così come in tutte le occasioni possibili, Gorgoglione ha sempre chiesto che venisse installata una videocamera per sorvegliare il portone di ingresso del palazzo dove abita e la via dove parcheggiava. Ma questa richiesta è rimasta inascoltata;

Gorgoglione, la moglie ed i suoi due figli sono esposti, da una parte, alla cattiveria di balordi criminali e, dall'altra, alla cattiva ottusità di un condominio che si sente addirittura danneggiato dalla loro presenza, mettendoli in condizioni di dover al più presto traslocare;

la solidarietà per fortuna non è mancata; semplici cittadini e rappresentanti di istituzioni, associazioni e partiti hanno confermato la loro stima verso Gorgoglione, che nel frattempo si è dimesso da assessore;

sono comprensibili le condizioni psicologiche in cui versa la famiglia. In tutto questo, l'unica certezza è che le motivazioni di questi atti non sono generate dal ruolo amministrativo che ha svolto nella più totale trasparenza, fino ad apparire sui giornali come «persona onesta». A tuttora non ricopre alcun ruolo nel Partito della Rifondazione Comunista;

dietro tutto ciò, appare all'interrogante evidente il tentativo di estremisti politici di destra e della delinquenza comune di creare nella provincia di Foggia un clima di tensione e di paura nella speranza vana di intimidire chi lotta, con coerenza e determinazione, a difesa dei diritti dei cittadini e dei lavoratori contro ogni forma di criminalità e di violenza,

si chiede di sapere:

come sia possibile che un rappresentante delle istituzioni, un ex Assessore della Provincia di Foggia, sia oggetto di ripetuti e continui atti d'intimidazione e di violenza senza che sia stato predisposto un piano teso a garantire l'incolumità dello stesso e della sua famiglia;

se non si ritenga opportuno che le indagini vengano condotte con decisione anche seguendo la pista della abitazione, che è stata acquistata di recente da una persona che rivendica il diritto di abitarla immediatamente.

(4-09645)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con ripetuti atti ispettivi l'interrogante si rivolgeva al il Ministro dell'interno per verificare se gli atti e le delibere dell'esecutivo del Comune di Grumo Nevano (Napoli) fossero improntati ad un corretto *iter* procedurale in ossequio alle leggi vigenti nella pubblica amministrazione;

che l'esecutivo del Comune di Grumo Nevano persegue, purtroppo, in atti e procedimenti che sembrano di dubbia legittimità; infatti dopo ripetute proroghe l'affidamento del servizio raccolta e smaltimento rifiuti è stata aggiudicata alla ditta Capasso per un importo a base d'asta di 8.514.282 euro oltre IVA per 5 anni, tre volte superiore al capitolato precedente sempre aggiudicato alla stessa società Capasso;

che come requisito fondamentale di partecipazione alla gara vi era il possesso della categoria 6a, Classe A, requisito altamente qualitativo, detenuto da poche aziende del settore; sembra che la ditta Capasso, aggiudicatrice della gara, alla data dell'approvazione del capitolato speciale d'appalto non ne fosse in possesso e stranamente acquisito soltanto in poche settimane;

che è dal 1993 che la ditta *Ciro Capasso* si aggiudica la gara per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, inizialmente con un capitolato di 600 milioni di vecchie lire per arrivare ad oggi all'attuale spesa di 8.514.282 euro (15 miliardi);

che la ditta *Capasso* sembra essere, sin dal 1993, cliente del Sindaco attuale attraverso lo studio commerciale associato *Di Lorenzo – Cantone*;

che per la stesura del nuovo capitolato d'appalto, servizio raccolta e smaltimento rifiuti, l'Amministrazione di Grumo Nevano si è avvalsa della consulenza di un geometra del Comune di Sant'Arpino, sembra di dubbia moralità, e di un vigile urbano, a quanto risulta all'interrogante assenteista, imprenditore del Comune suddetto ed aggiudicatario di numerose gare d'appalto;

che in questo quadro poco edificante si rileva anche la nomina, in Commissione edilizia, del cognato del segretario comunale e cugino del neo comandante dei Vigili Urbani, nonché socio in affari del vigile urbano menzionato in premessa, di un consigliere comunale, già consigliere nel Comune di Frattamaggiore (sciolto per condizionamento camorristico),

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero i fatti menzionati in premessa;

se non si intendano verificare gli atti e le procedure della gara per la raccolta e rimozione rifiuti;

se non si ritenga opportuno accertare la condotta morale di alcuni dipendenti e di consiglieri comunali con interessi privati sul territorio del Comune di Grumo Nevano.

(4-09646)

MANUNZA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

l'Amministrazione comunale di San Vito, in provincia di Cagliari, ha più volte segnalato il grave disagio dell'utenza locale per l'ormai cronico stato di disservizio dell'Ufficio postale di San Vito;

tale disservizio non solo continua, ma si è ulteriormente aggravato, e nello specifico le manchevolezze dell'Ufficio in questione hanno riguardato il mancato pagamento delle pensioni nei giorni stabiliti, il grave ritardo nella consegna di bollette riferite alle varie utenze, nonché ritardi nella consegna della corrispondenza, di giornali e riviste in genere;

considerato che il Sindaco di San Vito, in seguito al protrarsi del disservizio presso l'Ufficio postale di cui in premessa, ha interessato le autorità competenti postali del territorio, nonché il Prefetto di Cagliari, il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente del Consiglio Regionale, senza ad oggi ricevere nessuna risposta,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo, dopo aver accertato la veridicità dei fatti esposti, al fine di porre rimedio al disservizio lamentato e altresì se non ritenga utile ricorrere ad idonei strumenti anche sanzionatori per il mancato rispetto della normativa comunitaria e nazionale recepita nel contratto di programma, in ordine al rispetto degli *standard* qualitativi fissati da tali norme.

(4-09647)

CURTO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Per conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di sanare il contenzioso tra INPS e consulenti del lavoro, e da questi denunciato, in riferimento all'incertezza dei tempi di rilascio della certificazione di regolarità contributiva, questione che smentirebbe il contenuto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 22 giugno 2005, col quale si ponevano le premesse per una puntuale collaborazione tra i consulenti medesimi e l'Istituto di Previdenza.

(4-09648)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, secondo quanto riportato da alcuni organi di informazione, «esistono elementi che evidenziano una potenziale situazione di pericolo di condizionamento dell'Ente Provincia di Napoli e solo l'adozione di una procedura antimafia (decreto-legge 629/82) è idonea per verificare l'e-

sistenza di pregressi e attuali fenomeni legati alla criminalità organizzata.» Così si conclude un *dossier* dei Carabinieri, con il quale alla fine dell'anno scorso si chiedeva il commissariamento della Provincia;

che sempre dalla stampa sembra che il documento in questione si riferisce alla passata consiliatura (1999-2004) ed è il punto di partenza di ulteriori indagini sull'attuale consiglio provinciale per verificare l'ipotesi di «continuità» con il precedente;

che l'inchiesta nasce per l'approvazione della variante al piano regolatore del comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli). Nel 2001 il comune è stato sciolto, la commissione prefettizia subentrata giudicò la variante una misura per favorire il pericoloso clan Fabbrocino;

che la variante prevedeva la conversione dei terreni ad uso agricolo a lotti di terreno da destinare ad area industriale favorendo i componenti di due famiglie «contigue» al clan Fabbrocino, un «gruppo di potere» di imprenditori e politici dell'area affiliati al clan;

che nel *dossier* dell'Arma un capitolo inquietante è riservato a sette esponenti politici della provincia: tre ex amministratori di comuni sottoposti ad accesso, un ex senatore destinatario di ordinanza di custodia cautelare, il vice presidente dell'ente imputato nel processo «Picasso» presso il Tribunale di Nola per aver utilizzato la forza intimidatrice del clan Foria per voto di scambio, un consigliere figlio di un pregiudicato assassinato in un agguato di camorra a Boscoreale ed un altro ancora per aver svolto attività a favore del clan criminale di Mario Fabbrocino;

che nell'attuale amministrazione provinciale sono stati rieletti dodici dei vecchi consiglieri, in gran parte amministratori di comuni sottoposti al vaglio delle commissioni di accesso;

che i piani regolatori e/o varianti dei comuni della Provincia di Napoli con destinazioni delle aree e mutamenti delle stesse sono sottoposti al vaglio dell'Ente Provincia di Napoli, suscettibili quindi di modifiche e correttivi;

che pertanto, conoscendo le mire dei clan che imperversano sul territorio tendenti ad acquisire notevoli vantaggi economici dalle speculazioni edilizie sui terreni, la permeabilità di alcuni consiglieri provinciali potrebbe prestarsi ad assoggettamenti e/o condizionamenti,

si chiede di conoscere:

quali siano le decisioni che il Ministro in indirizzo intenda assumere sulla esistenza di pregressi e attuali fenomeni legati alla criminalità organizzata nell'Ente Provincia di Napoli;

quali risultino essere le responsabilità di amministratori condizionati e/o assoggettati ai clan camorristici negli anni 1999-2004;

se le attuali indagini svolte dall'Arma dei Carabinieri abbiano riscontrato una «continuità» con la precedente amministrazione.

(4-09649)

FLORINO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che i Consiglieri comunali D'Antonio Felice e Di Santo Eugenio del Comune di S. Arpino (Caserta), nonché i dirigenti politici locali Ca-

passo Ernesto, Boerio Tiberio, Compagnone Vito, Del Monaco Francesco, Boerio Carlo, Brasiello Salvatore, Del Vecchio Giuseppe, per quanto consta all'interrogante hanno inviato una lettera ai Ministri in indirizzo per portare a loro conoscenza i fatti che si esporranno di seguito;

che nel 1994, a seguito delle elezioni amministrative, l'ing. Giuseppe Savoia assumeva le funzioni di Assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici del Comune di S. Arpino, ricoprendo le funzioni anche nel successivo mandato elettorale, e quindi, per complessivi e continuativi 9 anni, fino al maggio 2003. Dal maggio 2003 e ancora oggi riveste invece la carica di Sindaco del medesimo Comune;

che durante questo lungo arco temporale nel Comune di S. Arpino sono state realizzate una infinità di opere pubbliche con un indebitamento per mutui che è stato negli ultimi dieci anni di gran lunga superiore a quanto avvenuto nei precedenti 50 anni di vita amministrativa locale. Questo dato in sé può apparire poco significativo, ma messo in relazione con i compensi tecnici che notoriamente discendono da queste opere pubbliche e con una serie di considerazioni e di atti che di seguito saranno meglio precisati, probabilmente è destinato ad aprire una riflessione e un approfondimento dell'intera vicenda politico-amministrativa;

che è opportuno premettere che l'ing. Giuseppe Savoia è stato ingegnere non solo di nome, ma ha operato sul territorio locale anni or sono, ricevendo agli inizi degli anni '90 anche un incarico di collaborazione presso l'ufficio tecnico del Comune di S. Arpino durato poche settimane. In quel periodo, infatti, era noto e ben risaputo nel Paese che l'ing. Savoia (se non proprio socio) fosse professionalmente molto legato con lo studio tecnico DE.MA, uno studio che stava operando sul territorio e che quindi aveva ovvi interessi sull'edilizia e sui lavori pubblici, ed i cui titolari erano l'ing. Federico De Chiara e l'ing. Salvatore Maisto;

che consta all'interrogante che la scelta dell'epoca di sospendere dopo poche battute la collaborazione esterna tra l'ing. Giuseppe Savoia ed il Comune di S. Arpino fu voluta dall'Amministrazione in carica perché si intuì subito che il Savoia più che curare gli interessi dell'Amministrazione comunale preferiva «curare» quelli dello Studio DE.MA, peraltro per sua stessa ammissione;

che i dati rilevanti cominciano proprio dal 1994, da quando cioè l'ing. Giuseppe Savoia, sempre «legato» allo Studio DE.MA, assume le funzioni di Assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici esercitandole per ben 9 anni di seguito;

che per quanto è dato di sapere non si è mai interrotto il «legame» tra l'ing. Savoia e lo studio DE.MA, sebbene la delicatezza delle funzioni (e a quanto pare anche la legge) imponesse una certa equidistanza da interessi nel settore specifico. E' noto all'interrogante che tra il 1994 ed il 1998 l'ing. Savoia, in società con l'ing. Salvatore Maisto e con l'ing. Federico De Chiara, ha realizzato in Via Limone a S. Arpino alcune «villette a schiera» rivendute a privati cittadini;

che nel corso di questi anni, inoltre, sono state realizzate numerose opere pubbliche e così numerosi e lauti sono stati i compensi percepiti dai

«soliti» tecnici incaricati di progettazione, direzione dei lavori, piano di sicurezza e quant'altro. Infatti, risulta all'interrogante che, in palese violazione della legge, al Comune di S. Arpino gli incarichi tecnici sono stati «distribuiti» in questi anni senza alcun criterio trasparente e democratico, senza mai formare un Albo Professionale, senza mai adottare un regolamento che andasse a disciplinare oggettivamente le scelte dell'Amministrazione comunale. Ed è così che in questi anni si è assistito a delle scelte decisamente curiose, di cui si riporta qualche esempio:

delibera di Giunta Comunale 486/1996: conferimento incarico professionale all'arch. Elpidio Maisto (fratello e socio dell'ing. Salvatore Maisto e socio dell'ing. Federico De Chiara);

delibera di Giunta Comunale 482/1996: conferimento incarico professionale all'arch. Francesco Dell'Aversana (cugino dell'ing. Giuseppe Savoia e dunque parente di IV grado, nonché socio, dell'ing. Salvatore Maisto e dell'ing. Federico De Chiara);

delibera di Giunta Comunale 482/1996: conferimento incarico professionale all'ing. Antonio Buonanno (socio dell'ing. Salvatore Maisto e dell'ing. Federico de Chiara);

delibera di Giunta Comunale n.185/1997: conferimento incarico professionale all'ing. Antonio Buonanno (socio dell'ing. Salvatore Maisto dell'ing. Federico De Chiara);

delibera di Giunta Comunale n. 185/1997: conferimento incarico professionale all'ing. Francesco Dell'Aversana (cugino dell'ing. Giuseppe Savoia e dunque parente di IV grado, nonché socio, dell'ing. Salvatore Maisto e dell'ing. Federico De Chiara);

delibere di Giunta Comunale nn. 185/1997 e 368/1997: conferimento incarico professionale all'arch. Elpidio Maisto (fratello e socio dell'ing. Salvatore Maisto e dell'ing. Federico De Chiara);

delibera di Giunta Comunale 347/1997: conferimento incarico professionale all'ing. Salvatore Maisto (socio dell'ing. Federico De Chiara);

delibera di Giunta Comunale 484/1996: conferimento incarico professionale all'ing. Federico De Chiara (socio dell'ing. Salvatore Maisto);

delibera di Giunta Comunale n. 43/1998: conferimento incarico professionale all'ing. Federico De Chiara (socio dell'ing. Salvatore Maisto);

delibera Giunta Comunale n. 21/1999: conferimento incarico professionale all'ing. Federico De Chiara (socio dell'ing. Salvatore Maisto);

delibera di Giunta Comunale n. 176/1999: conferimento incarico professionale all'ing. Federico De Chiara (socio dell'ing. Salvatore Maisto);

delibera di Giunta Comunale n. 9/2000: conferimento incarico professionale all'arch. Elpidio Maisto (fratello e socio dell'ing. Salvatore Maisto e socio dell'ing. Federico De Chiara);

delibera di Giunta Comunale n. 9/2000: conferimento incarico professionale all'arch. Francesco Dell'Aversana (cugino dell'ing. Giuseppe Savoia e dunque parente di IV grado, nonché socio, dell'ing. Salvatore Maisto e dell'ing. Federico De Chiara);

delibere di Giunta Comunale nn. 235/2000 e 263/2000: conferimento incarico professionale all'ing. Antonio Buonanno (socio dell'ing. Salvatore Maisto e dell'ing. Federico De Chiara);

delibera di Giunta Comunale n. 168/2001: conferimento incarico professionale all'arch. Francesco Dell'Aversana (cugino dell'ing. Giuseppe Savoia e dunque parente di IV grado, nonché socio, dell'ing. Salvatore Maisto e dell'ing. Federico De Chiara);

che la suesposta elencazione ovviamente non ha la pretesa di essere esaustiva di tutte le situazioni poste in essere in quanto non è mai stato possibile approfondire l'esame degli atti amministrativi;

che i Consiglieri comunali che hanno inviato la lettera ai Ministri in indirizzo stanno avendo notevoli difficoltà nell'esercizio del proprio mandato elettorale, al punto che viene negato loro l'accesso alle determinazioni dirigenziali (che rappresentano la cartina di tornasole della gestione contabile) e addirittura, in occasione dei Consigli comunali, non viene rilasciata loro copia delle proposte degli atti deliberativi da discutere nel consesso, vanificando in tal modo la funzione di controllo sull'attività amministrativa;

che, oltre agli incarichi professionali, si aggiunge anche quanto è accaduto in due particolari e rilevanti circostanze: con delibere di Consiglio Comunale nn. 61/2002 e 74/2002 veniva disposto l'affidamento diretto dei lavori di «metanizzazione» del territorio comunale di S.Arpingo in favore della Ottogas s.r.l.. Si tratta di un'opera pubblica straordinaria, di eccezionale rilevanza sociale ed economica (il costo presunto dell'opera è di circa 10 miliardi delle vecchie lire), i cui retroscena e le cui curiosità hanno già formato oggetto di un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere in data 1º/06/2005. Quello che interessa evidenziare nell'attuale contesto è la scelta operata dalla Ottogas s.r.l. circa la persona del Direttore dei lavori a farsi. Una scelta di grande prestigio professionale e di assoluto rispetto remunerativo. Si parla, infatti, di un compenso professionale corrispondente alla «modica» cifra di circa 300.000 euro, ma le voci di corridoio parlano addirittura di 500.000 mila euro;

che la Ottogas s.r.l., affidataria diretta di tali lavori, ha discrezionalmente scelto di affidare la direzione dei lavori all'ing. Federico De Chiara (socio dell'ing. Salvatore Maisto);

che con delibera di Consiglio Comunale n. 69/2001 veniva invece deciso, in deroga al piano regolatore generale, di autorizzare privati cittadini proprietari di un lotto di terreno in «zona vincolata» alla realizzazione di una scuola privata. La scelta discrezionale dell'Amministrazione comunale è di estrema importanza e ovviamente non conosce precedenti nella storia «Urbanistica» del paese. Ci troviamo di fronte ad un caso limite in cui sembra che la normativa urbanistica vigente «ammetta» in via del tutto eccezionale possibilità di deroghe al piano regolatore generale;

che mentre vengono esposti questi fatti la scuola (denominata «Mondo Libero»), nascente in via Montale in S.Arpingo, è ancora in fase di ultimazione dei lavori e appare interessante o quanto meno curioso al-

l'interrogante sottolineare che i privati beneficiari della «deroga eccezionalmente concessa all'Amministrazione Comunale» abbiano discrezionalmente scelto di attribuire l'incarico di progettazione all'ing. Antonio Buonanno (socio dell'ing. Salvatore Maisto e dell'ing. Federico De Chiara) e l'incarico di collaudatore statico all'ing. Federico De Chiara (socio dell'ing. Salvatore Maisto);

che risulta costituita una «Associazione tra Professionisti» avente codice fiscale e partita IVA n. 03080510617, denominata «Incarcate engineering» e composta dai seguenti nominativi: ing. Federico De Chiara, ing. Salvatore Maisto, arch. Francesco Dell'Aversana, ing. Antonio Buonanno, arch. Elpidio Maisto;

che nel corso degli anni dunque l'originario studio DE.MA (che vedeva insieme l'ing. De Chiara, l'ing. Maisto e l'ing. Savoia) è stato «soppiantato» da questa Associazione tra Professionisti, nella quale risulta subito evidente, e peraltro anche abbastanza logico, che non compare il nominativo dell'ing. Giuseppe Savoia, attualmente Sindaco di S. Arpino e già Assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici dal 1994 al 2003;

che se da un lato viene registrata l'assenza del nominativo del Sindaco Savoia, dall'altro «spunta» una certificazione della Camera di Commercio di Caserta dalla quale si evince l'esistenza di una Società denominata DUEMME D.S. Costruzioni di Maisto Elpidio s.a.s., i cui componenti risultano essere arch. Elpidio Maisto (fratello e socio dell'ing. Salvatore Maisto e socio dell'ing. Federico De Chiara), socio accomandatario; ing. Federico De Chiara (socio dell'ing. Salvatore Maisto), socio accomandante; ing. Salvatore Maisto (socio dell'ing. Federico De Chiara), socio accomandante; dr. Carmela Ronza (moglie dell'ing. Giuseppe Savoia), socio accomandante;

che il fatto che l'oggetto sociale faccia riferimento alla «esecuzione, in proprio e per conto terzi, di lavori edili e stradali, reti idriche, reti di illuminazione, costruzione di case civili, residenziali.....» trova riscontro in un ampliamento degli interessi dell'ing. Salvatore Maisto e dell'ing. Federico De Chiara, dai semplici incarichi tecnico-professionali verso una vera e propria attività imprenditoriale. E' così che, come consta all'interrogante, sul territorio locale sono cominciati a sorgere alcuni complessi immobiliari sotto l'egida del duo «Maisto-De Chiara», e anche in questo caso non mancano situazioni curiose e poco chiare;

che uno di questi casi è quello del complesso immobiliare sorto sulla cosiddetta «Piazza Rodari», vale a dire zona soggetta a vincolo urbanistico perché predestinata a strutture pubbliche (piazza e verde attrezzato), per la quale è stata persino nominata una commissione di inchiesta dal Consiglio Comunale, ma ad oggi gli esiti sono sconosciuti;

che appare curioso che a rilasciare le prescritte concessioni e/o autorizzazioni di legge nel settore dell'edilizia sia l'arch. Pietro D'Angelo. Il nominativo non rientra tra quelli sopra evidenziati, ma il legame con l'ing. Giuseppe Savoia è cosa nota all'intera popolazione del Comune di

S. Arpino. Infatti, dopo lo smembramento dell'Area lavori pubblici-edilizia, fortemente voluta dall'allora Assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica, ing. Giuseppe Savoia, e la creazione di due distinti settori (lavori pubblici da un lato, urbanistica dall'altro), nel 1998 si è presentata la necessità di nominare un Capo Settore Urbanistica. A questa necessità si è sopperito attraverso la nomina di un «esterno», per l'appunto nella persona dell'arch. Pietro D'Angelo, nominato dall'ing. Giuseppe Savoia;

che le funzioni assunte dal «fiduciario-esterno» sono di tutto rilievo, attesa la sua competenza a rilasciare concessioni, permessi, autorizzazioni, nonché pareri di legittimità su tutti gli atti deliberativi in materia di «urbanistica e edilizia privata»;

che la vera curiosità è, a giudizio dell'interrogante, nel fatto che l'Amministrazione comunale di S. Arpino non ha mai pensato di fare un bando pubblico, un avviso pubblico, con una tipica e trasparente selezione pubblica, per arrivare poi a tale «incarico». Sono ormai sette anni che l'ing. Pietro D'Angelo, di proroga in proroga, assume le funzioni di Capo settore urbanistica e edilizia privata;

che nel corso degli anni si è potuto assistere ad un vero e proprio giro di «incarichi»:

il fratello minore dell'ing. Giuseppe Savoia, vale a dire Carlo Savoia, assumere le funzioni di Vice Presidente e poi di Presidente del Consorzio CE 2 e procedere, proprio in tali circostanze, all'assunzione presso il Consorzio medesimo dell'arch. Elpidio Maisto (fratello minore dell'ing. Salvatore Maisto);

l'ing. Salvatore Maisto assume le funzioni di Direttore Generale del Consorzio GEOECO s.p.a. (già Consorzio CE 2);

la dr.ssa Carmela Ronza (moglie dell'ing. Giuseppe Savoia) assume l'incarico di revisore dei conti presso il Comune di Portico di Caserta nello stesso arco temporale in cui il Sindaco di Portico di Caserta ha espletato le medesime funzioni presso il Comune di S. Arpino (negli anni tra il 1998 ed il 2002);

che dai fatti in premessa esposti appare lampante il filo conduttore che lega la consorceria dei professionisti e parenti nella gestione di tutte le attività urbanistiche del Comune di S. Arpino;

che le dovute doglianze dei Consiglieri comunali, privati dell'esercizio del proprio mandato elettorale, espropriano la democrazia dal palazzo comunale pilotandola in un alveo di gestione privatistica,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero e quali corrispondenti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare;

se il Ministro della giustizia intenda verificare presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere l'esistenza di procedimenti giudiziari avviati;

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno accertare le violazioni suesposte ed adottare, per il ripristino della legalità, i dovuti provvedimenti.

(4-09650)

STANISCI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nella mattinata di lunedì 7 novembre 2005 si è abbattuto, sulla città di Brindisi e sui comuni di Mesagne e di Latiano, un nubifragio che ha fatto registrare la caduta di 60 millimetri di acqua in meno di 2 ore, provocando danni enormi per l'esondazione dei Canali Patri e Reale. I danni riguardano sia le colture arboree ed i carciofeti, sia le strade cittadine, le abitazioni, alcune delle quali sono state abbattute dalla violenza della pioggia, che ha costretto all'evacuazione alcune famiglie che, soccorse dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, hanno trascorso la notte in strutture della Caritas;

a causa della pioggia le principali strade di raccordo a Mesagne, Latiano, San Vito dei Normanni, San Pancrazio Salentino, San Pietro Verotico, sono smottate e risultano danneggiate in modo irreversibile, nel mentre hanno messo in serio pericolo gli automobilisti in transito;

compromesso gravemente risulta, altresì, il parco macchine della Questura di Brindisi, il cui piano terreno è stato allagato dall'acqua fuoriuscita dal Canale Patri, che è ubicato a pochi metri dall'edificio che ospita la Questura.

in pochi minuti la pioggia ed il fango hanno messo in ginocchio la città di Brindisi e data l'ora (le 10,00 del mattino) molte persone sono state coinvolte dalla violenza della pioggia, da cui solo l'intervento dei Vigili del fuoco, muniti di mezzi anfibi, è riuscito a salvarle impedendo che al danno alle infrastrutture si aggiungesse la tragedia ed il lutto. Non pochi sono stati anche i cittadini messi in salvo dalle auto sommerse dall'acqua dalle case e dai negozi;

questo nubifragio si è abbattuto sulla provincia di Brindisi colpita, meno di un mese fa, nella zona nord da un'altra identica ed altrettanto grave calamità, in un territorio che presenta un grave dissesto idrogeologico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

procedere alla dichiarazione di stato di calamità naturale delle zone colpite dal nubifragio del 7 novembre e fornire sostegni di natura economica nei confronti degli enti locali;

effettuare il monitoraggio dell'intero territorio della provincia al fine di poter procedere alla mappatura dei danni e delle zone colpite e per conoscere le reali cause del dissesto idrogeologico, che vanno individuate ed eliminate definitivamente per prevenire altri fenomeni di rischio legati alla grave situazione di un territorio che in più occasioni è stato manomesso e violentato.

(4-09651)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che sabato 5/11/2005 il Vice Presidente del Consiglio, nonché Ministro degli affari esteri, on. Fini, aveva da poco concluso il suo comizio nel Teatro Augusteo di Napoli quando lo scrivente, incamminandosi per Via Roma – il cosiddetto «salotto buono», distante un centinaio di metri

dalla Prefettura, dalla Questura e da Palazzo S. Giacomo – notava centinaia di venditori ambulanti assiepati lungo i marciapiedi che esponevano per la vendita pelletteria griffata falsa, CD e DVD contraffatti;

che tra l'indifferenza di un'auto dei vigili, impegnata in altre faccende, ed un'auto della polizia che transitava lentamente nella corsia della suddetta strada, ha avuto la netta percezione di una città giunta al limite del non ritorno;

che da relazioni degli organi inquirenti, pervenute a tutti i Parlamentari, dalle riunioni del Comitato dell'ordine pubblico, è stato chiaramente dimostrato che le griffe, i CD e DVD, contraffatti con la relativa vendita, sono il companatico della camorra che fabbrica i prodotti falsi, ne gestisce la produzione, si avvale di disperati per la vendita al minuto;

che l'indeciso spettacolo è identico a quello del sabato in Via Scarlatti – Margellina – e di altre arterie centrali della città;

che appaiono all'interrogante evidenti omissioni di chi non ottempera a far rispettare le leggi, ma anche responsabilità di natura penale per chi consente, in pieno centro di Napoli, l'utilizzo di disperati ambulanti, sfruttati dalla camorra che introita, nelle vendite del falso, svariati milioni di euro,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per scuotere dall'apatia gli organi istituzionali preposti sul territorio a combattere seriamente la vendita di prodotti contraffatti.

(4-09652)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02341, dei senatori Brunale e Pasquini, sulle nomine presso enti pubblici.

